G. SABALICH

VECCHIE STORIE ZARATINE

ZARA
PREMIATA TIPOGRAFIA E. VITALIANI
1913.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA.

INDICE

Annali urbani . . . . . pag. 1
Vita di popolo e vita di palazzo . . . . . „ 9
Gozzoviglie, festività ed agapi funebri . . . . „ 39
Appendice . . . . . „ 85

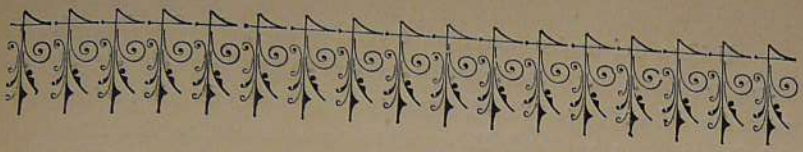

ANNALI URBANI

Ai beati tempi quando a Zara c' erano i zaratini e quando questi si occupavano un po' più e un po' meglio delle cose della nostra città, c' erano dei notai, e specie dei religiosi, che registravano, giorno per giorno, pazientemente, tutto quello che accadeva di rimarchevole nel nostro paese. L' uso, se vuolsi, è un po' veneziano ed oggi fa ridere.

I giornali, che ne dicono tante, informano i contemporanei, e alle volte a modo loro, di quanto succede di curioso in città; ma l' esattezza o l' imparzialità sono sempre ciò che manca, e in tali faccende questi due fattori diventano indispensabili.

I religiosi, però, sia per iscrupolo di coscienza, sia perchè non avevano motivi di svisare i fatti di cronaca per far piacere a Tizio o dispiacere a Cajo, registravano i nostri avvenimenti cittadini colla fedeltà di un diarista ingenuo, e ne risultavano piccole effemeridi di cronaca storica non ispregevole.

Una raccolta di tali curiosità se la può trovare in quel librone, custodito in casa Filippi, voluminoso ammasso cartaceo, che può servir da codice alle nostre cronache cittadine specie alle inedite.

Lo sfruttò il Ferrari-Cupilli senior, soprattutto; il quale, nella smemoratezza dei letterati, ne aveva asportato anche un quaderno prezioso senza che nessuno se ne avvedesse.

Per fortuna sono stato io a reperire il quaderno; e mettendo le cose al posto ho ricopiato di quel volume tutte le cose notevoli, col proposito di darle un po' alla volta alle stampe.

MUSEO CIVICO BASSANO

Il libro del nostro anonimo è redatto un po' sulle Croniche di Paolo de Paoli, sulla storia dell'arcidiacono Ponte, sulle pagine manoscritte del canonico Tanzlingher, sul volume del Fondra, sulle storie del Bomman, su quelle di Pietro Pacifico e su non so che altro libro ancora.

Il Bianchi se ne servì per compilare la sua *Zara Cristiana* e in parte i suoi *Fasti di Zara*. Ma non sempre il Bianchi ricopia il libro fedelmente o ci riproduce quelle notizie in modo completo.

E sopra tutto non cita mai le fonti, ciò che non costumava di fare neppur il Ferrari-Cupilli senior, paziente illustratore di cose nostre.

Ma, venendo al librone dell'*anonimo* cronacista, che dev'essere stato un prete, apriamo oggi soltanto le pagine che trattano sui fulmini e sui terremoti per arricchire il nostro corredo di cognizioni storiche sulle disgrazie... archeologiche, oggi che tutti i giornali vanno a gara nell'informarci degli accidenti freschi freschi che tutti leggono con fenomenale avidità.

Il Bianchi, di fulmini, non ne registra che cinque, nei suoi *Fasti* e precisamente quello del 16 agosto 1502, che danneggiò la chiesa di santa Maria, dandoci la notizia secca secca; l'altro, del 1694 che si scaricò sulla chiesa di san Pietro vecchio, un terzo, ai 24 giugno 1717, che diroccò la Beccaria, un quarto, del 1728, che colpì il campanile di san Nicolò, uccidendo tre monache, e finalmente il quinto, caduto il 15 settembre (mentre pare fosse il 15 agosto) 1779, sul campanile di santa Marcella.

Nè ci dà, il Bianchi, notizie dettagliate, non volendo forse tramandare ai posteri certi castighi di Dio che visitavano esclusivamente i nostri conventi; ma, quando si pensi che i fulmini scelgono sempre le cime più alte, cosa di cui ci avvertiva anche Dante, non sembrerà avviso celeste ciò che non è altro se non se invito del parafulmine, che i preti, soltanto, inalberavano allora a Zara, ed oggi, anche tutte le altre persone, dabbene, specie quelle che pagano imposte.

I fulmini che visitarono Zara, tutt'altro che in incognito, dal 1405 al 1792 furono invece nientedimeno che dicianove. Dicianove fulmini maschi, quattro saette femmine e un accidente neutro. Sono bazze-

cole, nello spazio di quasi quattro secoli, ma le conseguenze risultano disastrose.

L'anonimo ci dà precise e dettagliate notizie in proposito, a carte 262 del suo enorme zibaldone storico, e, ciò che non fece il Bianchi, pare ci trovi un gusto speciale a descriverci i loro giochetti, le rette e le curve da essi tracciate, i danni arrecati e le persone favorite, che, per necessità storiche e locali apppartengono tutte o quasi al ceto ecclesiastico.

Monache, professe, pinzocchere, esorcisti, serve di conventi; e tutte perchè esposte a sommo delle rispettive torri, intente a suonar le campane per iscongiurar i temporali. Usi da villaggio, si capisce!

Vengono in seconda linea, un marinaro, un povero, un muratore, una sentinella e un inserviente di ospedale.

Ma sentiamo un po' l'anonimo, che ce la racconta così bene, le virgole mettetele voi.

FULMINI A ZARA.

1405. Fulmine che distrusse da Borra dell'Arsenale, ch'era vicino alla Chiesa di S. Maria Maggiore, ora luogo di S. Rocco — 2 Maggio.

1412. Fulmine nella Torre di Zara, che nella cima fu rovinata, con danno di case circonvicine e morte di due persone, li 13 giugno.

1502. Fulmine nel antico campanile di S. Tommaso ora S. Silvestro, che aportò molto danno al tetto della Chiesa li 30 Aprile.

1502 li 16 Agosto fece gran danno nella Chiesa di S.ta Maria ed ammazzò due serventi che lavavano nel comun Lavatorio, alle ore 19.

1518. 2 7bre. Fulmine al Ospital de' Galeoti al Castello, con morte d'un Servente Tedesco.

1521. 4 Agosto. Fulmine in Torre con rottura, e morte di sentinella.

1694. 18 Giugno. Fulmine nella Chiesa di S. Pietro vecchio detto S. Marcella che rovinò un pezzo di muro e Tetto, e Tempesta grossa come le noci; e sotto le rovine d'una vicina casa rimase estinto un cieco mendicante.

1697. 6 Luglio. Fulmine che diede in una Peota nel Porto e quasi l'abbrucciò, con morte d'un Marinaro.

1702. 4 Agosto. Fulmine nel Campanile del Duomo, che ammazzò un Facchino detto Giulio che suonava le Campane, e spaventò coll' esorcista tre altri.

1717. 24 Giugno. Un Fulmine diroccò la Beccaria, ed uccise un sol Bue, sul Aurora.

1722. 2 Agosto. Fulmine alla Cupola di S. Donato con poco danno.

1722. Fulmine nella Cupola del Campanile di S. Nicolò, che fu in quest'anno ristaurata con nuovo Pendio come da Iscrizione nella Bandiera.

1728. 9 Giugno. Fulmine nel Campanile di S. Nicolò che uccise tre Pizzoccare che suonavano le Campane, con danno del Campanile e Chiesa.

1730. 14 Luglio. Fulmine nella Chiesa di S. Demetrio, che rovinò il Campanile; senza altro danno e fu ristaurato ed accresciuto in forma di Belvedere, l'anno seguente 1731.

1731. 9 Agosto. Fulmine che aportò gran danno al Palazino del N. H. Castellano e Camerlengo nel Forte di Zara, e quartieri del Forte.

1732. 12 Luglio. Saeta che aportò gran danno con rottura di Pietre e Statuette nel Campanile fu di S.a Maria Maggiore ora di S. Rocco, e nuova Fabrica dell'ideata Chiesa di S. Simeone Giusto con ruina di case circonvicine.

1736. 2 Agosto. Fulmine che diede nel monte Moro d.o Baluardo sulle mure, ove si sepeliscono li malviventi verso S. Rocco da scirocco, quale passò in calle del Paradiso e fece precipizio nella casetta di Lorenzo Cattafia che non avendo modi di ristorarla poco a poco si ridusse in muracca.

1750. 12 7.bre, alle ore due della notte, Saeta al Castello nella Monizione della Polvere ove s' attrovavano più di 600 Barili, che introdusse per le porte di ferro e sortì per il Tetto, come si vide da forami, senza incendiarsi. Per Grazie del miracolo fu fatta la Processione Generale col' intervento dei Rapresentanti e cantata Messa solenne alla B.a Verg.e del Castello — con entusiasmo della Città.

1779. 15 Agosto. Fulmine che con poco danno scopiò nel campanile di S. Marcella ove sul momento rimase estinta la novella consecrata monaca Suor Mariana Manfrin, con sbigottimento di altre monache che s' attrovavano all' orazione in Coro — ore 20.

1784. 2 7mbre. Fulmine nel Campanile di S. Nicolò ove cedette la Campana maggiore, che fu rifatta senza danno d'alcuno.

1786. 12 Luglio. Saetta nel Campanile di S. Rocco che apportò danno notabile e fu con gran spesa fortificato da Confrati che lo videro cadente animati dal zelo di Alloysio Salmon Cancelliere alla Sanità e Benemerito del Luogo Pio alle ore 11.

1792. 8 Giugno alle ore ½ della notte. Due fulmini uno che aportò danno al S.o Monte di Pietà e l'altro al Monastero e Sagrestia di S. Nicolò, con spavento di due monache morte nel terminar del detto mese, ed una serva.

* * *

E non meno disastrosi furono i terremoti.

L'*anonimo*, che trova le date sulle punte delle dita e sa come andarono le cose subito dopo il peccato di Adamo, ha un memoriale anche per i tremuoti; e non c'è da stupirsi se a quell'epoca i religiosi li registrassero, chè fra peste, guerra, carestia, fulmini e terremoti, i cristiani se la passavano allegramente, e ciò che restava incolume andava a vantaggio dell'anima. Ma veniamo anche ai terremoti. Vi trascrivo anche stavolta la sua dizione, senza le virgole.

TREMOTI DI ZARA.

419 — li 19 Agosto — S'ecclisò straordinariamente il sole con orribili Tremiti della Terra e con spaventevoli fenomeni eletrici e la Ciftà della Dalmazia ebbero gravi danni.

766 — in marzo per nove giorni Tremuoti continui che rovinarono mezza città di Zara.

904 — in X.bre — Tremoti replicati in Dalmazia, con grave danno a Spalato e Zara.

999 — in Genaro — Tremoto universale in Dalmazia che durò 9 ore e mezza e distrusse delle intiere Città e Castelli.

1178 — Comparsa una stella d.ta Cometa in Oriente, la stessa notte 15 Aprile fece gran danno un Tremoto in Cipro ed Albania ed anco in Zara dalla parte sirocale rovinarono delle muraglia della Città e case con Borghi vicini.

1280 — 5 Aprile — Tremuoto gagliardissimo che fece cadere molte fabbriche e si sentì simile con danni universali in tutta la Dalmazia e durò per un quarto d' ora dopo la mezzanotte e replicò allo spuntar del sole; che si sentì pure in Venezia ove oltre molti danni il mare allagò la Città, i tempi del Doge Gio. Dandolo che fu il primo che facesse batter Zecchini d' oro veneti.

1300 — 30 Nov.bre ore 23 — Tremuoto gagliardo che rovinò molte case, e specialmente al Castello, e nel confine di san Giovanni de Fabri e replicò li 2 X.bre alle ore 14.

1343 — Ore 12 di Gennaro 25, un spaventosissimo tremuoto che replicò alle ore 23 con danni notabili e si fece sentire anco in Venezia, con rovina di molti edifizî, successo il giorno della Conversione di S. Paolo.

1387 — Tremuoto fiero indicato da Paolo de Paoli.

1390 — 5 X.bre — Tremoto descritto da Paolo de Paoli.

1399 — 21 Ottobre e giorno 23 susseguenti — Tremoti continui.

1407 — 21 Giugno — Tremoto indicato da Paolo de Paoli.

1614 — Li 2 Marzo — Tremuoto che danneggiò molte case vecchie di Zara, e vicino S. Demetrio si videro tre rovinate con la morte di cinque Persone — alle ore 12 —

1669 — 6 Gennaro all' ore 23 — Buona scossa di Tremuoto che rovinò due case vecchie a S.ta Domenica e la mattina seguente quando vistosi con amirazione agghiacciato il mare nel porto di Zara sino alla Sanità, talchè li marinari de' navigli camminavano sopra il giaccio.

1716 — 26 Marzo — Tremoto leggiero che fece danno al solo Monastero di S.n Giovanni de PP. Terziarj, ma fu sensibile solo la Carestia, mentre il sorgo biada da cibarsi per necessità valeva Lire 28 la quarta ed il Formento Lire 52.

1717 — 24 Luglio fu Tremuoto che scosse tutte le case di Zara e le muracche verso S. Zorzi e S.ta Domenica il N.ro di undici rovinarono.

1725 — 10 Mag.o ore 19 — Scosse due di tremoto, per consenso del grave danno di Ragusi, e replicò all' ore 23 e 24 con caduta di cinque case in Borgo.

1727 — 23 Gen.o verso l'Alba tre scosse di tremoto successive, senza danno alcuno in Città.

1728 — Tremoti frequenti in Italia e per consenso in Zara, ove la 4. Domenica di quaresima fu pubblicata la Bolla Pontificia di Giubileo per li Tremoti che si fecero sentire li 2 Gen.o 4—6 e 8 Detto senza danno.

1729 — 3 Ottobre ore 2 di notte. Tremoto fierissimo, che replicò alle ore 5 e 9 senza danno.

1730 — 14 7.bre — Due scosse di Tremoti al tramontare del Sole senza danno ed altri li 1 Maggio di d.o anno per consenso del gagliardo che rovinò la città di Nocera, ed il seguente anno 1731 dal rigidissimo inverno perirono quantità d'Animali Grossi e minuti e fu carestia di viveri, non più veduta da memoria d'uomeni, e fu il principio delle miserie nel contado di Zara.

1745 — 25 Gen.o alle ore 18 — Una scossa grave di Tremoto che sbigottì tutto il popolo Zaratino ma senza danno a riserva della caduta di poche case vecchie nel fine della Cale del Paradiso verso le mure quali si vedono tuttavia muracche.

1769 — ore 17 12 Maggio — Tremoto gagliardo ma momentaneo.

1780 — Li 18 Gennaro all'ore 3 della notte — Tremoto gagliardo.

1789 — 3 Luglio, ore 3 A. — Tremoto legero senza danno di consenso de' tremoti che rovinarono Calabria.

1793 — 19 Agosto — Scossa di Tremoto all'ore 15, con replica di altre due all'ora 23 senza alcun danno.

1799 — 20 Novembre all'ore 2 della notte — Scossa di Tremuoto gagliarda senza alcun danno.

E quì finisce il registro antico delle disgrazie nostre.

Considerando, ora, da profani, questi, diremo, avvisi celesti, c'è da imparar molte coserelle se non altro in linea meteorica.

Prima di tutto si vede che i fulmini del gran tonante, nei tempi andati, erano addirittura un castigo di Dio, mentre oggi si limitano tutt'al più ad ammazzar la gente senza danneggiar troppo le case, che sono poi tutte, o quasi, sotto il manto delle assicurazioni, e fuoco più o fuoco meno... In secondo luogo che le freccie di Giove non piombavano a Zara, come tutti i forestieri, se non nell'epoche d'estate —

cosa che oggi succede invece per la più parte, d' autunno e d' inverno: in terzo luogo che, per conseguenza, si avevano probabilmente anche le pioggie e appunto nei mesi in cui oggi invece se le desidera. E, colla pioggia veniva dietro anche la benedizione del cielo, perchè, si sa, quando gli uomini non sono contenti, candele, più non se ne accendono, ma sono moccoli, invece!

Delle carestie antiche, e forse del rincaro della carne non dico niente perchè oggi a queste allegrie siamo belli che abituati, tanto è vero che processioni, perchè il cielo ce ne liberi, non se ne fan più!

I vecchi zaratini — che dopo il '48 non ne capiscono una maledetta — fanno attribuire tutto questo voltafaccia della natura al malaugurato taglio dell' istmo di Suez. Il qual taglio, col mutarci anche il corso benedetto dei venti, ci cacciò fra i piedi tanta gente forestiera che oggi ci pesta villanamente i calli, e un giorno ci cangierà anche la... rosa dei venti.

Vedete, mo', che, col tirar fuori i libri vecchi, qualche saggio ammonimento vien dietro sempre.

E adesso, se sarete buoni, ve ne racconterò ancora di più belle.

VITA DI POPOLO E VITA DI PALAZZO

LE MERETRICI.

Che le meretrici tenessero dimora già a *ab antiquo* nei pressi del convento di san Demetrio, in prossimità alla contrada detta *el canalon*, ci fa fede un documento pubblico, esistente nel nostro archivio degli atti antichi.

La Terminazione del Provveditor generale Domenico Mocenigo, in data 4 giugno 1684, suona in questi termini:

„Ci viene riverentemente rapportato per nome delle R.R. Madri „di san Demetrio, che nella cale contigua al loro refettorio s'odono „sempre parole indecenti, et improprie, tanto di giorno quanto di „notte, nec non strepiti di gente e ciò per causa di una meretrice che „habita lì vicino in una casetta di raggione della confraternita di sant' „Antonio. Commettemo perciò a te Antonia detta Sartorella che sub- „bito intimandoli il presente mandato nostro debbi evacuar essa ca- „setta et andar ad habitar altrove lungi dal detto monasterio, in pena „di Berlina, Frusta, et Priggione et altro, ad arbitrio della giustizia. „E tanto dovrà eseguire *in quorum fidem*, Zara ecc.“ [1])

PROIBIZIONI ALLE MASCHERE.

Fra gli atti del veneto Provveditor Generale Lorenzo Dolfin si legge uno strano divieto risguardante le feste private da ballo e il

---

[1]) Libro unico, carte 113. Archiv. luog. atti ant. Zara.

contegno delle maschere, divieto che ci fa capire come qualche disordine fosse accaduto nella nostra città, forse nel carnovale dell'anno precedente.

Il decreto viene emanato al principio di carnovale del 1653. Il Provveditore premette che:

„ .... Cognosse quanto pregiudichino à tal ottimo fine li balli, „e le feste, che ne' correnti giorni carnevaleschi, si fanno di notte „tempo in case private, da che derivano tumulti con enudazioni „d'armi e con pericolo di grandi sconcerti ecc. niuno non ardisca .... „far festa o tenir ballo in casa propria o altrui, pubblica o privata „senza precedente licenza, pena di bando, prigione et altre maggiori.

„Prohibisce inoltre ... non possano le maschere portar armi di „Sorta alcuna, specialmente da fuoco ... e vietato alle maschere stesse „di portar mazze di ferro, bastoni et altro legno d'offesa, quali sonate „che saranno le ore 24 dovranno imediatamente ritirarsi alle proprie „case senza andar vagando, in pena come sopra ...“

Ai denunziatori si promettevano ducati cento. — 12 gennaro 1653. More veneto. [1])

Cento anni dopo la proibizione alle maschere di portar armi in tempo di notte i Sindici inquisitori Loredan, Erizzo e Molin interdicono a chi si sia di portar armi indosso specie durante la notte.

La terminazione è emanata dal principe, che fa sapere tale divieto per ordine degli eccellentissimi Inquisitori.

E fa intendere che, *a togliere la libertà licenziosa della delazione delle armi* a private persone *ove principalmente le pubbliche vi rissiedono*, non vi sia persona alcuna .... che ardisca

„.... in questa Città portar armi addosso di qualunque sorte „ne bianche, ne da fuoco, ne lunghe, ne corte a riserva, che la „sola spada, o scimitara, o Palosso in tempo particolarmente di „notte, in cui si prescrive anzi che debba chiunque transitare col „lume acceso. E per esigersi la dovuta imancabile universale ubbi-

---

[1]) Atti del Prov. Gen. Lorenzo Dolfin (1652—54) Libro Unico, Carte 315—16. (Arch. Luogot. atti antichi. Zara).

„dienza, come di già si sono disposte le ordinazioni per il giro „delle militari Pattuglie, così si fà noto, che resta alli Capi Direttori „delle medesime, con risoluzione comandato di far visitare indif- „ferentemente qualunque persona, e di arrestare, e condurre in questo „Corpo di Guardia tutti quelli, cui si trovasse alcuna sorte di armi „prohibite.

E, quasi il divieto, draconiano per quei tempi in cui l'arme era ciò che è oggi il bastone, si proibiva persino il girare per la città senza esser munito di candela, fanale o lanterna, (visto che una illuminazione pubblica fu attivata appena all'ultimo finir del settecento,) precisamente come più tardi, al tempo della prima dominazione austriaca o all'epoca dell'assedio del 1813.

E la terminazione aggiungeva:

.... „e così pure chiunque, benchè senza armi, se doppo il „tocco della ritirala alle due della notte s'incontrasse girando senza „l'accompagnamento di lume acceso, e saranno poi tutti li contra- „facenti puniti ad arbitrio della Giustizia con sumarj, pronti, et „esemplari Castighi. In quorum fidem.

Data dal Sindacato et Inquisitoriato in Zara li 28 Aprile 1749.

Giov. Battista Loredan Sindico Inquisitore m. p.
Nicolò Erizzo II Sindico Inquisitore m. p.
Sebastiano Molin Sindico Inquisitore m. p.“ [1])

LE ACCLAMAZIONI.

Le cosidette *acclamazioni*, che si usano tuttora nella nostra basilica metropolitana nelle solennità del Natale della Pasqua, rimontano a tempi remoti.

Nella chiesa di Zara furono introdotte sotto gl'imperatori d'oriente e le troviamo in vigore anche sotto i re d'Ungheria dopo il qual tempo vennero prescritte anche dal dominio della Serenissima nel pato tra Zara 4 Venezia del 1204.

Si acclamava a quei tempi il doge, prima d'ogni altro, quindi il patriarca, poscia l'arcivescovo ed in fine il magistrato supremo della provincia.

---

[1]) Libro VI, carte 14—15.

Queste quattro cariche supreme, celebrate nella pubblica nostra cattedrale con *laudi* ed *auguri* che terminavano ad ogni nuova *figura* colle parole *vita* e *vitoria*, venivano cantata *dopo il vangelo della messa solenne* e per questa speciale fatica i cantori ricevevano una *consueta retribuzione.*

Nel libro delle cerimonie tenute nella nostra cattedrale è indicato però l'ordine con cui devono venir acclamati i sommi capi della chiesa e dello stato, discendendo gerarchicamente nell'ultimo Seicento, però, e precisamente nel 1699, pare che tale costumanza avesse subito qualche strappo, o variante capricciosa che la si voglia, perchè troviamo un ordine scritto del Provved tor Generale Alvise Mocenigo terzo [1]) in data 18 aprile, nella quale si stabilisce ai *R. R. Deputati alle Acclamazioni di contenersi, nel praticar le medesime*, come viene dichiarato qui sotto:

„D'ordine dell'illustrissimo et Eccelentissimo Signor Alvise Mo„cenigo terzo Provveditore Generale in Dalmazia et Albania, Dovranno „li R.R. Deputati all'Acclamazioni in questa Chiesa Cattedrale Con„tenersi — nel praticar le medesime — secondo qui sotto viene „dichiarato così nei titoli, come ne Luochi.

„In conformità delle note, che si vedono estese nel libro tenuto „nella Cattedrale stessa dovranno essere acclamati, Il Sommo Ponte„fice, Sua Serenità, Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Arcive„scovo et sua Eccellenza Generale.

„Indi in consonanza delle note stesse dovranno esser acclamati „gli Illustrissimi Signori Rettori con tale titolo et susseguente a questi „l'Eccellentissimo Signer Giovanni Grimani Commissario a' confini con „Titolo di Eccelenza, e doppo a' quello l'Illustrissimo Signor Com„missario in Dalmazia con titolo d'Illustrissimo.

„Doppo a' sudetti attrovandosi in questa Città l'Eccelentissimo „Signor Sargente Generale dell' armi dovrà essere acclamato col titolo „di Eccelenza e dopo di Esso l'Illustrissimo signor Camerlengo e Ca„stellano con tale titolo; nella qual acclamazione susseguitar dovrà

[1]) Archivio luogotenenziale degli atti antichi. — Atti del Provveditor Generale in Dalmazia ed Albania Alvise Mocenigo. — Libro IV. Carte 447.

„l'Illustrissimo Signor Governatore dell'armi attuale in Carica avendo „la destra del Principe, e non altrimenti.

„Dovranno pure dopo ai predetti esser acclamati i Signori Con„siglieri col titolo e giusta le note estese nel predetto libro, e final„mente si acclameranno li Signori Maggiori di Battaglia in uno col „titolo di Illustrissimi.

„Zara 18 Aprile 1699".

Tale uso non fu più praticato sotto i successivi governi italico e austriaco, con obbligo del clero, ma vige tuttora *per semplice devozione ed ossequio* — come informa il Bianchi — e le *laudi* vengono cantate da due chierici del seminario teologico, menzionandosi, però, soltanto il papa, l'imperatore e l'arcivescovo, coi rispettivi titoli di santità, maestà ed eccellenza. [1])

Ai tempi dell'arcivescovo Francesco Novak, cioè dal 1821 al 1842, il motivo del canto fermo che allora si adoperava non era il medesimo d'oggi. Cominciava però col *Exaudi Christe! Christus vincit! Christus imperat* e chiudeva col *Salus, honor, vita perpetua.*

LE CAPPE NERE.

Nel 1774, quando si badava moltissimo alla comparsa, alla figura e al prestigio del vestito, tanto che il Provveditore era bardato di rosso per incutere rispetto e veneraziane ai morlacchi che come il toro, pare che del rosso avessero paura, Alvise Mocenigo [2]) Serenissimo doge di Venezia, scrive in data 20 novembre al nostro Generale Provveditore Giacomo Da Riva, quanto segue:

„Le fa plausibile la pronta obbedienza prestata dagli Conseglieri, „e capi della fedelissima Città di Zara al Comando espresso nelle „Ducali 13 Decembre 1759, e 2 Agosto 1760 rapporto alla voluta „imancabile lora Comparsa nell'occasione dell'intervenuto delle „Rappresentanze Pubbliche in Ducale, o in Romana alle funzioni „della Chiesa, del colleggio, delle udienze, ed il Pubblico Palazzo

MUSEO CIVICO DI BASSANO

[1]) Zara Crist. I. 536—7.

[2]) Archivio Luogotenenziale atti del Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania Giacomo Gradenigo. 1775-1778 Libro II Carte 6.

„non più col vestito che adoperavano alla Francese, ma colla veste „nera a Cappa, come si costuma in tutte le altre Città per la do- „vuta decenza ai solenni esercizi del Culto divino, coveniente ed „onesta equalmente comparisce la ricerca loro, affinchè nell' incontro „delle Funzioni prescritte dalla Chiesa e dalle Leggi, qualora non' in- „tervengono le pubbliche Rappresentanze abbiano ad essere osate „verso Essi Capi le onoreficenze, che competono alle loro figure. „Fondate le Instanze dei Consiglieri stessi sul sentimento non solo „della mentovata Ducale 1759, ma nell' esempio ancora di quello „in pratica nelle nominate Città suddite della Terra Ferma, come „chiaramente ci risulta dalle avute informazioni dei Provveditori „Generali ritornati da Codesta Provincia, il Senato concorre ad „esaudirle; e però vi stabilisce col riputato loro parere, che allu- „guando per qualche motivo non potessero patarsi le rappresentanze „pubbliche di codesta Fedelissima Città di Zara alle funzioni co- „mandate dalla Chiesa e dalle Leggi, Intervenendo i Capi anche „soli o i Consiglieri di essa Città, sempre però in Pubblica Figura, „abbiamo in tale incontro ad esigere, ferme però le praticate pre- „minenze allo Stato Generale dell' Armi, semprecchè V' intervenisse, „le onorevoli distinzioni a senso del Cerimoniali da Essa convenuto „con quel Capo Ecclesiastico sull' esempio delle altre Città, come „Rilevarette dall' inserte Carte che ci rimettono in copia al lume „Vostro. Quindi sarà del Zelo e della prudenza che vi distingue „l' accudire alla verificazione del pubblico valore. Che agli riguardi „del maggior decoro nella celebrazione dei sacri ritti, e della nec- „cessaria edificazione del popolo.

„Datum in Nostro Ducali Palatio die 22 Septembris 1774.

„Sanfermo Segretario m. p.“

LA CANCELLERIA CIVILE.

La *Cancelleria civile*, o *pretoria*, che la si voglia, fu edificata il 26 ottobre del 1448, a spese del Comune, ed in essa furono riposti *gli antichi volumi ch' erano rimasti incolumi dopo gl' incendî e devastazioni.*

Una specie di archivio, dunque, come oggi quello della Luogotenenza, dove i *nostri* atti antichi — e non si sa perchè — andarono a popolare gli scaffali e gli armadi, e dove fra poco andranno a finire

tutti i preziosi rogiti, membranacei e cartacei, dei nostri nodari pubblici, custoditi oggi (altro errore) nell'archivio del nostro Palazzo di Giustizia.

Sembra però che gli atti antichi nostri avessero più tardi cangiato di posto.

Addì 16 settembre del 1777 l'illustrissimo Signor Giacomo Gradenigo Provveditor Generale di Dalmazia ed Albania, dopo aver esaminato il *memoriale* rassegnatogli *dalli Spettabili Consiglieri* della Magnifica comunità di Zara *risultando essere il Luoco stesso inutile a qualunque Pubblico comodo* ed *apposito* in pari tempo *per* il *Corpo nobile* di questa Città, *onde poter vestirsi con abiti* di *formalità negli incontri di Pubbliche Funzioni....* ha decretato e terminato *che per lo venire il medesimo Luogo contiguo alla Pubblica Loggia servir abbia unicamente ed al solo enunciato oggetto di vestirsi.*

E la terminazione, con lettera al Conte di Zara, è riportata nei registri della segreteria dove tuttora si trova trascritta. [1])

GLI ONORI MILITARI AI NOBILI.

Una curiosa Terminazione del Veneto Provveditore diretta da Angelo Diedo al colonnello Scuttari, vice governatore dell'armi, si riferisce ai pubblici oneri da rendersi ai capi del consiglio nobile quando transitassero per le nostre contrade, bordati in tutto punto.

Il primo gennaro del 1790 stabilisce infatti il Diedo, *in seguito ad una deliberazione del Senato Veneto, sul fondamento non solo delle Ducali 1759*, ma sull'esempio altresì delle città suddite della Serenissima Repubblica, di accordare *le onorificenze competenti alle loro figure.*

Essendo state convenute, quindi, anche col capo ecclesiastico *le relative distinzioni in punto di cerimoniale*, approvate con decreto 9 giugno 1789, *a lustro di questa prediletta Città*, accogliendo le divote instanze prodotte — nota bene — *dagli attuali Rappresentanti il Magnifico Consiglio de' Nobili*, si stabiliva che, allorquando i Consiglieri di esso Consiglio Nobile cittadino passassero per le vie, vestiti delle loro pubbliche insegne

---

[1]) Vol. VI delle *Ducali e Terminazioni*. Carte 92 (Arch. luog. att. antichi).

[2]) Bianchi: Fasti, pag. 68.

coi raffioletti in testa e coi spadini

le sentinelle militari avessero a onorare le stesse colla presentazione delle armi.

La presente Terminazione, segnata dalla Carica Suprema del nostro Provveditore *per dare un conveniente lustro ai Consiglieri nobili di Zara* allorquando *colle proprie insegne* transitavano per le pubbliche vie *per assistere a pubbliche funzioni* — nota il decreto, e sembra che per altri scopi i nobili nostri non vestissero l'abito di parata — non era che una conseguenza *delle distinte descrizioni e onorificenze* che aveva loro accordato *la Sovrana autorità dell' eccellentissimo Senato.*

E la Terminazione invitava il colonnello a far registrare le cose nel libro Brigata, a lume anche dei Successori, rilasciando gli ordini relativi *a regola della Piazza.* [1])

L'étude du passé est un vaccine.

Oggi tali boriuzze non reggerebbero affatto. Credo anzi che, dietro mozione del nostro benemerito conservatore degli antichi monumenti, il professor Smirich, si pensi di far sparire anche quella superfetazione antiestetica che è il muro di cinta con cancello di ferro che chiude la torre dell'orologio a base cinquecentistica donde appunto i nobili nostri consiglieri ricevevano gli ambiti onori dalle venete sentinelle.

LE FEMMINE A FACCIA COPERTA.

Dopo le curiose ingiunzioni emanate dal veneto Consiglio dei Dieci circa le nobildonne che non potevano comparir nei palchetti se non coperte dalla bautta, trovo nel nostro archivio degli atti antichi un ordine a stampa dello stesso Consiglio dei Dieci, con cui si vieta alle femmine di entrar nelle chiese a viso scoperto.

Qualche scandalo di entità, successo a Venezia o in altra città della Dominante, deve aver dato forse motivo a tale misura repressiva, e le leggi del costume veneziano che punivano il *topè*, la *scufia*, el *galon* al fianco, i tre *peroli ai recini*, le *calcate* e mille altri *strighessi*, avranno voluto imporre la *veleta* e, se occorre, anche la maschera:

---

[1]) Arch. ant. luog. Atti del Provv. Generale Angelo Diedo. 1790—1792. Libro II. Carte 49.

„1794 10 Marzo.

IL CONSIGLIO DI DIECI

„Attenta sempre la Repubblica Nostra a mantenere l'esatta „osservanza della Cattolica Religione, la quale si riconosce come „base fondamentale del Suo Dominio, in ogni tempo invigilarono „li Maggiori anche sopra il Culto esteriore, che a Sua Divina „Maestà spezialmente nelle Chiese è da prestarsi, affinchè da' fe„deli con tutta la riverenza venissero esercitati li dovuti atti di „pietà, e di divozione, e si allontanassero gli scandali, e le „pratiche contrarie al rispetto, che vi si deve, e al raccoglimento „di quei, che vi concorrono per adorare Iddio Signore, ed implo„rare la di lui Misericordia. Siccome però quanto alla modestia, o „compostezza esterna della Persona, la quale deve essere conforme „all'interna umiliazione del Cuore, fu altre volte preso in conside„razione da questo Consiglio, che abusi indecenti, e scandalosi si „erano introdotti; così provvidamente è accorso il di lui zelo a re„primerli con Vari Decreti, e spezialmente con quello dei 10 Marzo „1783, che mostrò la pubblica autorità sempre vigile su queste „importante proposito. Contro quanto viene disposto da tali prov„videnze rilevasi ora con vero dolore, che non viene portato il „dovuto rispetto alle Chiese, e che in particolare molte Femmine „v'intervengono indecentemente vestite con la Faccia scoperta, e „in maniera non dissimile da quella con cui compariscono nella „adunanze mondane, ed agli spettacoli, sicchè cagionano distra„zioni ad una parte del divoto Popolo astante, ed eccitano i liber„tini a profane correggibili irreverenze.

„Commossa pertanto da sì scandaloso disordine la religiosità „di questo Consiglio, inerendo particolarmente al sopracitato De„creto 10 Marzo 1783, viene a risolutamente comandare. Che nelle „Chiese debba osservarsi ogni maggior riverenza, e spezialmente „le Femmine, di qualunque grado, e condizione esser si vogliano „debbano intervenirvi modestamente vestite, e con la faccia velate „rispettivamente alla loro condizione, e stato; di maniera che „mostrino anche esteriormente il rispetto dovuto a Luoghi Sacri, „e non diano occasioni di circonvenienti, e di scandali. In ordine

„a ciò si commette alli Parrochi, Cappellani, Sagrestani, Superiori, „ed altri Religiosi, e Serventi di qualunque Chiesa tanto di Par- „rocchia, come di Regolari, e di Monache, che debbano usare „attenzione acciò venga eseguito quanto col presente Decreto resta „risolutamente stabilito, autorizzandosi li medesimi a poter in pub- „blico nome nelle rispettive Chiese render avvertite di questa pub- „blica volontà quelle Femmine, che vi comparissero colla Faccia „scoperta, e incaricandoli, qualora il loro avvertimento fosse senza „il debito effetto, ovvero dalle Persone avvertite ne ricevessero una „qualche ingiuria, di doverlo riferire al Tribunale de' Capi con „l'indicazione circostanziata delle Persone resistenti, onde possano „esser usate le opportune correzioni. Restano pertanto, come nelle „precedenti Deliberazioni emanate su questo proposito, eccitati li „Capi di questo Consiglio a voler anco per via d'Inquisizione venir „in cognizione delle Persone, che mancassero di riverenza alle „Chiese, e contravvenissero al presente Decreto; al qual effetto e „ben certo questo Consiglio, che essi non mancheranno di zelo, e „d'attenzione, onde così possa ottennersi il desiderato oggetto, che „a Sua Divina Maestà nelle Chiese venga prestato il debito Culto, „e se ne tolga ogni irriverenza, e profanazione. E quanto alle „Chiese della Dominante soggette alla Giurisdizione del Serenissimo „Principe, alle quali giovarebbe, che fosse pur estesa l'uniforme „provvidenza, sia ricercata la pietà della Serenità Sua a devenire „a quelle deliberazioni, che pareranno proprie alla di lui prudenza.

„E la presente dovrà essere stampata, ripubblicata ogni anno „nella prima Domenica di Quaresima in tutte le Chiese Parrochiali, „di Regolari, e di Monache nella ora della magior frequenza del „Popolo, ed affissa sopra le Porte, e nelle Sagrestie delle Chiese „stesse a chiara intelligenza di ciascheduno, e per la sua inaltera- „bile esecuzione.

„Excelsi Consilii Decem Secretarius.

„**Joseph Gradenico** m. p.“

Riducendo, così, le chiese in altrettanti monasteri, con le donne velate, per cui l'occhio scintillante o la conversazione sommessa vengono ad ottenere la punizione forse coll'arresto e domicilio gli asili

di preghiera non aspettavano che le grate di legno, come sulle finestre di Stambul, o la bautta stessa, come nei palchetti bui dei teatri poco illuminati.

Ma le nostre nobildonne non erano già le prigioniere degli arem o le oranti delle moschee; e alla luce dei doppieri, nelle sale patrizie o del Casino avranno fatto pompa dei gioielli autentici e dei sorrisi procaci.

IL GIOCO DEL PALLONE.

Che a Zara si giocasse pubblicamente al pallone non constava finora da nessun documento nè pubblico nè privato.

Mi sono imbattuto, però, in una curiosa notizia che ci informa come, nei primi anni della prima dominazione austriaca, questo giuoco si tenesse in piena *piazza dei Signori.*

In data 17 novembre del 1798 il cesareo regio intendente del General comando chiede di far riparare *nella Camera del Palazzo abitata dalla milizia le finestre rotte* nell'occasione del *gioco del Ballone.* Chiede anche un riparo alla *Capo guardia* e domanda che, in caso diverso, sia assegnato altro posto per tale gioco, forse *al Militär-Park*, pel motivo che *il militare* non poteva *restar esposto all'intemperie dell'aria.*

L'atto firmato Suppè non c'informa di altre particolarità, ma da tale documento si eruisce quanto basta per stabilire che si giocasse al pallone sulla nostra pubblica *Piazza dei Signori*, non so se in solennità pubbliche o per semplice svago privato, e *da militari* oppur da cittadini. [2])

LA BERLINA.

In piazza, la vita gaia del popolo ribolliva fra la processione e la forca e tra la cuccagna e la berlina. Il Provveditore, come il comandante di una galera che dà alle ciurme marinare esempio di giu-

---

[1]) Archivio luogotenenziale. Fascicolo III delle *Stampe.* Prima raccolta. N. 265.

[2]) N. 4617. Atti dell'Arch. luogot. degli atti antichi.

stizia e insieme diletto da
allo svago del lungo viaggio.

Nel 1811, il procuratore imperiale delle Provincie illiriche presso il tribunale civile e criminale scrive al commissario generale di polizia in Zara, alli 6 di maggio, quanto segue:

„Credo opportuno, Signor commissario Generale, per tutto ciò „che può concernere i di Lei attributi, di prevenirla, che in ese„cuzione a Sentenza della Corte d' Appello due condannati a venti „anni di ferri saranno esposti alla Berlina nella Piazza delle erbe „in questa Città per tre giorni consecutivi incominciando da mer„coledì prossimo. L' esecuzione incomincierà in cadaun giorno alle „ore dieci e durerà un'ora. Li condannati sono nelle Carceri Ci„vili. O l' onore ecc. Firmati Benvenuti m. p. — C. Protonotarj m. p.“ [1])

E la berlina durò fin oltre il 1840 e il luogo prescelto era sempre la *Piazza dell' Erbe.*

I rei venivano esposti per varie ore al ludibrio della plebe su d'una piattaforma eretta a piedi della colonna romana, dove si vedono tuttora le catene e le manette pendenti della pubblica gogna.

I nostri vecchi ricordano uno scrivano, un nostruomo, un capitano e la celebre Veronica, che vi fu esposta col cartellino appeso al collo avente la scritta: *per ruffianesimo.*

LA LOGGIA.

La nostra pubblica Loggia, in piazza dei Signori, non fu sempre aperta al pubblico.

Questo monumento storico dei più ragguardevoli, che servì alle radunanze popolari, alle promulgazioni delle leggi alle pubbliche aste, ai notari pubblici che vi tenevano banco nel Ciquecento, e più tardi alle esercitazioni delle truppe e anche ai cambiamenti di guardia — come accennano Angelo Diedo il veneto Provveditore all' epoca in cui egli vi fece praticare ristauro — per cui vi dovevano piantonar sen-

---

[1]) Arch. luog. — Atti del Commiss. gen. di poliz. Anno 1811 Fascic. XIV. N. 1736 (319—322).

tinelle a custodirla da disfacimento del suolo o da altri guasti che vi faceva il popolo, nei primi anni del secolo decimonono era rimasta chiusa.

Questa chiusura, arbitraria o comandata che fosse, non andò a versi del governo francese.

Ordinò questo, mediante il suo intendente Generale, che il podestà di Zara, il quale, a quanto sembra, ne teneva le chiavi e avendo sulla Loggia un sovraintendente la appigionava o la cedeva per uso di deposito di materiali morale, la riaprisse al pubblico.

„... *Osservo che da molto tempo la detta loggia si tiene chiusa* — scrive il De la Bergerie al podestà il cavalier Andrea Borelli — *e serve ad uso di magazzino. Improprio essendo tale uso* — a quei tempi l'intendente c'entrava dappertutto — *di un luogo* destinato *a tutto altro oggetto e che potrebbe* (questa è nuova!) *anche servire di Borsa per il commercio* (!) *la prego Signor Podestà, di rivolgersi all' amministrazione del Genio od a quell' altra qualunque che tenesse occupata la suddetta Loggia, e d' instarne l' immediato disgombro per restituirla alla primitiva sua destinazione.*

Non so quale effetto abbia ottenuto tale espresso desiderio dell'intendente francese. Senza dubbio, lo sgombero degli attrezzi del genio od altro che vi fosse depositato; ma la *borsa* ed il *commercio* restarono a Zara, e fino ad oggi, un mito. Che capi ameni, quei ragazzi francesi!

Anni sono, un nostro ricco, se non illuminato concittadino proponeva che la nostra storica Loggia venisse adibita ad usi di enologia e forse anche come deposito della Società per l'estrazione di spugne e coralli. Per buona sorte di stazioni enologiche ce ne sono in ogni cantina e di spugne, per fortuna, non se ne pescano più, altrimenti addio Matafari.

Questa povera Loggia, che già dal 1857 serve per uso di comunale pubblica biblioteca, non solo, ma per le elezioni comunali e del deputato al consiglio dell'impero, per sedute pubbliche del consiglio, per conferenze, per esposizioni artistiche e per l'estrazione della tombola, servì, fino anni fa anche per la pubblica vaccinazione, come

servì da pubblico dormitorio e anche per tempietto vespasiano, nella prima metà dell'ottocento.

Ma il patrio Comune ha già pensato nientemeno che di rimuoverne anche la biblioteca coi suoi quarantamila volumi e riattare la Loggia per uso definitivo delle tornate del patrio Consiglio.

Faccio voti che il Consiglio si raccolga ogni giorno e se occorre anche ogni notte. [1])

IL CASINO DI ZARA.

Pare che il *Casino*, già aperto in precedenza sotto il nome di *Conversazione dei varj* fino dall'anno 1753 in *Piazza dei Signori*, giusta Terminazione del Provveditor Alvise Foscari, e sussistente ancora all'epoca in cui il Cavalier Giacomo Concina nella descrizione del suo viaggio in Dalmazia nel 1804 ne fa menzione, fosse stato chiuso sotto la dominazione francese.

Nel febbraro del 1801 un *Casino,* in ogni modo è aperto senza dubbio, esistendo fra gli atti antichi del governo un *Avviso*, emanato dalla *Banca del Casino di Zara*, allo scopo di scoprire l'autore di un taglio inferto clandestinamente al panno del bigliardo. [2])

Nel settembre dell'anno stesso il *Casino* vive ma non vegeta, poichè la presidenza del detto *Casino* di Zara supplica *che l'autorità del governo si degni di far risarcire la Cassa della Società di quanto va creditrice da alcuni socî che andarono soggetti al vigor delle leggi locali, attesa la ostinata loro impuntualità*, e ne produce specifica nominale. [3])

---

[1]) Archivio luogot. degli atti antichi, N. 1971. Anno 1813, dell'Intendenza francese.

[2]) N.o 728. Anno 1801. Fascicolo III. Zara 12 febbraio.

La Banca di questo *Casino*:

Essendovi ritrovato un riflessibile taglio nel panno del Bigliardo appartenente alla Società, supplica che col mezzo della prima instanza venisse esternato pubblico Avviso per riconoscerne l'autore con promessa di compensare il denunziante con zecchini trenta (30) oltre la inviolabilità del segreto che gli si deve promettere. Con indossato si autorizza la Superiorità di Zara all'estesa e pubblicazione del Supplicato Avviso.

[3]) Anno 1801. Fasc. III. N.o 4668. Atti Arch. luog. atti antichi.

Nel 1806, colla venuta del Dandolo, troviamo varj caffè dove si tiene giuoco d'azzardo ma non si rinvengono accenni a un'esistenza di un *Casino* di nobili costituito come quelli dell'epoca veneziana.

Nel 1807 tornano, però, a galla le notizie ufficiali circa l'esistenza d'un *Casino dei Varj* nella nostra città e lo si rileva da un'istanza dalla *presidenza del Casino de' Varj* prodotta al governo nella quale essa ricorre affinchè *li Signori Rinaldi, Fanfogna, Agliardi* e *Pellegrini* siano obbligati al pagamento di Lire una mensile, *attesa l'unione*, in esso *Casino*, dell'*accademia Filarmonica.* [1])

Da quest'epoca sino al 1813 cessano le notizie ufficiali circa la esistenza di una tale società.

È appena nel 1813, appunto nel mese in cui l'Austria spedisce le proprie truppe a rioccupare la Dalmazia, che si trova un'istanza, diretta, in data 23 luglio, all'Uditore del Consiglio di Stato intendente della Dalmazia, con cui tredici dei principali cittadini di Zara chiedono il *placet* per poter *aprir un Casino nel locale in Piazza de' Signori, conosciuto appunto sotto il nome di Casino,* loro esclusivamente affittato dai rispettivi proprietarî, *e di già reso vacuo dall'antica cessata Società che l'occupava.*

Vi allegavano anche un esemplare delle *leggi regolamentarie* che dovevano dirigere la nuova Società da costituirsi.

Dai nomi dei componenti il comitato promotore si rileva che, colla soppressione del corpo nobile, il ceto dei mercanti, coalizzato con altri cittadini, un militare e un nobile, era allora in città il predominante, perchè il nostro *Casino* fu sempre il Palladio del fior fiore della nostra cittadinanza.

Tomaso Miletich negoziante, Giovanni Morovich altro negoziante, Doimo Nachich, pure del ceto dei ricchi mercanti, come Andrea Piovesana, come V. Costacchi, si uniscono al conte Giulio Parma, a Giovanni Giuseppe Filippi avvocato alla camera, Seismit, il capitano Marco Ballafusa, l'avvocato dottor Pietro Addobbati, A. Cernizza, Leonardo Dorchich, M. Teodorovich.

---

[1]) Arch. ant. luog. N.o 7372 anno 1807 Titolo XVII Rubr. 9 della Provveditoria Generale.

Questi tredici, che volevano continuare le tradizioni civili cittadine di sociabilità presentando un abozzo di statuto, lo facevano però in guisa incompleta e l'intendente restituiva a Tomaso Miletich il capitolare affinchè venisse completato, dovendovi esser indicato *lo scopo* e *il fine* della loro Società.

Ecco anche l'evasione:

N.o 4138. Zara 26 Luglio 1813.

Sul progetto annesso di aprire un *Casino* in Zara, due cose deve osservare il sottoscritto, una in merito e l'altra in ordine:

Quella in merito è che non si rileva dagli scritti prodotti quali sia veramente l'oggetto principale di questa Società. Gli articoli XII e XIII che parlano di giuochi, e di giornali non offrono un idea bastante dell'istituto, poichè potrebbero essere cose assessorie.

Quella in ordine si è che non può accordarsi lo stabilimento di qualunque si sia società senza che sia informato il Governo Superiore, e che non si ottengouo gli assensi di questo.

Nel resto le discipline proposte possono essere adottate al caso, colla sola avvertenza d'inibirsi i Giuochi d'azzardo ecc. ecc. e di dare un maggiore allargo all'articolo proibente le introduzioni di persone in Carnevale.

Fontanella m. p.

E i tredici riproducevano il regolamento della *nuova* Società del *Casino*, colle dichiarazioni richieste.

Ma ciò non bastava per la concessione. — In data 14 agosto dello stesso anno l'intendente si rivolgeva al podestà Borelli e gli scriveva così:

---

[1]) Quasi tutti erano anche proprietari di stabili in città. Il Morovich possedeva la casa in calle larga al civico 334. Il Nachich quelle godute tuttora dai suoi eredi. Il Parma quella in via Castello (ora del Seminario centrale) al civico 450. Il Filippi quella in calle del Duomo e in Piazzetta Marina tuttora di proprietà Filippi. Pietro Addobbati quella in Piazzetta Marina, ora dei padri gesuiti. Il Cernizza quella a S. Simeone al civ. 232. Il Teodorovich quella in via Canova al civ. 275.

„Signor Podesta! Alcuni abitanti di questa città si propongono „nell' accluso Piano di stabilire la Società del *Casino*.

„Io non trovo di rifiutare la mia approvazione ad un tale pro„getto e ciò tanto più quanto che mi figuro non sarà mai in caso la „società di cui si tratta l' ordine e la buona Polizia.

„Ella vorrà quindi, prendendo conoscenza della cosa, far parte di „questa determinazione ai signori sottoscritti nel Piano.“

Non consta da successivi atti ufficiosi se il *Casino* venisse ricostituito. Trovo però fra gli atti stessi un curioso insinuato prodotto dalla nostra Commissione di Pubblica Beneficenza.

LE SCOLTE DEL PORTO.

Volete sentire come veniva di notte sorvegliato il porto, all' epoca francese?

Il capitano Ballafusa, capitano del nostro porto, bacino custodito gelosamente e per chiudere il quale veniva tirata all' occorrenza una grossa catena che dal Casello di sanità marittima arrivava fino alla *porporella*, e da ciò prese nome anche la vicina *Porta catena*, era il sindaco, dirò così, marittimo. Il suo villino al Barcagno non conserva l' arma nobilesca della stirpe, chè è oriunda da Cattaro.

Ecco il documento:

N.o 567.

REGNO D' ITALIA
Zara li 19 Agosto 1809.
Il Sindaco, e Capitano del Porto
Al Signor Commissario Generale di Polizia
in Zara.

Ad onta della più scrupolosa ed esatta vigilanza in tutto ciò che riguarda la polizia di questo porto, e per mantenere l' ordine ed il buon andamento del servizio, nascono talvolta degli abusi che possono nuocere al servizio stesso, alla pubblica Sicurezza. Di notte partico-

---

[1]) Lettera al signor Maire di Zara, Archivio ant. luog. N.o 4138. — Anno 1819, dell' Intendenza francese.

larmente, dopo chiuse le porte e l'Ufficio Sanitario potrebbero aver luogo nel porto alcuni movimenti contrari alle discipline, e dannosi in ogni rapporto.

Ad oggetto di prevenir questi abusi, e d'impedire i disordini che succeder potessero io mi credo in dovere di proporle, Signor Commissario, alcuni mezzi, la pratica dei quali non potrà che produrre il bramato effetto.

Esservi dovrebbe continuamente all'Ufficio Sanitario un corpo di sei fucilieri con un basso ufficiale, giacchè v'è luogo pel loro ricovero. Dovranno questi invigilare con ogni diligenza affichè di notte nessuno si allontani dal suo bastimento, e non vada sotto qualsisia pretesto scorrendo il porto alcuna barca, toltone quelle che fossero destinate ad oggetti di pubblico servizio.

Un Capo posto dovrà tratto tratto nel corso della notte inviar due soldati lungo la riva della marina per osservare se alcuno si stacca dal suo bordo, e per arrestarlo al caso tentasse o di sottrarsi, o a non voler ritornare nel suo bastimento.

Siccomè però il Signor Comandante della marina animato da vero zelo ed attività spedisce notte tempo la ronda per fare le necessarie osservazioni e scoperte, così converrà che vi sia un segno d'intelligenza perchè questa ronda possa essere dal Capo-posto riconosciuta tanto nel sortire dal Porto, che nel rientrare. Si dovrà quindi non solo per tal motivo concertare col suddetto Signor Comandante, ma perchè anche alla ronda sia ordinato di arrestarre tutte quelle barche che riprovasse fuori del porto e ricondurle, non ascoltando alcuna scusa che fosse adatta per causa di pesca, od altro.

La guardia della Sanità non permetterà pure in verun tempo ai nuotatori di oltre passare la *Porporella*, e di trascorrer nuotando dalla riva la metà del porto, onde non prendano terra alla parte opposta, ed arresterà chi non volesse obbedire, mentre qualche male intenzionato con questo mezzo potrebbe fuggire, e sottrarsi alla pubblica vigilanza.

Perchè poi la guardia che sarà destinata all'Uffizio Sanitario aver possa il modo di recarsi, ove la chiamasse il bisogno, tanto per arrestar barche che volessero sortire dal porto, quanto per impedire

ogni movimento o disordine. Sarà d'opinione che di notte si facesse passare il barcagno alla fossetta della Sanità con due uomini (ai quali verrà dato un qualche compenso per la loro fattica) onde i soldati possano occorrendo imbarcarsi, ed eseguire il servizio.

I Coppani infine che trasportano i Signori Uffiziali di Marina al loro bordo dovranno approdare alla riva in faccia il Guarda-porto, e farsi riconoscere dalla Guardia, indicando l'oggetto del loro approdo.

Ai di Lei riflessi, Signor Commissario, assoggetto le da me proposte misure, perchè la sua autorità, giudicandole opportune, ne ordini l'esecuzione, ed osservanza.

Ho l'onore di protestarle il mio rispetto, e considerazione.

Ballafusa m. p.[1])

SALE DA BALLO.

I tempi erano difficili, nel passato secolo, e le autorità erano severe, in fatto di religione e in fatto di buon costume. Perfino per poter aprire una pubblica sala da ballo occorrevano tante formalità di legge che oggi sembrerebbero una favola.

Il 13 ottobre 1798, anno del nuovo governo austriaco in Dalmazia, certo Nicolò Cambiotti intende di aprire un salone dove i buontemponi della città possano far due salti, mangiando quattro castagne arroste inaffiate da una buona bottiglia di malvasia, ed eccoti l'autorità che esige ci sia un apposito permesso scritto.

Ma, pazienza il permesso, sentite il corredo di tutti gli altri crismi.

La relativa domanda deve essere dal Cambiotti presentata alla Superiorità di Zara, che è quanto dire al Tribunale di prima istanza. La Superiorità *accompagna* in giornata il *memoriale ad essa porretto*, prodotto dal Cambiotto, in unione di altri suoi compagni, per poter aprire una pubblica sala da ballo (e non si sa dove) *come costumasi in Fiume e Trieste.*

---

[1]) Archivio Luogotenenziale, atti del Commissariato Generale di Polizia. Numero 317, anno 1809, fascicolo V.

L' apertura di questa sala da ballo *alla fiumana* o *alla triestina* (o che a Zara non si ballava mai pubblicamente prima che ce lo insegnassero i triestini?) viene, dopo quattordici giorni, finalmente concessa, visto che la Superiorità accompagna il *memoriale* con favorevole opinione *riflettendo che la danza per se stessa è un onesto divertimento* (che non ha che fare col gioco della zecchinetta o colla *bianca e rossa) qualora sia diretto in modo che* non ferisca la pubblica tranquilità.

Nel conceder, però, il permesso al Cambiotti per tale apertura, la autorità politica non può far a meno dall' avvertire il supplicante, mediante la Superiorità, che *per conciliar sul proposito il tutto*, con li riguardi *dovuti alla religione*, esistere una legge dell' imperatore Giuseppe II, di data 17 gennaio 1781 che vieta i pubblici spettacoli nei giorni seguenti.

E questi giorni, che per poco non occupano tutto il calendario, sono *le feste di pasqua* (tutte e tre?) le *feste delle pentecoste*, le *feste di Natale* (quali?) il dì del *corpus Domini*, il giorno della *beata vergine Annunciata*, quello della *natività di Maria vergine*, il giorno *di santa Teresa*, i giorni 17 e 18 agosto, anniversario del defunto imperatore Francesco I, i giorni 28 e 29 settembre, anniversario della defunta imperatrice Maria Teresa, e finalmente nei giorni 22, 23 e 24 dicembre, ultimi dell' *advento*.

Fin qui andiamo bene. Sono giorni normali, ordinati da una apposita legge, risultano un po' troppi ma non si poteva escludere il giorno di santa Teresa, ch' era giorno onomastico della imperatrice Maria Teresa: era legge, bisognava chinare il capo.

Quello che poi reca stupore è lo strascico dei giorni cosiddetti *normali*. Il documento dice: *La Superiorità crede a proposito di aggiungere li giorni di san Simeone, di san Francesco e san Grisogono, come protettori di questa città.*

Che san Simeone e san Grisogono fossero, come lo sono ancora, nostri protettori, tutti lo sanno, ma a metterci in compagnia il povero san Francesco, escludendo poi san Girolamo e santa Anastasia, altri due fra i quattro protettori nostri, non è ben fatto e non la mi va

giù, e meno che, in quell' epoca i nostri protettori non fossero stati differenti dagli attuali.

L' affare poi dell' appiccicamento di questi altri quattro santi restrittivi è tutto trovata e tutto bontà della Superiorità nostra, decisione arbitraria a cui non so se oggi ci si addatterebbe senza reclamare.

State a sentire un po' adesso tutti gli altri divieti.

Reputa pure necessaria — dice il decreto — *una guardia militare per la tranquillità nell' accennato spettacolo* (?) *e per impedir il disordine, che potesse nascere per il concorso del popolo; come pure una figura ispezionata* (il commissario politico d' oggi) che presiedesse alla *guardia* (sembra la canzone della fiaba della *guardia* che *guarda* la *guardia*) *per mantenerla sotto la sua direzione; e per tenerla disciplinata* (ve l' ho detto!) *crede anco necessario che l' imprenditore dovesse nominare per la direzione dei balli altre due figure capaci alla direzione delli stessi, per le quali figure dovesse egli prestar un' idonea sicurtà* (e dàlli!) *per quei disordini, che potessero nascere per colpa dei direttori.*

Il Governo, prima di accordare il chiesto permesso, *accompagnato* (se non lo sapevate) *dal Tribunale di prima istanza*, esigeva che fosse fissato il luogo dove si voleva dar il ballo e il prezzo d' ingresso.

E così il consigliere Rinna vi apponeva finalmente l' *expediatur.*[1])

E adesso, poi, anche il Cambiotti poteva aprire la sua sala da ballo, con tutta la possibile libertà e tutela di tutte le giustizie, divina ed umana.

Ma di un' altra sala è curioso parlare ed è la grande sala di san Grisogono.

Questa sala, che esiste tuttora nell' antico soppresso Liceo, prima cenobio dei benedettini, vasto così da ospitarne ben ottanta, ora adoperata per gli esami del ginnasio italiano che ha sede in codesto antico edifizio, servì per varie feste cittadine, specie per darvi la gran festa da ballo in onore del Marmont.[2])

---

[1]) Archivio luogoten. Governiale num. 4168, anno 1798, fascic. V.

[2]) Vedi mia: Cronistoria del Nobile Teatro di Zara, pag. 44.

Nel 1810, il rettore del liceo di san Grisogono, padre Aleardi scrive, in data 7 febbraro, all'auditore intendente della Dalmazia, pel motivo che avendo intenzione di dare una festa da ballo, nella grande sala di detto liceo, i *signori aiutanti del generale Montrichard*, egli si sarebbe trovato in obbligo di allontanare, pel giorno destinato al ballo, i giovani convittori del liceo, essendo inconciliabili le discipline alle quali egli deve sorvegliare, con ispettacoli cosiffatti.

L'intendente risponda indicando dove egli avesse divisato di collocare i convittori, e se possa, il governo, viver tranquillo riguardo alle persone che avrebbero custodito i giovani alunni, non appartenendo tutti a famiglie qui domiciliate.

Si avrebbe dovuto scrivere anche al generale Montrichard, facendogli riflettere *quanto disordine* apporterebbe ad un liceo-convitto *la celebrazione, nei suoi recinti, di una festa da ballo.* Certo, *nè in Italia, nè in Francia*, concludeva l'intendente, *si andrà a disturbare la quiete d'un luogo consacrato alle scienze,* e non ha torto, il rettore, di togliere i giovani dal liceo.

La piccola lotta fra il nostro *messer Baccello* e il *Mautlandry* non si sa come sia andata a finire. [1])

LA CHIUSURA DELLE BOTTEGHE.

Anche per la chiusura degli esercizî nei negozî pei giorni di feste di precetto, si trovano, sotto la Serenissima, appositi divieti. A titolo di curiosità eccone uno, del 1731:

Il Conte di Zara Antonio Marin regola, colla Terminazione 15 Aprile 1731, l'esercizio delle botteghe nei giorni festivi, cioè:

Che in tutte le Festività di Precetto tanto Universale, che particolari di questa Città siano di qualunque genere di Negozianti et artisti tenute continuatamente chiuse le Botteghe e le porte di esse sin doppo l'ore ventiquattro senza che possano aprirle sotto qualunque pretesto a riserva di quei soli, che non l'avessero altro ingresso per

---

[1]) *Sala da ballo a s. Grisogono.* Tit. 12, rubr. 6, N. 125 dell'Intendenza francese. Archivio luogot.

entrare, et uscire dalle loro abitazioni, ai quali per li soli instanti del bisogno resta permessa la libertà del passaggio senza che possano estendersi all'esercizio del trafico, accordando unicamente alli speciali di Medicine, Pistori, Barbieri, et Osti il tener aperte le sole porte delle loro Botteghe come professioni neccessarie al comodo et alimento de Sudditi, dai quali però, come da tutti gli altri dovrà rigorosamente osservarsi la pratica di tener continuatamente chiuse esse Botteghe, e porte nel Santissimo giorno di Natale, nella Domenica di Assunzione, et in quella delle Pentecoste, non meno che nelle Festività principali della Beata Vergine, restando in detti Venerabili giorni espressamente vietata ogni natura di traffico, e Negozio e per conciliare possibilmente i riguardi del Servizio Divino col comodo de Suddetti, specialmente poveri della Città, e distrettuali, incarichiamo li Signori Giusticieri attuali e loro Successori in Carica a formale un esatta e distinta nota di tutti quelli che hanno botteghe di Drapparia e Commestibili, come pure dei Fiumani che vendono tellami, di aprire in cadaun giorno festivo distribuitamente. Quello che vendono Sale, Tabacco e Polvere, siccome hanno nelle loro botteghe altri effetti cosi non potranno tenere apperte, se non nei soli giorni che gli saranno destinati pel rottolo.

Tutti quelli che si faranno lecito di Contravvenire alle presenti nostre Ordinazioni, s'intenderanno incorsi nella penna di Ducati 25. [1])

DIVIETI PER LE BETTOLE.

Ma se negli ultimi anni della veneta repubblica stavano maluccio quelli che volevano divertirsi in balli e festini mascherati, stavano peggio i poveri bevitori nelle pubbliche bettole.

Sentite, un po', questo proclama del Foscari, che è del 1780:

Noi Alvise Foscari, Per la Serenissima Repubblica di Venezia. Provveditor Generale in Dalmazia, ed Albania.

Le Bettole, o sian Botteghe a vendita di Vino, e commestibili cotti, aumentatesi da pochi Anni osservabilmente in questa Città con

---

[1]) Libro V delle *Ducali e Terminazioni*. Carte 167. Archivio luogot.

danno delle Arti, e dell'Agricoltura, donde si sottrano le mani destinate al lavoro alletate dal natural agevole profitto di tal Commercio, che la malizia per vie indirette fa poi rendere vieppiù lucroso; si ravvisano a fomento della tendenza che hanno li soldati all'ubbriachezza, e dalla viziosa gozzoviglia delli Morlacchi, che per affari propri o Pubbliche esigenze concorrono giornalmente in Città: quindi però dal provido zelo dell'Eccellentissima Inquisitorial Magistratura in Provincia, in vigor di sua Terminazione 30 Decembre 1748, restarono affatto chiuse esse Bettole, e proibirono per l'avenire l'esercizio. Tolleratosi in progresso l'uso di alcune poche a comodo della povertà si è ora reso quasi neccessario, sempre però in discretto numero, acciò la Truppa del Presidio, che per recenti Pubbliche Sovrane ordinazioni non può offerir più Bettolini nei Quartieri, possa trovar pronto luogo, che soministri alimento ai suoi Individui.

Verificatisi però nei decorsi Mesi vari notturni furti con rottura di Botteghe di Negozianti, e lesione delle Case dei Cittadini a sensibile detrimento di oneste persone, e comune inquietezza; si venne a liquidar da Inquisizione praticatasi nella Nostra Cancelleria il fatto a colpa di alcuni Soldati sottoposti a castigo, che ebbero stimolo a sì turpi azioni dal ricovero, e assistenza ritratta da Bettolini ciò che ha dimostrato alla vigile nostra sollecitudine, che l'Articolo delle Bettole, che abbraccia interessanti rapporti di Società, e buon servizio esiga di esser posto a disciplina, arrestando con eficace provvedimento gli abusi, e le corruttelle introdotesi nella materia.

Estese per tanto le applicazioni Nostre, e prese informazioni da esperti, e probi Cittadini, coll'oggetto d'instituire sistema rispetto alle Bettole colla presente Terminazione, e coll'Autorità della Nostra Primaria Carica prescriviamo, e comandiamo come segue:

I°. Per gli esami fatti, atteso il diritto, che godono li proprietari delle Vigne di poter vender a minuto nelle proprie Caneve in Città il Vino delle loro Rendite col pagamento del Dazio Spina, abbiamo riconosciuto che dodici Bettole situate proporzionatamente nelle varie contrade della Città possano essere sufficientissime a somministrar il vitto alla Truppa del Presidio, alli Marinari de' Pubblici Legni, Plebe, e Forastieri di tal categoria, perciò statuimo, ed espressamente coman-

diamo; che le Bettole, o sia Botteghe a Vendita di Vino, e Commestibili cotti in questa Città non abbiano ad eccedere dal numero di dodici.

II°. Importante poi rendendosi per il buon costume, e a rimozione d'inconvenienti, che queste tali Bettole siano situate nelle strade principali, e battute, e nessuna possa aver corso in luoghi, e corti recondite; si decreta, e precisamente si comanda: che non possa per l'avvenire esser accordata Licenza ad alcuno per aprir Bettola nell'interno del Borgo, nelle calli nascoste, e non frequentate di San Vido, e di San Dimitri, nè in quelle dette del Pozzetto vicino a Porta Marina, in pena di essere a ogni instanza, che si portasse alla Primaria Carica immediatamente chiusa, con la confiscazione di quanto rinvenisse nella Bettola stessa, che sarà applicato a beneficio delli Bassi Ministri, e Bassi Officiali, che ne facessero l'esecuzione.

III°. Per garantire poi la Popolazione dalli danni che possono derivar da furtivi latrocini, che per lo più vanno ricoverati nelle Bettole, chi vorrà esercitar tal Commercio, ed esser compreso nel numero delle dodici, che devono susister, debba nel competente Offizio Pretorio offerir idonea Pieggiaria di Zecchini Cento da esser riconosciuta dall'Eccellente Avvocato Fiscale della Città, per assicurar l'onestà delle di lui procedure, e che non sarà per ricever, o tener nascosta robba furata, o effetti, che gli venissero esibiti da persone, che per la loro condizione si manifestano nell'impotenza di aver mobili di sopravanzo. Scoprendosi qualche Bettolino reo di questo Articolo, dovrà il lui Pieggio esser astretto con Sumarie esecuzioni al Pagamento di Zecchini Cento, dalla qual Summa redintegrato prima che avesse patito il furto, che s'investesse di azione, sia il rimanente diviso in due parti, una a disposizione del Nobile Huomo Co: pro tempore, e l'altra sarà applicata a Benefitio delli Pozzi, e strade Pubbliche di questa Città.

IV°. Otto giorni doppo la pubblicazione della presente s'intenderanno sospese, e affatto chiuse le Bettole, che s'attrovano in esercizio, ed in questo periodo l'attenzione benemerita del Nobile Huomo Co: sarà per prestare li lodevoli suoi studi per accordar le Licenze per dodici Bettole distribuendole proporzionatamente in ogni contrada nelle strade aperte, e frequentate, previa sempre la Pieggeria sopra

accennata; al di cui zelo, e dei N. N. H. H. di lui Successori resta raccomandato il pontuale adempimento delle prescrizioni di questa Terminazione. Li Cancellieri Pretori, la cui puntualità pure dovrà rispondere alla Carica Primaria scoprendosi alterazioni al presente sistema circa Bettole, vengono incaricati nell' assumer l' impiego, e ogni altra volta che lo trovassero neccessario, di portar a riflessi dell' Illustrissimo Slgnor Co: la presente Terminazione per uniformar le relative ordinazioni.

V°. Chiunque li sarà lecito aprir Bettola senza Licenza cadi sul momento nella pena di doversi confiscar quanto vi fosse nella di lui Bottega, che si assegna in premio al basso Ministero Pretorio, o alli Tamburi, che cogliessero, o denunziassero il Contraffattore, quale in oltre fù pena di Carcere, o Galera.

Li Magnifici Consiglieri, e li Spettabili Procuratori Rappresentanti li Corpi di questa Fedelissima Città interessati come sono alla Polizia che si contempla, invigileranno essi pure a loro onore per la pontual osservanza delli preseritti Capitoli, e scoprendo per avventura abusi nel proposito potranno prodursi all' Ordinaria Rappresentanza, o alla Primaria Carica per opportuni compensi.

La presente, riportata che avrà la Sovrana approvazione dall' Eccellentissimo Senato sarà accompagnata al Nobile Huomo Co: di Zara per il Suo Registro, e pubblicazione, e si esibiranno esemplari alla Brigata delle Milizie onde renderla universalmente nota per la dovuta osservanza. [1])

Zara 24 Aprile 1780.

Alvise Foscari III Provveditor Generale in Dalmazia ed Albania.

Giacomo Mercati Cancelliere m. p.

LE FRITTELLE.

Anche le venete frittelle si buscarono il loro decreto.

Un *proclama inibitivo la facitura delle fritole* si legge nel libro VII delle Ducali e Terminazioni emanate dal veneto provveditore Marco Balbi, il 9 gennaro 1796, more veneto.

---

[1]) Archivio luogot. Libro I dei *Proclami veneti*. Stampa N. 30 della III suddivisione.

Sembra che, a quei tempi, causa la penuria dell'olio per la scarsa sua produzione, il veneto governo intendesse di limitarne il consumo pubblico, modo per cui il provveditore d'allora credette necessario di emanare un apposito divieto che ne scemasse lo sperpero, in vista anche dell'abuso che si faceva nella confezionatura delle frittelle.

Ecco il proclama:

„Mentre le nostre sollecitudini si rivolgono ad approvigionare questi fedelissimi sudditi delle quantità d'Oglio occorrenti a diuturne essenziali loro esigenze nelle attuali difficili circostanze riconoscendo pregiudiziale il consumo che trae seco la tanto diramata facitura di fritole, col presente Proclama ordiniamo:

che da ora innanzi non sia lecito a chississia di far fritole a vendita in pene tanto a chi ne frigesse, quanto a chi per avventura ne comprasse per rivenderle, oltre alla loro immediata fissazione di lire venticinque, moneta di Dalmatia, ed altre afflittive ad arbitrio nostro.

Il presente sarà pubblicato ne' luoghi soliti e con le consuete formalità per la dovuta sua esecuzione.

Zara 9 genn.o 1796 m. v. [1])

S'avvicinava la quaresima. I sacri digiuni e il non meno sacro mangiar di magro erano una severa imposizione della nostra santa madre chiesa, e le *fritole* assorbivano troppa, dirò così, materia prima per il benessere corporale dei popoli e relativo ristoro delle anime.

Non c'era festa, pubblica o privata, in cui le popolari frittelle non innondassero del loro profumo le piazze nostre e le case, dalle più ricche alle più povere. Il costume era veneto, e chi ricorda la famosa festa della beata vergine della salute, celebrata a Zara con grande pompa, per non dir delle altre molte festività, saprà che le *fritole* costituivano, pel popolo, quello che oggi per le classi popolari è tuttora un *dolce* e *oleoso* ricordo.

Nella vigilia di santa Anastasia, nella vigilia del Natale, in quella dei santi e in poche altre solennità della chiesa perdura anche oggidì tale uso, oggidì limitato quasi esclusivamente al popolo od a quelle

---

[1]) Ducali e terminazioni di Marco Balbi, anno 1796, carte 60.

famiglie borghesi in cui le nostre antiche costumanze non sono ancora del tutto dimenticate. [2])

IL TEMPO SACRATO.

Più severo di Giuseppe II fu l'imperatore Francesco I, in fatto di proibizioni di spettacoli, balli e musiche da ballo.

Nel 1826, il tempo così detto *sacrato* ottenne, mercè la notificazione che segue, ben più ampia larghezza:

NOTIFICAZIONE.

Sua Maesta Imperiale Reale con Veneratissima risoluzione dei 19 Agosto decorso si è degnata di prescrivere, riguardo al tempo sacrato quanto segue:

Io voglio che il così detto tempo sacrato si osservi dall'Avvento fino alla festa dell'Epifania inclusivamente, e dal principio della Quaresima fino alla prima Domenica dopo Pasqua inclusivamente.

Nè balli, nè musiche da ballo, dovranno esservi in tutte le feste di precetto, nelle quattro tempora, nelle vigilie di rigore che precedono le maggiori feste fra l'anno, nei Venerdì e nei Sabati ad ora usitati, cioè nei giorni 22, 23, 24, 25, Dicembre, in quello delle ceneri, dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica delle Pentecoste, nel giorno del Corpus Domini, nella Festa dell'Annunziazione, ed in quella della Natività di Maria Vergine.

Del resto, il volere da me qui espresso dovrà valere per minimum, in modo che se in alcune Provincie fossero sussistenti per particolari motivi delle restrinzioni maggiori, debbano anche queste essere osservate.

Riguardo alle sospensioni del teatro per lutto di Corte saranno osservate le vigenti prescrizioni.

Inoltre riguardo al luogo, al tempo ed alla durata dei divertimenti si deve ossservare quanto segue:

---

[2]) A Venezia, fino dal 1531 erano stati istituiti i Provveditori *sopra olii*, i quali dovevano procurare di mantener l'abbondanza degli olii nella città, regolarne i prezzi, e curare la esazione delle gravezze imposte sull'ingresso e sulla uscita degli olii stessi. I Provved tori erano tre e niuno patrizio poteva dispensarsi da quest'officio, sotto pena di pagare ducati cinquecento. (Cfr. Mutinelli: Lessico veneto, p. 330).

1.° Balli mascherati, Ridotti, Cavalchine potranno per regola aver luogo soltanto nella Città di residenza ed in quelle Provinciali, solamente dal giorno dopo l'Epifania sino al martedì del Carnevale inclusivamente, e solo in via di eccezione e dietro speciale permesso, potranno aver luogo in qualche altra grande città, ed in qualche altro giorno non compreso nell'indicato periodo.

2.° Le musiche da balli, e gli spettacoli sono vietati dal 22 fino al 25 di Dicembre, nel giorno delle Ceneri, dalla Domenica delle Palme sino alla Domenica di Pasqua, nella Domenica della Pentecoste, nel giorno del Corpus Domini, e nelle feste dell'Annunziazione e della Natività di Maria Vergine.

3.° Le musiche da balli, tanto per balli pubblici, quanto per privati, sono vietate in tutto l'avvento e nei seguenti giorni fino all'Epifania, in tutta la Quadragesima, e nella susseguente settimana sino alla prima Domenica dopo la Pasqua inclusivamente, in tutte le Vigilie; nei Venerdì e Sabbati di tutto l'anno.

4.° Le musiche da balli, e gli spettacoli dovranno incominciare un ora dopo i Vesperi, e la Benedizione del dopo pranzo, e quelli che vengono tenuti avanti alle Vigilie, avanti ai Venerdì, ed alle Vigilie e feste di pieno precetto, non debbono durare oltre le dodici ore cioè oltre la mezza notte.

A quanto possa estendersi la durata dei divertimenti nei giorni, oltre che i suaccenati, deve essere specialmente stabilito dalle Autorità, ed indicato anche nel permesso per questo accordato.

Questa veneratissima Sovrana risoluzione si porta a pubblica conoscenza dietro le disposizioni dell'Eccelsa i. r. Aulica Cancelleria Unita pervenuta con Dispaccio 24 Agosto decorso Nr. 24337-3248 per l'imancabile osservanza.

Zara 10 Ottobre 1826.

Il Barone De Tomassich Governatore.
Giuseppe Nobile di Weingarten m. p.
Dottor Nicolò Giaxich Imperiale Regio Consigliere di Governo m. p.[1])

---

[1]) Archivio Luogotenenziale „Fascicolo XX. delle Stampe" prima Raccolta Nr. 1578. Luogot. Nr. 19015-4124.

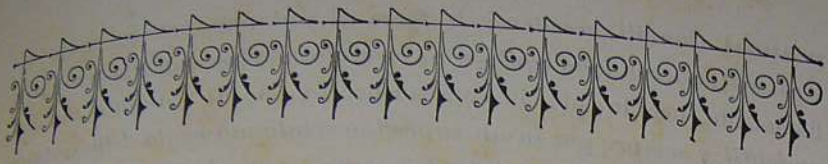

GOZZOVIGLIE FESTIVE ED AGAPI FUNEBRI

Noi Giovanni Battista Loredan, Nicolò Erizzo e Sebastiano Molin, per la Serenissima Repubblica di Venezia Sindici Inquisitori in Dalmazia et Albania...

Questi tre castigamatti, mandati in Dalmazia, nel 1748, a scovare il marcio, lasciato dai precessori, fra tante altre brutte usanze e costumanze ed abusi, coonestati perfino dai Conti e dai Capitani, che spadroneggiavano da pascià, trovavano anche quella delle crapule, che in guisa assai smodata, si tenevano dagli abitanti del nostro circondario e, specie, fra i morlacchi, nelle grandi solennità famigliari di feste per onomastici, nozze ed altre crapule, che ora minuziosamente vedremo.

A soffocare tale omerico atteggiamento dei nostri villici del montano, e intendendo, dice il proclama, *a vantaggio dei popoli di questa provincia* di togliere e *sradicare* — sì ingenuamente e paternamente si esprimono — tale *rovinoso invalso costume*, i Sindici emanano un Proclama a stampa, approvato con decreto del 16 luglio 1749 [1]) dall' eccellentissimo Senato veneto con cui si stabilisce che, siccome — *le Solenità consuete celebrarsi da Morlachi negli Anniversari del nome che portano, nelle occasioni de' Sposalizij, delle celebrazioni delle Messe novelle, de' Mortorij, delle Paci, e delle Sagre degenerarono nella presente scostumatezza in Crapule rilasciate, in dis-*

---

[1]) Stampato per li figliuoli q.m Antonio Pinelli, stampatori ducali. — Arch. luogot. degli atti antichi. Fascic. I delle Stampe, I raccolta, N.o 62.

pensioni Conviti eccedenti le forze di cadanno, ove, in mezzo all' ebrietà si accendono contese, Si risvegliano risse sopite, e terminano finalmente per lo più in conseguenze funeste *di scandali, tumulti, omicidij, e sempre poi in un superfluo scialaquamento delle sostanze che porta l' esterminio totale delle pur tropo abbattute Famiglie...* così fanno intendere e sapersi pubblicamente che sia e s' intenda in avvenire *intieramente vietato* il celebrarsi *da chi si sia in alcun luogo di queste Provincie agli Anniversari del Nome di chiunque si voglia grado e condizione egli sia*, onde non ardisca alcuno in Casa propria o in altri luoghi *ricevere, convitare, o trattare* per detta occasione *Persone di alcuna Sorte, ne Parenti, nè Amici oltre gli soliti Domestici giornalieri comensali.*

Il divieto come si vede è draconiano, e colpisce il morlacco in tutto quanto egli ha di più sacro; il mangiare, il bere e l' ubbriacarsi.

Togliere al morlacco la gozzoviglia è, diffatti, come togliergli la seconda sua vita. La celebrazione dell' anniversario del proprio nome *(kerstno ime)* che dura, per lo più, *tre giorni consecutivi*, fa sperperare al mortacco, in pochi giorni, la provvista bastante alla sua famiglia per l' *intero* anno. Vedremo, più oltre tutto ciò dettagliatamente, in un rapporto ufficiale del commissario Ljepopilli, riferibile al circolo di Cattaro durante l' anno 1824.

Ma vengono, poi adesso, le proibizioni delle gozzoviglie anche nelle commemorazioni dei morti e nelle veglie ai defunti:

Vietate stessamente le unioni e riduzioni per le annuali commemorazioni de' Morti con le solite Crapule, e tripudij, potranno solamente nelle occasioni deli abiti giornalieri ridursi li Parenti più prossimi in numero più ristretto secondo le Famiglie nel solo giorno de' Funerali per Supplire alli dovuti essercizij di Cristiana Pietà incompatibili sempre con le occasioni de' sconcerti, e de' Scandali.

I defunti hanno, infatti, tuttora, uno speciale trattamento *uti* libazione, che qui risparmio di descrivere per brevità (e un pochino anche per decenza).

Nei banchetti, non dirò quando il corpo è satollo, ma quando l' otre è pieno, il morlacco agisce come l' antico romano, si pone le

dita nella gola. Ci sarebbero poi, a questo proposito, da toccare molti argomenti e sulla forza della superstizione e sulla speculazione ingorda di chi faceva del morlacco, semiselvaggio e feroce, un cultore dei riti funebri di primo ordine, da degradarne persino gli eroi d'Omero, di buona memoria.

In occasione, poi, di messe novelle, la cosa assume un *diapason* alquanto diverso.

Interviene, in codeste, diremo, *agapi sacre*, anche il parroco, il qual parroco viene costretto a fare ciò che fece il santo re David, che, come tutti sanno, saltò, ballò, e pigliò delle sbornie bibliche dinanzi all'arca sacra dell'alleanza per far piacere al suo buon popolo:

La stessa moderazione si prescrive anche alle occasioni tutte della celebrazione delle Messe novelle, delle Nozze, ed in quelle dello stabilimento delle paci, in alcuna delle quali non potranno intervenirvi, che li Parenti più prossimi da parte de' Contraenti, e de' Religiosi celebranti, nè possano poi sotto qualunque color, o pretesto da chi si sia continuarsi li Convitti, e trattamenti che per quel giorno solamente, in cui seguiranno, onde con li riguardi della Commune soddisfazione de' Popoli in simili giornate si concilijno quelli del risparmio delle sostanze malamente, e superfluamente gettate, e quelli pure della moderazione e della quiete anche in questi casi dalla Publica volontà espressamente prescritta...

Chi dei miei benigni o maligni lettori ebbe la, diremo, fortuna di assistere a qualcuna di tali baldorie in qualche villa del nostro montano, saprà benissimo come vanno trattate queste faccende del ventre.

Non è concepibile, in tempo di sagre, il concetto del capretto, dell'aquavite, dell'aglio e della cipolla, consumati in altro posto che non sia dinanzi alla chiesa, eppure il proclama proibitivo va ancora più avanti, e vieta le baldorie in occasioni di sagre, le libazioni e le scorpacciate sul sagrato delle chiese:

. . . Nell'occasione poi delle Sagre onorarsi dovendo le giornate consecrate al Culto di Dio Signore, e dei suoi Santi con la dovuta Venerazione, e detestabile essendo l'abuso di convertirsi la divozione in profani Baccanali non solo, ma in eccessi abomine-

voli di Crapule viziose, e indecenti in faccia alla Chiesa medesima con scandalo, e cogli esposti pericoli di sconcerti, di risse, e con indecoro della Religione... vieta pure rigorosamente a chiunque il portare *commestibili d'alcuna sorte, e vini, o altre bevande in alcun luoco, ove si celebrassero le sagre suddette,* e *sotto alcun colore o pretesto* il *trattenersi* a *mangiare* e *bevere in essi luoghi,* e dopo le funzioni debbano tutti *restituirsi alle proprie abitazioni.*

Questo curioso Proclama, che vuol far del morlacco un alunno di liceo, è anche alquanto ingenuo, e la pena comminata ai contravventori che *o per uso particolare o per trattare altre persone,* o per *vendere* sulle sagre o sulle strade o in case private o per *dispensar* vini o altre bevande o commestibili, oltre alla perdita della roba, dovevano venir puniti con *bando, prigione, galera* ed altre allegrie, fa pensare a quanto la severa repubblica *voleva reprimere* e a quanto *non potè mai venir represso.*

I *colonnelli,* i *sardari,* i *capitani delle ville,* i *karambassè,* i *capi dei contadi,* che, al primo odore di una contravvenzione a detto Proclama, dovevano denunciare i rei *alli rispettivi rappresentanti,* pappandosi la metà dei *venticinque Reali* comminati per la multa, potevano giovare, se non altro, a far ottenere qualche risultato felice, poichè questa multa andava divisa fra il denunciante e il *panduro* che avrebbe praticata l'esecuzione; ma ebbe essa, mai, effetto, tale misura repressiva della veneta repubblica?

Nel 1782, sotto la reggenza di Paolo Boldù, torna a galla, come vedremo, il divieto consimile. Proclami, editti, divieti, terminazioni, decreti.... Gride! Niente altro che *gride!*

Ma le *gride* dei tempi veneti sono come le tariffe famose del Ferrer, di cui parla in guisa così buffa il Manzoni, e credo, con lui, che *l'autorità, disanimata* (se non ammaestrata) dalla inefficacia di que' suoi rimedj, *e sopraffatta dalle cose, le abbia* — proprio come dice lui — *abbandonate al loro corso.*

A me basta l'aver trovato, nel proclama dei tempi veneti, un cenno alla vita del morlacco *d'allora,* che, del resto, non è in nulla dissimile da quella del morlacco d'oggi. — Dal 1749 al 1911 non si procedette di un passo! Intendo *nè in peggio* nè *in meglio;* e l'opi-

nione espressa dal leggendario Provveditore nostro, Vincenzo Dandolo, sui morlacchi, che li metteva *al di sotto di quasi tutti gli altri popoli della terra*, aveva, almeno, un palliativo in quell'altra sua asserzione che *il morlacco* aveva bisogno *di un governo amico e paterno veracemente che gli prepari una sorte migliore.*

Dandolo reclamava *buoni parrochi*, voleva trarre il morlacco (ahimè!) *dalle mani degli usurai*, voleva farlo *lavorare con assiduità* e voleva fosse *istruito* sugli *effetti funesti che gli derivano dalla gozzoviglia e dalla dissipazione.* Scusate se è poco! Ma, anche il buon Dandolo non ebbe tempo da far cangiar natura al morlacco! Egli aveva sulle spalle la rigenerazione della provincia tutta, ed era già troppo! Pel morlacco ci pensi Domineddio!

Un raccoglitore di dati statistici della nostra provincia notò che in Dalmazia si conservano ancora le *ventisette* feste, dalle quali la chiesa da molti anni ha dispensato *tutto l'orbe cattolico.* Oltre a queste, dieci di più ne osserva il nostro popolo. Sottraendo *trentasette* giorni in un anno al lavoro, quante braccia non si perdono alla produzione! E quanto danaro non va sperperato in gozzoviglie, quanta forza in immoralità, quanto sangue in risse ed omicidî! Da calcoli esatti risulta, anzi, che il nostro agricoltore non lavora la campagna che soli sei mesi dell'anno. Eccone il computo. Le feste di precetto indispensabili sono *sessantotto;* le feste ulteriori conservate in Dalmazia e alcune proprie della nostra provincia, sono *trentasette.* Le gozzoviglie di nozze od altro, in termine medio per ogni adulto, i tripudî per onomastici, santi protettori, in un anno *quarantadue;* venerdì sottratti al lavoro *cinquantadue.* Totale *centonovantanove* giorni di inoperosità.

Il povero Brottmann, che fu direttore degli officii d'ordine al governo di Zara, nel pubblicar tale statistica nella sua opera *Memorie politico-economiche di Trieste, Istria e Dalmazia*, stampata a Venezia nel 1821, non avrebbe pensato che nel 1911 si sarebbe rimasti ancora in tale stato di coma, a proposito di feste villiche.

Ma esaminiamo, ancora un momento, codeste terminazioni venete per conoscere in esteso tali usi e in che cosa veramente consistessero.

Anche il provveditor Paolo Boldù, come dissi, volle dunque togliere gli abusi delle *caramine* (sic) e delle *brastine* (sic) e una *terminazione* del 28 febbraro 1782 ne stigmatizza gli abusi invalsi nelle nostre campagne. [1])

Le gozzoviglie ed agapi sacre del contado di Zara riuscirono un osso duro anche per questo nostro proconsole.

Ecco la terminazione:

„Noi Paolo Boldù per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditor Generale in Dalmazia et Albania.

Dannato dalle Leggi, massimamente al ben essere e governo delle Scuole Laiche, l'uso dei Pranzi a spese delle medesime di pessima introduzione come sono pur quelli delle Braschine [2]) praticati per turno dalle Confraternite Religiose del Litorale di questo Contado, et ai Scogli, e così i pranzi di commemorazione, o sollenizzamenti de' Santi, che fanno alcuni Capi di Famiglia, o individui Rustici, dal qual mezzo trovano uno sfogo alle proprie viziose inclinazioni d'un disordinato soverchio consumo, e patimento delle famiglie, all'oggetto di porre argine al grave disordine, col tenor del presente publico Proclama, si fa intendere e sapere:

„Che de cetero non abbiano sotto qualunque causa, o pretesto ad aver luogo essi dannati pranzi a spese delle Scuole Laiche instituite in qualunque Città, Borgo, o Distretto di questa Provincia, onde tolto radicalmente quest'uso aborrito non sieno fra le crapule e il Vino malamente consumate le rendite delle Scuole medesime, ma s'impieghino negli usi pij, alli quali sono destinate, e non possa parimenti effettuarli qualunque privato individuo delle Scuole stesse a proprie spese, che ritornano sempre in agravio, e impoverimento maggiore delle famiglie.

Egualmente verun capo di famiglia villica, o individuo potrà far essi pranzi di commemorazione, o sollenizzazione di Santi in pena di essere severamente corretti in caso di contrafazione, e saranno pur

---

[1]) Ad num. 9209-1788 ex 1848 del 26 aprile, num. 4413. — III. Arch. luogot.

[2]) Delle *braschine* si occupò anche il nostro lunario *Il Dalmatino*, per l'anno 1895, a pag. 39.

soggetti alla pena medema i Capitani et altri Capi della Villa, se non li impedissero, o anche mancassero di portarvi le pronte notizie.

Lo stesso assoluto divieto si fa alle Religiose Confraternite accennate delli pranzi detti Braschine, e della somministrazione della *podputina, (poputbina)* o sia provvigione di viaggio che sconcerta il Stato del Religioso obbligato per turno, e riesce di spoglio e disordine maggiore delle famiglie, che risente gravemente di conseguenza, in pena di responsabilità grave, e di correzione, alla quale sarà soggetto pur il Capitanio della Villa o Luogo in cui si raccogliessero li detti Religiosi, se non si prestasse ad impedire gl' accennati rovinosi pranzi, o mancasse della pronta partecipazione a quella carica, ed alle rispettive Rappresentanze delle Marine e frontiere indistintamente. E perchè il presente Proclama nostro riportar abbia la dovuta integra e costante esecuzione dietro alla pubblicazione ove occorre, sarà intimato a Capi delle rispettive Scuole di cadaun Luogo della Provinzia, così a quelli di tutte le altre Confraternite, o Laiche, o Religiose, e per i Capi di famiglia, o individui Rustici dovranno i rispettivi Parrochi delle Ville ogni primo del mese ripubblicarlo dall' altare, onde non si possa fingere inscienza, et abbia fondamento la Carica di deliberar quei castighi che ricercasse la colpa, e la necessità dell' esempio e freno, dovendo essere trasmesso in autentico esemplare alli rispettivi N. U. Rappresentanti etc.

Zara, li 28 febbraio 1782".

Nel 1802, il conte di Goess emana una circolare alle cesaree regie Superiorità di provincia (ch' erano gli odierni Capitanati distrettuali) con la quale egli le eccita a prendere *misure efficaci per togliere* gli abusi *nelli lussuriosi conviti in feste famigliari dei morlacchi;* [1]) e appena nel marzo dell' anno successivo la Superiorità di Knin, *in ordine al decreto dell' eccelso commissario aulico* riferibile alla repressione dei dispendî nei conviti rustici, risponde *non potersi frenare* tali scialaqui, specie in quelli di rito greco.

Vengono *obbligati* essi *dai preti a perseverare in quelle costumanze la cui abolizione porterebbe il crollo sensibile ai loro*

[1]) 2030, del 14 dicembre 1802 (arch. luog.)

interessi (dei preti) *che sanno cogliere dalla rustica idiotagine.* [1])

La Superiorità di Knin, cui erano unite a quei tempi anche le funzioni di un regio Tribunale, così si esprime:

„Eccelsa Ces.a Reg.a Aulica commissione per la Dalmazia.

In obbedienza al rispettabile Decreto di Essa Eccelsa aulica Commissione num. 2030, del 14 Decembre decorso, ha la Superiorità circolati li più efficaci eccitamenti, perchè siano dismessi i lussuriosi conviti che veramente furono, e sono sempre di danno notabile e di desolazioni talvolta delle rustiche famiglie, specialmente negli anni calamitosi di scarso raccolto, come fatalmente lo fu il passato.

Vuol porgere la Superiorità questo riscontro per rassegnare assieme ad Essa Eccelsa Commissione che quanto facile riuscirà il corrispondente essendo fra quelli di Rito Latino mediante cooperazione della Superiorità le Religiose insinuazioni e morali de' Parrochi, altrettanto sarà difficile fra li greci, i di cui Sacerdoti anzi li eccitano, e si può dire li obbligano a mantenere costantemente tali dannosi usi, rappresentando alla loro idiotaggine per tante opere Pie quelli delle feste dei Santi loro Protettori, e mezzi valevoli ad attenuare le celesti benedizioni con fine però d'interesse proprio, imperocchè cogliendo essi Preti, e calogeri, per fino i primati Superiori dei Conventi li morlachi in tale crapule li muovono a gara a generose offerte di danaro, grano, animali ed altro, specialmente per quelli solenni Eucaristici Sacrifici, chiamati fra loro *Perusia*, che importa non meno di fiorini sessanta sino alli cento, *Salandar* fiorini dieci, *Proscomedia* fiorini cinque, e finalmente *Pomena* lire dieci, il tutto opportuno all'incremento dei loro copiosi proventi, offerte quantunque nel calore del vino fatte e dall'estorquente registrate, vengono però pontualmente pagate, ed esatte, come i primi sacri doveri del morlacco, ai quali ne manca nei tempi debiti per impotenza, sofre inoltre il danno delle frequenti visite del sacerdote, e dell'esecuzioni arbitrarie, ch'esso gli pratica per mezzo dei suoi servi, o dipendenti, privandoli dell'unico manzo d'aratro, cavallo ed altro prezioso alla sua sussistenza effetto e sono rare le occasioni che si reclama contro

[1]) Num. 930, del 12 marzo 1803.

simili esecuzioni. Per togliersi adunque li fatti abusivi dalla radice, non trova meglio il Tribunale di quello che vietarsi assolutamente dalla pubblica Superiore autorità tali rovinosi conviti con ammonizioni di multe pecuniarie tanto a quelli che li facessero, come agli altri, che vi andassero a tali conviti, lasciando in libertà quella tale divota famiglia di corrispondere in quella giornata di tutelare Santo una libre di cera, e mezza di incenso alla Parrocchiale chiesa. E questo si è il parere del divoto Tribunale, cui umilia in ossequio all'Eccelsa aulica Commissione per le saggie sue deliberazioni.

Knin li 11 gennaio 1803".

Queste informazioni che la commissione aulica per la Dalmazia residente in Vienna chiedeva, rimesse, il 23 febbrajo 1803, al protocollo politico governiale provocarono un secondo *voto*, per parte del governo, *voto* che lasciava le cose nel solito *statu quo*.

Il governo del Goess compilava il seguente voto:

Venezia pubblicava ordini per *sradicare* dispendiosi conviti. Non si commini multa ai convitati, come propone la Superiorità di Knin ma alle famiglie che abusino di tali costumanze, e si *vigili* dai *capi-craina*, in modo che sia osservata la pena delle multe.

* * *

Una curiosa notizia analoga è anche fra queste carte dell'antico nostro archivio e si riferisce ad un rapporto, del Pinelli, delegato del governo, al Provveditor Dandolo, in data 22 ottobre 1808, tendente a toglier i disordini cagionati dal costume delle così dette *braschine*, ossiano pranzi delle *confraternite rustiche*.

Queste *braschine* non sono altro se non adunanze di crapula, nelle nostre parrocchie insulari, litorali, se non continentali, composte da sacerdoti, cui tengon dietro le cosidette *chermine*, e si riferiscono a banchetti lauti in occasione di veglie mortuarie dei villici, usanze morlacche introdotte nelle confraternite.

Le *braschine* venivano tenute dai preti della *Congregazione villica di san Michele*, composta di sacerdoti dei villaggi di Eso (ponentale e sciloccale) Cuclizza e Cale. Questa Scuola *non ha fondi proprî* — rapporta il governiale Pinelli — e, nelle gozzoviglie pei defunti, sono i *villici che devono provvedere le imbandigioni.*

Come si vede, c'è analogia con i famosi *pasti della carità*, che, nell'evo medio, troviamo usati in Dalmazia, ed in particolar modo menzionati dal capitolo statutario che la Confraternita di santa Maria di Rosgiato stabilisce nel 1321, [1]) ma siamo lontani dal modesto *buzolaco* che ogni affigliato alla Confraternita di san Michele degli Alberi in Ragusa deve (1432) portare, a Pasqua e Ognissanti al *pranzo della carità*, il quale confratello *non pò sentar alla tavola coli soy frateli, fina che non porta el suo ordenario Buzolaco.*

Queste *braschine* e queste *chermine* generavano *scandali, fomentavano i vizi* e determinavano *la rovina economica* di famiglie villiche, e sotto il nostro regno d'Italia del 1808, vennero anche abolite di fatto, perdurando in più limitata misura nella popolazione dei nostri scogli, non solo, ma anche fra i popolani di Zara chè il gozzovigliare e l'esser *in fraia*, morti o vivi, sagre e anniversario, è costume antico che cadrà in disuso assai tardi e vivrà più delle confraternite.

Ma, vediamo un po' più da vicino queste adunanze di gozzoviglie semi-religiose.

Le *chermine* si compogono di preti, di parenti, d'amici e di vicini del defunto. La mattina vengono i preti a dir la messa funebre, al dopopranzo recitano l'ufficio dei morti; dalle *braschine* non differiscono se non di nome. La pia *Scuola* o *Congregazione di san Michele*, è di sacerdoti — scrive il Pinelli, referente del governo — e si ricorre alla carità in comune, ciò che vedremo più oltre usato dai sacerdoti di rito greco nel circolo di Cattaro.

Con decreto 22 giugno 1808 il Governo italico *permette* l'adunanza ma *vieta* i pranzi.

Conoscete la strana costumanza del *re di Eso*.

Per una inveterata consuetudine, all'epifania, i capifamiglia si radunano ed eleggono, per turno, il re del villaggio per l'anno venturo.

---

[1]) „. . . *Zaschuno gastaldo, lo qual fosse per lo suo tempo, debia fare un convivio a tutti li frari de la fratilla, per segno de charitade, e fermemo in pleno capitulo che zaschuno frare debia dare una quarta de bon vino da le tine quando vendema, lo qual servir debia per la charitade de lo pasto*". (Zibaldoni *Mattei* Biblioteca francescana di Ragusa).

Fatta l'elezione, i *rondari* si portano alla di lui casa e gli consegnano un tamburo e una bandiera, che restano presso di lui tutto l'anno.

In riconoscenza, il re tratta gli elettori con dodici ciambelle, dodici focaccie, dieci libbre di pesce e due secchi di vino. Egli ha inoltre l'obbligo di banchettare tre giorni, invitando tutti gli amici e parenti lontani. Nel 1775, il *re*, per esempio, dovette vendere i propri oliveti per supplire alle spese d'elezione. Se il re rifiuta l'onore del reame di cartapesta, i villici gli minacciano la distruzione delle campagne e gli promettono, per vendetta, di affondargli le barche.

Tale uso comico era in vigore anche nelle isole di Selve ed Ulbo.

A santo Stefano, il consiglio villico proclamava il proprio re, ma il suo regno tramontava all'epifania. Il re, circondato da dodici vecchiardi, presiedeva ogni giorno alle adunanze popolari, dietro un tavolo di sasso, sul quale si banchettava, il primo giorno, a spese del re, i successivi a spese del popolo.

Corrono, peró, più di cent'anni, da che tale costume venne abolito, e la corona di ottone, di cui fu cinto il capo del *re di Ulbo*, venne donata alla chiesa, dove ancora si trova, e starebbe benissimo nel nostro Museo.

Stando, poi, all'abate Fortis, il *re di Sebenico* si crea a Natale, e dura *quindici* giorni. Egli tiene le chiavi della città ed ha posto distinto nella cattedrale. Va in giro per la città, coronato di spiche, come Titania, veste di scarlatto, il *governatore* e il vescovo lo trattano a pranzo e per la via tutti gli si inchinano, non però pena la vita ai renitenti, come dinanzi al cappello di Gessner.

Sembra che questo costume avesse per rappresentante, negli antichi tempi, un gentiluomo, ma nel 1774, quando il Fortis descrive l'uso, il gentiluomo era divenuto uno zappatore.

Codesto *re*, che si eleggeva *soltanto* per le *feste di natale*, secondo l'abate Fortis, nel suo *viaggio in Dalmazia*, (viaggio ch'egli intraprese zoppicando) fungeva da giudice verso coloro *soltanto*, però, che componevano la sua corte. Aveva, del resto, una casa destinata a ben alloggiarlo e gli competeva un sèguito di molti *suoi* ufficiali, e gli inviti a pranzo, offertigli dal vescovo e dal governatore, seguivano

forse, per conciliare nel popolo l'idea della sua sacra persona, ma, in fondo, per godersela della sua ignoranza, se non altro, in fatto di galateo. Oggi, questo sovrano da burla, non servirebbe da trastullo neppure ai monelli, nelle chiassate del carnovale.

Leggete i dettagli, se non li trovate altrove, nel Manuale del regno di Dalmazia, che li riportò, e cavatene una saporita commedia!

* * *

Ma ad onta della terminazione del Boldù l'abuso non accennò, però, a scomparire, e giunto il secondo governo dell'Austria; per quanto esso chiedesse lumi all'archivista governiale e per quanto questi avesse rassegnato informazioni sull'operato dei passati governi, relativamente alle celebrazioni di feste dispendiose, da parte dei nostri villici, la cosa rimase nuovamente allo *statu quo* [1]).

I solenni sacrifici si chiamano in codesti atteggi: *perusica* (preghiera per impetrar la pioggia) e questa veniva tassata con non meno di fiorini sessanta; *salandar* (preci commemorative) tassata con fiorini dieci; *proscomidia* (prima parte della liturgia) con fiorini cinquanta, e finalmente *pomen*, cioè la commemorazione dei defunti, durante la messa, tassata con fiorini dieci.

Poca cosa, come si vede, e, sopra tutto, acquiescenza da parte del governo, ad onta di lagnanze mosse da abitanti stessi. I quali abitanti, o feudatarî che fossero, se rischiavano di attirarsi la indignazione dei gozzoviglianti, ove questi avessero avuto sentore degli autori della denunzia, davano a divedere, senz'altro, di possedere un senso spiccatissimo di umanità col voler abolite tali crapule e non si dimostravano conniventi coi villici nelle estorsioni di denaro fatte in altri villaggi, allo scopo di impinzare le proprie tasche.

* * *

Vediamo, adesso, ancora, un momento come la pensasse il provveditore Vincenzo Dandolo in fatto di codesti scialaqui del morlacco,

---

[1]) Num. 4413—901

nei tempi in cui egli veniva prescelto a reggere i destini della nostra disorganizzata provincia.

Nel rapporto ch'egli fa a Napoleone, [1]) *sullo stato della Dalmazia ai 31 dicembre del 1807*, rapporto contenuto nel voluminoso fascicolo manoscritto della sua opera *economico-politico-morale*, innalzata *a sua maestà imperiale e reale*, divisa in dieci parti, al paragrafo quarto, si legge quanto segue:

OSTACOLI D'ABITUDINE.

„Quasi direbbesi che distrutto in parte a forza di secoli d'errore il sentimento del bene o del meglio in questo popolo, esso abbia preso una direzione opposta a quella della natura umana, cioè la cieca tendenza ad aggravare spontaneamente i propri mali.

Le più dannose sue abitudini han luogo appunto nè tempi vicini al raccolto, tempi nei quali un saggio capo di famiglia pensa all'avvenire, e calcola bisogni e mezzi.

Havvi in ogni Villa della Dalmazia (ignoro se ve ne siano d'esenti) una o due fiere all'anno. Ma qual'essere può mai la fiera in una Villa, ove non trovasi una Casa, un albergo un'osteria, una stalla, un oggetto solo da contrattare?

L'oggetto non può dunque essere il Commercio o il bene, ma sol quello di chiamare a danze, a stravizzi i Morlacchi delle vicine Ville, o col pretesto di un dì festivo o per ragione di consuetudine.

Dalla punta del giorno fino a notte inoltrata si tripudia qua e là nei tuguri e nei Campi morlacchi: Spesso non basta un giorno, e si continua. Le meno misere famiglie risentono scossa, e s'accorgono d'aver distrutto in un giorno solo, quanto avrebbe potuto bastare per qualche mese.

L'ubbriachezza risveglia odj antichi, e nuove pericolose passioni

---

[1]) È allegato, in copia, all'atteggio n.o 6134, dell'anno 1848. L'opera completa, in copia, è alla nostra biblioteca comunale *Paravia* e appartiene ai manoscritti del Tommaseo, donati dalla figlia, suor Catterina. Ha il titolo: *Dandolo: Relazione sulla Dalmazia;* è segnata col numero 16303.

fa nascere che con risse cominciano, e spesso anche in effusione di sangue finiscono.

La consuetudine di pranzi delle confraternite, una o due volte l'anno, sia per contribuzioni individuali, sia colle rendite delle stesse confraternite, ovver per le une e le altre insieme, è funesta sempre all'interesse della Nazione. Queste numerose unioni, che per lo più sol si propongono dissipazione, tolgono l'uomo al travaglio, alla famiglia la sostanza, alla Nazione una massa di forze e di alimento incredibile e da queste pure nascono spesso gravi disgrazie.

Ma niente poi di più strano e dannoso, quanto la Nazionale usanza, in alcune così dette *Fraglie* o Confraternite che un sol Capo di famiglia sia in molti luoghi incaricato di dare un lauto pranzo ogni anno a quaranta, cinquanta e più persone per solennizzare una festività.

Un Capo di famiglia povero è irreparabilmente rovinato da questa festa.

L'antica e forse Greca costumanza di giorni onomastici de' Capi di famiglia riunisce attorno ad essi in gran banchetto gli altri Capi di famiglia, con parenti ed amici. Lo stravizzio dura spesso tre giorni, nè mai meno d'uno.

Benchè la donna sia dal Morlacco riguardata qual vile mancipio pur nelle feste pel matrimonio non v'è limite alla dissipazione; e allorchè il matrimonio è di reciproco consenso delle famiglie, le feste durano da tre fino ad otto giorni continui, in mezzo ad una moltitudine di parenti ed amici.

Non meno dannosi all'economia delle famiglie sono que' matrimonj ben più frequenti che cominciano a disporsi nei tripudj e seguono dopo ratti o convenuti o violenti, che tante formalità poscia esigono per rimettere in armonia le famiglie.

I banchetti per la celebrazione delle feste de' morti, che duran talvolta Tre giorni di seguito, non sono meno generali nè meno distruttivi.

Una giornata poi ed una notte suol esser ogni anno consacrata a solo allegro tripudio in segno d'amicizia, reciprocamente da ognuno a' suoi amici e parenti. Un invito a bere serve a ciò di pretesto, e questo giro d'inviti è tale, che dall'uno all'altro passando, alcuni

Capi di famiglia per tutto l'autunno, stagion tanto importante a' campestri lavori, neppur toccano aratro, o metton mano ad altro lavoro.

Nè contiamo già tra questi bagordi e feste, l'ultimo giorno di Carnevale per tutto il paese, siccome in ogni altro è l'uso, nè quel giorno simile che di più hanno i Morlacchi di rito greco sul finir dell'autunno prima di cominciare la seconda loro quaresima.

Ma a proposito di consuetudini, giova qui ricordare un uso, che fino agli ultimi tempi ha qui durato, e che il nuovo ordine di cose sotto il dominio di Vostra Maestà, fa per quanto sembra, interamente cessare, perchè ne toglie la causa.

Esaurita ogni procedura ed emanata Sentenza di Tribunale in fatto di omicidio tra i Morlacchi, non era già finito l'affare per le famiglie dell'uccisore e dell'ucciso.

Questa, dopo molto difficili trattative, conveniva con quella del prezzo del perdono, che non era mai meno di 40 Zecchini, e talora giungeva a Cento, quand'anche ciò costasse l'ultima rovina della famiglia: indi nell'accordare questo perdono al reo, che circondato da parenti supplici e da pacieri, veniva alla casa dell'ucciso, gli facea subire umiliazioni di ginocchio a terra, di rassegnazione ad esser punito da braccio vendicatore che alzavagli sul collo la Sciabola, sinchè i mediatori ottenevano che si cangiasse la tragica scena in amichevole rappacificamento.

Tutta poi la funzione finiva in un lautissimo banchetto, che a costo della famiglia dell'uccisore s'imbandiva in casa dell'ucciso a cinquanta, sessanta, e se la famiglia era comoda, anche cento commensali: cosicchè la spesa montava a rovinosa enormità.

Tali pranzi chiamavansi con vocabolo Morlacco *Kervarina*, ossia *prezzo di sangue.*

In prova novella di quanto sia buono il fondo del caratter Morlacco, è da sapersi che tutte le famiglie nel Contado dell'uccisore, richieste a favor suo contribuivano o denaro o cose da profondere a mensa: nè s'ha esempio che nessuna famiglia ricusasse mai qualche ajuto a quella che doveva incontrar tanta spesa, per aver pace e sicurezza.

Ecco in qual modo una Società sregolata e misera, nella quale

sconvolte son le idee d' ordine, accresce i suoi mali e la sua miseria, per solo effetto d' incredibile barbarica ignoranza.

Abituato al sentimento di questa sua miseria per la lunga sperienza di non poterla mai superare, il Morlacco è devenuto imprevidente, e disposto sempre a contrar debiti assai maggiori dei soccorsi che riceve. — La maggior parte forse de' fondi de' Morlacchi, sarebbe tanto quanto importano i debiti, che originati dal bisogno e fomentati dal delitto, si trovano sopra libri informi, ed anche datati da tali epoche, che il tempo da quelle già decorso oltrepassa il termine della prescrizione legale.

Quando intorno al Morlacco, che mai non calcola, s' affolla all' atto del raccolto la turba de' creditori, questi lo mungono senza ch' ei nemmen sappia se il suo debito diminuisce.

Se resiste, è minacciato d' essere chiamato alla Giustizia: Questo nome spaventa ancora in Morlacchia, e non si è cominciato a prender qualche favorevole idea al sentir un tal nome, che in questi ultimi tempi.

Consolidata, Sire, l' opinione del Vostro Governo, ed eseguite le Vostre Istituzioni, scompariranno tutte queste abitudini così funeste".

E il governo del Dandolo, per quanto sembra, si limitò, in fatto di tali crapule, a questo solo rapporto.

* * *

Anche nel 21 il governo fa la voce grossa, ma non riesce a far nulla, perchè nè vuole nè può far nulla in proposito.

Nel '21, i feudatarî di Vrana, rappresentati dal conte Galbiani, invocano dal governo dell' Austria la proibizione di feste che si usavano celebrare in certi villaggi del circondario e che si denominano *Sajam.* [1])

Codesto vocabolo, denotante la fiera, ed appunto in occasione di fiere si festeggiavano i santi con gozzovaglie, e le fiere si tenevano in occasione di anniversari commemorativi dei dati santi, offre occasione al consiglier Nicolò Giaxich, referente per tale oggetto, di spic-

[1]) Num. 5434 — Polizia: 8—14 luglio 1821 (Archivio luogot. Zara).

care un decreto all'ufficio del Circolo di Zara nel quale decreto egli osserva che, *avendo li feudatarî di Vrana invocato che siano proibite le feste che usano celebrare in qualche villaggio* nel giorno di qualche santo, dette *Sajam*, come causa di *disordini* che portano danno *alla economia delli Morlacchi*, il governo trova che *non può proibire* la celebrazione del giorno del santo patrono ed ordina che sia incaricato il *sardaro* di recarsi con un corpo di *panduri*, nel villaggio dove si celebrano tali crapule, *onde sorvegliare la condotta dei villici*, respingendo *gli estranei* ed impedendo che si protragga la sagra *oltre il giorno della festività*.

Nella istanza Galbiani si dice che tali feste *non portano utilità*, non si esercita, in tali giorni, *il commercio* e si *consumano le sostanze* degli abitanti. Le festività si mantiene, d'ordinario, per tre giorni; si *divora il cibo* e si beve eccessivamente: da ciò derivano le più accanite risse.

Sempre la stessa canzone!

Nel 1822, il capitano circolare di Zara prega sia disposta, da parte del governo, l'abolizione della festa rustico-popolare *duscevina* che si sta apparecchiando in Oltre ed altri villaggi di questi scogli.[1])

Avendo riportato il sardaro de' scogli — scrive il capitano — che temeva disordini, il capitanato emanò il divieto. Il rapporto del Mircovich, colonnello territoriale degli scogli si subordinò coi dettagli. Il sardaro sostiene che l'abolizione veniva emanata, già ai tempi del governo veneto, per causa di gozzoviglie, chiassi popolari e scarico di armi, chiedendo che il Governo volesse abolire definitivamente tali crapule.

Il sardaro Lantana, già nel dicembre del 1822, aveva rapportato che il podestà di Zara aveva permesso di riprendere il passato costume.[2])

Ciò porta a conseguenze tristi, dice il sardaro, specie a quelle famiglie cui per turno spetta ad esser *gospodin*. Tali feste principiano a santo Stefano. Essendoci, poi, discrepanze per oggetto di confini

---

[1]) Anno 1822, num. 1102—366 del 20 febbraro.

[2]) Dalla sardaria degli scogli, n.o 1401.

tra Oltre e Cale, così le crapule possono degenerare in risse. Lo stesso dicasi per Sant' Eufemia a Pogliana, ma gli anziani *danno ascolto ai* proprî villici (balordam) e vogliono accogliere il *gospodin* o *kragl*, a suon di *pifferi* e *tamburi, con bandiera spiegata ed uomini armati* facendolo soltanto alle porte della chiesa parrocchiale.

Curiosi incaponimenti dei nostri villici, idioti e feroci.

Nel 1824, fra gli atti dell'archivio luogotenenziale si trova anche un rapporto del capitano circolare di Cattaro, che ci offre interessanti informazioni, in argomento, su quanto costumavasi fare nei distretti della bassa Dalmazia:

„Eccelso Governo.

Sono invalsi e radicati fra gli abitanti del rito greco del Circolo, spezialmente delle rustiche Comuni, degli usi riprovevoli in occasioni di maritaggi, e che sono feraci di inconvenienti, e spesse volte ancora di eccessi criminosi.

S'invitano alle nozze moltissime persone, che ordinariamente ascendono al numero di sessanta in ottanta, e giungono talvolta a più di cento, o duecento, secondo il più o meno numeroso parentado dello sposo, e le maggiori o minori aderenze del suo casato. L'invito si estende a tre giorni, durante i quali eglino non fanno quasi altro che mangiare, bere, cantare, e scaricar armi da fuoco, dandosi affatto al tripudio, ed all'intemperanza.

Accadono frequentemente da ciò delle uccisioni, e dei ferimenti, tanto per atti volontari, che involontari; e lo stato economico delle famiglie, alle quali appartengono gli sposi, soffre delle gravi scosse, e sconcerti, giacchè per sostenere le spese delle nozze ordinariamente si vendono, od ipotecano dei terreni, si alienano degli animali necessari all'agricoltura, e si consumano le provvigioni, che potrebbero dar loro il sostentamento per vari mesi dell'anno.

Per eliminare radicalmente tali inconvenienti, che compromettono anche la pubblica tranquillità, sarebbe di riverente parere questo Capitanato che venisse limitato il numero degli invitati nuziali, conosciuti sotto il nome di *Svatovi*, a dieci al più; che non potessero eglino trattenersi nella casa dello sposo oltre un giorno; e finalmente che venisse loro inibito di scaricare armi da fuoco.

Potrebbesi efficacemente comminare la pena di tre giorni di arresto, allo sposo, e la multa di 10 fiorini a ciascuno degli invitati, che contravvenissero rispettivamente al divieto.

Evvi pure, in occasione di matrimoni, un uso quanto bizzarro, altrettanto offensivo il pudore; ed è quello, che nella prima notte dopo contratto il matrimonio, il *Diever* propriamente detto, ch'è il fratello, od il più prossimo congiunto dello sposo, ed il *Lievni Diever* o *Zuturak*, ossia il portatore del fiasco nuziale, devono dormire colla sposa. Sebbene si asserisca che essi si limitano solamente a farle buona compagnia, e si corichino vestiti, nulladimeno il costume ha una apparenza sì contraria alla moralità, che sarebbe bene di interessare il Reverendissimo ordinariato greco, a voler, mediante l'insinuazione dei respettivi Parrochi, tentarne l'abolizione.

Vorrà degnarsi l'Eccelso Governo di addottare sul proposito quelle misure, che la sua Sapienza troverà convenienti.

Cattaro, 1 marzo 1824.

Per impedimento del Sig. Consig. Cap.no Cir.re

Liepopilli".

Il buon consiglier Giaxich, che la pigliava sempre con calore, emana, anche stavolta, in proposito alcuni decreti ai capitani circolari per tentar di reprimere l'impossibile, ma ciò che risulta assai curioso in tali sue *pastorali* ai vescovi e, specie, a quello di rito greco è l'osservazione che egli fa circa il *coricarsi* dello *zuturak nel letto della sposa*. Istruiscansi, dice, i parrochi, affinchè tale abuso abbia a cessare, *e non si contravvenga ai sacri dettami del vangelo.* [1])

Ma il documento più interessante, perchè ci offre abbondantissime notizie in fatto dei costumi nazionali degli abitanti fierissimi del circolo di Cattaro, è il rapporto seguente, del capitanato circolare di Cattaro:

„Alcune feste di metodo e di uso Nazionale consecrate da inveterati abusi e consuetudini come che riescono rovinose alla economia dei rustici abitanti del circolo, così hanno dovuto richiamare la attenzione del Capitanato.

---

[1]) N.o 4188-1076, dei 16 genn. 1824.

Tali sono le *cherstnoime*, le *posluzbizze*, le *scialovagne*, le *caritad*, le *ceterdesnizze*, e tali erano le *suadbe*, e le *vrasde*.

Gioverà premettere una succinta descrizione di cadauno, per scorgere di quale danno e peso siano in ispecialità alli miseri individui delle campagne.

Il *cherstnoime* è la festa a cui quasi ogni famiglia del circolo dà annualmente luogo alla ricorrenza del giorno del suo Santo Protettore.

È quasi vario il modo di solennizzarlo nelle diverse comuni: in alcune, cioè in quelle composte da famiglie più civilizzate, si limita dopo le funzioni di chiesa ad un solo pranzo: ma in altre la festa dura tre ed in tal altre vi arriva anche fino al quarto giorno.

Parlando di queste ultime, quegli abitanti sono in necessità di imbandire quattro o cinque pasti, cioè il *navećer* ossia la cena della vigilia del santo, il *na cherstnoime*, e sono le *merende*, il *pranzo* e la *cena* del giorno del santo, ed il *Naustauche:* merenda ed il pranzo del dì seguente, ove poi arriva fino al quarto giorno, che si chiama *preustavche* si fà anche la cena, nel terzo, e nel quarto merenda e pranzo, dopo cui li convitati ritornano alle proprie case, i quali ben intesi tutti questi giorni si trattengono anche a pernottare nella casa che fa la festa. Alle festive mense siedono li più prossimi parenti ed affini e tutti quegli amici che vi vogliono intervenire. Non vi s'invita alcuno, perchè annuale è la festa e ciascuno dei soliti ad intervenire deve conoscere il giorno in cui cade. Ma a coloro che vi si cibano, corre poi l'obbligo di ammettere alla loro tavola nel loro *cherstnoime* il capo, se è impedito, alcun altro della festeggiante famiglia. Le imbandigioni sono limitate alla minestra, allesso, arrosto, cacio, pane, vino, acquavite, e frutta; ben inteso, che tutto il giorno stà la tavola preparata, cosicchè ad ogni momento, è permesso a cadauno di bere a piena voglia, ed anche di mangiare, se gli piace, fuori dei pasti. Le spese, che una famiglia di stato mediocre incontra in siffatta occasione, ascendono a un di presso alla somma di fior. 40.

La *poslusbizza* è altresì un'altra festa annuale in onore di qualche altro santo, qual altro protettore. Questa pure richiede quattro pasti della sopraindicata qualità, colle stesse vivande, ma la differenza

sta che in questa intervengono meno individui, cioè quelli che sono in più strette relazioni di parentela ed amicizia con quella tal famiglia, e quindi la spesa si calcola per la metà minore.

È una lugubre cerimonia quella dei *scialovagne;* consiste in ciò che, morendo alcuno di questi villici, si riducono alla di lui abitazione li di lui parenti ed affini non solo, ma gli amici ancora, ed anche li semplici conoscenti, in ispecialità se fu egli persona di qualche grido e sia stato tenuto in estimazione.

In queste condoglianze tutti sono trattati, quasi appena giunti, *con aquavite e frutta secche.* Finchè il cadavere rimane in casa, lo si fa giacere scoperto e vestito dei migliori abiti, in mezzo all'appartamento, ove le donne, sedendogli attorno, gli fanno lugubre corona, mentre li maschi siedono in altra stanza o casa separata, lagrimando soltanto qualche parente più prossimo.

Ma tra le donne, la più prossima parente, moglie, madre, o figlia siede al morto dietro il capo, e gradatamente le altre parenti, talchè a suoi piedi si trova sempre la parente più lontana.

Di mano in mano che arrivano le persone al piangisteo, la parente più prossima ripete le intuonazioni del pianto, ed accorrendo la intervenuta siede ove le spetta, e proseguono tutte assieme il pianto, che sentesi anche ben lontano.

Le più propinque rammentano le virtù del morto, chiamandolo co' nomi di *eroe*, di *sovrano degli uomini*, e con altri mille titoli di onore, facendo cantilena *quasi studiatamente composta*, seguitano poi tutte a rammentare, che il proprio figlio, od il marito, morti, e le sue gesta, *invitando ed incaricando il morto presente* di portargli i loro saluti, e di accennargli il lagrimevole stato in cui si trova la piangente.

Ciò si fa finchè arriva il parroco per far portare il cadavere in chiesa; allora tutti, maschi e femmine, lo accompagnano, *graffiandosi, buona parte di essi, le gote ed emmettendo continue lamentevoli strida.* Si vedono talvolta, in questi accompagnamenti funebri, cento, duecento, trecento, e forse più di quattrocento persone, crescendo la comitiva secondo il carattere e la condizione del morto.

Datagli sepoltura, e pria che tutti questi individui si distacchino

dalla tomba, viene, a spese della famiglia a cui appartenne il defunto, offerto, a ciascuno, del *frumento cotto e del vino*, e ciascuno dee prendere *due pugni di quello e tre bicchieri di questo*.

Tra l'aquavite, frutti secchi, formento e vino che si consuma in queste condoglianze, la famiglia del morto soggiace ad una spesa significante.

È poi costume che, nel giorno stesso della tumulazione, la famiglia imbandisca *un pranzo*, il quale sebbene non presenti che i cibi e le bevande sopraindicate cioè per l'occasione dei *cherstnoime*, riesce nulladimeno alcune volte costosissimo, per *l'affluenza della gente* ch'è sempre in ragione proporzionata al maggiore o minor parentado, aderenze, conoscenze, ed allo stato della famiglia stessa. Questo pranzo è la cosidetta *caritad*, ed anche vien chiamato *obied caritadschi*. Nel distretto di Castel Nuovo *non costa*, questo pranzo, *alla famiglia del morto*, ma vi *contribuiscono li parenti più stretti*.

Sono già da lungo tempo sbanditi tanto gli usi delle suddette condoglianze, quanto dei premessi pranzi funerei, *fra le comuni cattoliche*, e soltanto si conservano, *in tutto il loro vigore*, presso le comuni greche.

Le *ceterdesetnizze* sono pure cerimonie che hanno relazione alle condoglianze; e consistono in un uso radicato, che la famiglia del morto, nel *quarantesimo giorno dopo la di lui soccombenza*, dia una cena. Vi concorrono degli individui delle famiglie che formano il *brastvo*, parentado, cioè le famiglie *che discendono da un comune ma remoto stipite*, recando seco *un pane*, ed *una boccia di vino*. V'intervengono pure li sacerdoti della parrocchia, i quali, prima di assidersi a mensa recitano nella stessa casa del defunto a di lui prò, delle preci, assistendovi, con una candela accesa in mano, gli individui componenti la famiglia. Ciò che il parroco percepisce nelle sopra descritte festive e luttuose occasioni riducesi soltanto ad uno o due pani, detti *proscure*, e ad una candela di cera, e il loro maggior lucro è quello di un zecchino, ch'esigono per far certe letture in presenza del cadavere, prima che venga levato di casa, il che dicesi, *citati evangelia*.

In quanto alle *suadbe*, ossia nozze, non evvi d'uopo d'intratte-

nersi, avvegnachè sulla descrizione fatta col rapporto del Capitanato, l'eccelso governo si degnò, nell'anno passato, di modificare gli usi relativi con delle inibitorie prescrizioni, e fissarvi delle sanzioni penali.

Per ciò che concerne le *vrasde*, ossia giudizî di sangue, non è mestieri neppur di parlare; questi metodi non sono più in vigore presso questi abitanti, i quali ne conoscono la legale riprovazione, ed il divieto.

Dalla premessa breve, ma genuina esposizione dei predetti metodi e costumi nazionali, facilmente si conosce che non è l'unico danno, quello delle spese, che sostengono in tali casi le famiglie rustiche, ma che maggiore ne deriva dalla crapula e dall'ebrietà a cui si abbandonano, nonchè dall'allontanamento dei loro lavori, e dal piacere ch'essi prendono per l'ozio.

D'altronde bisogna confessare che queste stesse feste, nella loro origine ebbero un ottimo fine, tenendo, per dir così, a sentimenti morali, e servendo ad offrire un sollievo agli abitanti rustici, l'uno e l'altro oggetto che valeva a raddolcire i loro costumi. e ad ammansare i loro animi.

Se, per una sventurata condizione delle cose umane, è nato di ciò quello che suol accadere di ogni altra buona istituzione, che, col volger degli anni degrada da' suoi principj, cioè che tali usi ne abbiano degenerato, questo uffizio quanto bramerebbe che venissero regolati in quella conformità, che producitori li rendano di buoni effetti; altrettanto non vorrebbe che dessi fossero del tutto aboliti.

È quindi di sommesso parere, che la festa del *cherstnoime* sia limitata ad un pranzo solo, nel giorno del santo protettore, e siano divietati tutti gli altri fasti che si fanno in queste occasioni. È sì fortemente ed universalmente favorevole l'opinione di questa popolazione a tale festa, che, il proibirla affatto recherebbe del malcontento; e pell'eccessivo numero degli infrattori, la legge ne sarebbe totalmente delusa. Una grandine, che spogliasse lì campi del loro prodotto; una innondazione; una siccità eccessiva, e qualsivoglia altra sciagura, che potessero sopraggiungere a questi villici, sarebbe attribuita alle cause del non festeggiamento del santo protettore.

Sia poi ordinata la totale soppressione delle *posluzbizze*; di

scialovagne, delle *caritad*, non solo perchè ne deriva un piccolo sconcerto all'economia delle famiglie, e perchè la maggior parte dei più svegliati ed accreditati individui del Circolo, desidera la loro soppressione, ma perchè specialmente nelle *caritad* si dispongono e fomentano gli animi alla vendetta, quando quello a cui vennero fatte le esequie, sia stato interfetto; non essendo d'altronde esse *caritad* un uso prescritto dal rituale ecclesiastico, nè avente seco lui alcuna relazione. Ma che formando parte del rituale greco, come si asserisce, le preci che si fanno in casa del defunto, nel quarantesimo giorno dopo la sua soccombenza, sia tollerata la *ceterdesnizza* pello stretto nesso che nella pubblica opinione hanno le preci preindicate colla cena, e ciò fino a che il sacerdozio greco sorga dall'ignoranza.

Conclusivamente, perciò, questo riverente uffizio esterna il suo divoto parere perchè sia soltanto conservato, come disse di sopra, il *cherstnoime* colle premesse limitazioni; e la cena del quarantesimo giorno dopo la soccombenza degli individui greci.

Assoggetta tutto ciò, questo riverente uffizio, all'eccelso governo, per quelle riforme che la sua saggezza credesse intorno a ciò di prescrivere, corredandole di addattate penalità per renderle più efficaci.

Un mezzo inoltre di proficua cooperazione si potrebbe avere nei rispettivi parrochi greci, che con la loro influenza potrebbero tanto più facilmente far isbandire e dimenticare gli usi premessi.

Non rimane, quindi, a questo riverente uffizio che di attendere, nel proposito, le superiori deliberazioni.

Cattaro li 3 giugno 1825

per indisposizione del c. r. sig. Consigliere Capitano
firmato
Liepopilli
c. r. Commissario".

Codesto rapporto, portato in seduta del governo nella sessione del 18 gennaro '25, referente il Giaxich, ottenne l'evasione mediante il seguente decreto:

„Eccelso Governo.

Col provvido oggetto di economica disciplina, ma senza osservare l'ordine ed il metodo, alcuni vecchiardi col capo comunale di

Risano si avvisarono nell'anno 1821 di formare tacitamente una specie di leggi suntuarie che moderavano le cerimonie e gl'istravizzi praticati nelle occasioni della celebrazione de' matrimonj, nascite, mortorj, e festività dei santi protettori delle famiglie, le quali sono qui indicate e conosciute sotto la denominazione di *kerstnoime*.

Come che in oggi si andò d'alcuni contravenendo a tali discipline, così lo zelo di quel capo comunale interessato a mantenerle in vivida osservanza ne reclamò alla Pretura locale. Questa adunque, col qui abbinato suo rapporto assoggettò in copia; e trovandole mancanti della superiore sanzione le dichiara, come in fatti sono, arbitrarie e per conseguenza inammissibili.

Il Capitanato, sebben'anche egli le considera inoperose, a fronte dell'utilità che dalle medesime può derivare per l'economia delle famiglie di quella comune, non può, ciò non ostante che informarne l'eccelso governo per provocare in proposito le Superiori deliberazioni.

Cattaro li 3 gennaro 1825.

Paitoni.

Liepopilli
c. r. commissario".

All'atteggio del '25, delle costumanze di Risano, è allegato (num. 4247) un rapporto del pretore di Cattaro, dove egli informa che la Comunità di Cattaro, nel 1821, aveva emanate alcune discipline in argomento. Codeste discipline erano state registrate e convalidate da firme dei risanotti, convalidate anche dai più ragguardevoli abitanti. Si ispezionò il registro e si assicurò che, in modo piuttosto *voluminoso* e di antica data, esisteva matricolata la disposizione sopraindicata, scritta in caratteri serviani e sottoscritta da cinquantasette capifamiglia.

La traduzione venne fatta eseguire mediante il segretario comunale.

Ecco il documento, ricopiato testualmente coi soliti errori:

„L. D. Risano 2 Aprile 1821. S. V.

Ben che si sapia con questo scritto, ossia Editto di questa Comunità qualmente in oggi s'abbiano uniti in questa Casa Parro-

chiale il Signor attuale Capitano Teodoro Iuclich, e i Giudici, ed altri Vecchiardi di questa Comune, eziandio di tutte le parentà uno e più, i quali si dovranno in calce sottoscrivere, indi dovranno ognuno per i propri rispondere, se si trovasse in qualche tempo a corrompere l'Edito stesso e ciò quanto segue:

1. La Sagra cosidetta *kerstnoime* che si debba glorificare solamente quella giornata dalla mattina, macari fino mezzanotte consecutiva, macari fino l'alba, però che verrun non debba di questi Comunisti trovarsi alla mattina del bel giorno in quella Casa, fuori che i forestieri se ve ne fossero, per i quali non si fissa la pena; adunque se qualcuno alla sera cioè della Visilia, o in quelli giorni suseguenti entrasse nella Casa della Sagra accennata cioè che fosse banchettato sarà multato otto fiorini il padron di casa, così pure altri tanti l'invitato.

2. L'altra quasi Sagra cosidetta *prislusba* che non si debba fare, come anco prima fù rifiutato.

3. Alli Noviziati che non si debba portare niente, fuori che alla femminina la necessaria *Mahrama*.

4. Quando qualcuno impromette una ragazza, che non debba spedire verun donativo in Casa della Ragazza stessa, fuordichè le scarpe alla medesima, così pure e ricevere da quella Casa dei donativi accennati; singolarmente poi quando il Cognato porti la bozza d'acquavita nella Casa della Ragazza, all'ora che gli debba donare una *Mahrama*.

5. Si stabilisce come prima è fatto, quando si sposa la ragazza che non deve dei donativi a veruno che solamente in quella Casa ove venne intrare.

6. Che non si deve donar i Vovi ai *Svattovi* al dì di Pasqua, ne che si debba nominare.

7. Quando viene la prima volta la Novizza in chiesa, che non si deve servir veruno, ne veruna coll'Acquavita, ma invece di quello, la Novizza che debba mettere al Piatto della limosina secondo il suo potere.

8. Che non si deve fare dei passi quando nasse la creatura cosidetto *Babine* cioè unirsi in quella casa dei individui al pasto,

fuorichè i più congiunti sanguinei, o più vicini, ma solamente a berre l'acquavita, altro niente però l'estratrice per la quale non è impedito, essendo neccessaria.

9. Che non si debba portare dalla Suocera la fassa ecc. per il fanciullo primogenito.

10. Il Compare di Battesimo che non si debba chiamare in casa, onde donargli, e lui che debba donare, che soltanto al momento del Battesimo, che il Compare stesso fecce un donatino al fanciullo secondo il suo potere e volontà, però il Religioso che si debba ricevere in casa e che si debba compensare, come prima.

11. Che non si devono far i pasti attorno i morti cosidetto *Precada*, ma quando il Cadavere venne seppelito, che ognuno deve partir per proprio domicilio, fuori che i più congiunti da sangue, e li vicini di casa per accompagnare fino alla casa per quietare la funesta famiglia, e berre solamente l'acquavita, niente a loro, però it Religioso può rimanere per far l'orazioni neccessarie, indi compensarlo quanto gli viene. Per il Religioso poi si lascia libertà anco al *Kersnoime* che il padrone di casa gli può invitare quando gli piace atteso l'orazioni, cioè servire il medesimo con un pasto e compensa regolare, però che d'alori amici non deve esser colà.

12. Dopo d'aversi maridata una ragazza, che non si debba attorno quel noviziato condurre le femmine nella prima visita dalla ragazza stessa così dello *Pohode*, ne meno quando essa viene la prima volta nella casa dei genitori, che si dice *Pernicie*.

13. Quelli che non avessero della *Mahrame* per donare ai *Svattovi* al noviziato, che poscia liberamente donare dei faccioletti semplici.

Se si trovasse verun in questa Comunità che fallasse al presente Editto, onde si mostrasse inubbidiente in qualsivoglia articolo, dovrà pagare otto fiorini di multa, egualmente come per *kersnoime*, la quale multa sarà divisa ai poveri.

Sottoscritti *N.o 58*, capi di famiglia, cioè compreso il capitano e vecchiardi comunali".

N.o 887.

All'Inclita Imp. Regia Pretura Politica in Cattaro.

Per l'economia in general di questi abitanti, la riverente comunità non per proprio caprizio, ma per molti reclami ha diminuito le spese invane che si usavano attorno i noviziati, nassiture, mortalità e le sagre cosidette *Kersnoime* indi stabilito in scritto nell'Editto li 2 Aprile 1821 spiegato in un giorno festivo, in questa Parrochiale, intermessarum, ove fù fissato la multa la quale dovrà dividersi ai poveri della comune stessa.

Tutti gli abitanti esistenti restarono soddisfatti del loro desiderio volontario cioè dell'accenato Editto, il quale formarono N.o 57 Capi di famiglia indi seguitarono a tal metodo; ma in questo anno a poco a poco certi uni del proprio capricio vedendo che il sottoscritto non ha più quell'autorità, che per uso aveva una volta, cominciarono corompere, mentre, che hanno firmato come sopra, e per tale conseguenza si rivoglie alla prelodata Inclita Autorità Politica, a degnarsi abbassare un ordine dell'accordo all'Editto accennato, mentre è volontario, onde sia pubblicato nella suddetta Parrochiale.

Dalla Comune di Risano li 30 Novembre 1824.

La pretura politica di Cattaro, invocando le superiori deliberazioni riguardo alle disposizioni fissate dalla Comune di Risano, nell'anno 1821, scriveva così;

N.o 4247.

Inclito Imp. Reg. Capitanato Circolare di Cattaro.

La comunità di Risano ricercò gli assensi per obbligare quei abitanti ad osservare alcune discipline emanate nell'anno 1821 tendenti a procurare l'economia delle famiglie nelle occasioni di solennità, e feste, ed allontanare il stravizzo in occasione di celebrazione di matrimoni, battesimi, ed altre cerimonie.

Siccome la comune medesima accennava essere registrate tali, disposizioni emmesse di pieno contentamento degli abitanti di Risano, e convalidate dalle firme dei più raguardevoli individui di detta Borgata, così la Pretura stimò opportuno chiamare ad ispezione il Registro medesimo, e si assicurò che in un libro piuttosto voluminoso, e

di antica data vi esiste matricolata la disposizione sopradichiarata scritta in caratteri Serviani, e sottoscritta da 57 Capi di Famiglia.

La traduzione fù fatta eseguire mediante il Segretario Comunale, ed e quella che qui annessa si umilia ai sapienti riflessi di Esso Inclito Imp. Reg. Capitanato Circolare unitamente al Rapporto dell'Ufficio Comunale.

Quantunque le discipline in essa ritenute non sieno in verun modo contrarie al pubblico bene, favorevoli alla rustica economia, pure desse divengono arbitrarie perchè mancanti della Superiore sanzione, in oggetti devoluti alla pubblica vigilanza.

Si osserva, che quanto alla celebrazione delle nozze l'Autorità Governativa ha già proveduto con la riverita Sua Ordinanza N. 4188/1070 comunicata a quest'Ufficio con l'ossequiato Decreto di esso Inclito Capitanato N.o 1823/681.

La Pretura venererà le Superiori deliberazioni.

Cattaro li 31 Decembre 1824.

Il C.o R.o Att.o f. f. di Pretore. [1])

E il governo decideva così:

N.o 416-141.

Sessione 18 Gennajo 1825.

9169 3-11 Gennajo. Dip. Consigliere D.r Giaxich.

All'Imp. Reg. Ufficio Circolare di Cattaro.

Le discipline immaginate ancor nell'anno 1821, con analoghe sanzioni penali a favor dei poveri, dai Capi Comunali di Risano, onde frenando le eccessive gravose spese, che con danno dell'economia delle famiglie, si fanno in occasioni di Sagre, di matrimoni, ed altro, come fu rapportato dal Circolo in data 3 corrente Gennajo sub N.o 9169/3170, non possono meritare l'approvazione, quantunque dettate da spirito di pubblica utilità.

Come però non è da trascurarsi d'altra parte simile oggetto; così s'incarica l'Imp. Reg.o Capitanato, dopo sentiti i Capi Comunali, e le Autorità politiche, di assoggettare il ben ponderato progetto di un regolamento, che senza togliere affatto gli usi Nazionali,

[1]) Luogot. Num. 9169—3170, del 31 dicembre 1824. — Archivio luogot.

conciliar possa l'oggetto importante di far cessare i dispendi e gli scialacqui, che con danno appunto della economia delle famiglie, sogliono aver luogo nelle indicate circostanze; non senza aver riguardo al disposto col Governativo Decreto 16 Maggio a. d. N.o 4188/1076, che riguarda in parte l'argomento in discorso.

Giaxich m. p.

Caranton m. p.

Io potrei omettere, d'ora innanzi in queste mie ricerche, di riportare in esteso i relativi decreti governiali e anche i relativi rapporti su tale curioso argomento, se questi si mantenessero i medesimi per ogni paese, ma siccome specialmente pel Circolo di Cattaro, ad esempio, variano le misure di repressione in fatto di tali crapule, e variano anche le usanze stesse in fatto di tripudio, così esporrò, in seguito, completamente anche tutti gli atteggi in proposito, a lumeggiare meglio le divergenze fra zona e zona.

Lo storico Sisgoreo tramandò ai posteri, del resto, le più nobili prerogative di Sebenico e il *re da burla*, i *pasti della carità* e le *braschine* potrebbero formare un curiosissimo tema di comparazione folkloristica in cui tutte le zone del nostro territorio verrebbero studiate nelle loro espansioni etniche, sia con riguardo alla origine delle diverse schiatte che si succedettero in Dalmazia (lasciandone propri usi e propri costumi) sia con riguardo alle condizioni del clima o dello stato di cultura degl'individui singoli; sia, finalmente, risalendo, a costumanze atavistiche, le quali, come ad esempio la danza del *kolo*, che a mia opinione si potrebbe forse dire aver avuto origine dal *ballo delle grù*, di origine fenicia (e qui forse importato grazie al soggiorno degli antichi fenici) risentono meglio la propria origine semitica che non la genesi da cui oggidì si vogliono farle derivate cioè dagli arii.

* * *

Nel 1829 abbiamo anche un'informazione risguardante le pressioni usate verso i villici da parte dei nostri vampiri delle campagne:

„Lettera presidiale a s. E. il Signor Conte. Pervenne al governo l'adrizzo del Capitanato Circolare di Zara 10 Maggio 1829 N.ro 5868

comunicante il rapporto del Commissario circolare Stermich, 8 Maggio N.ro 37, e giunse pure il pregiato odierno foglio di vostra Eccellenza N.ro 137 a cui si onora di subordinare il Governo con mio mezzo quanto segue.

Il commissario Stermich fa conoscere l'ingordigia dei speculatori in quest'anno di calamità che abusando dell'estremo bisogno dei rustici fanno dei patti feneratizi pagljandoli con scritture confessionali di debito, obbligi di pagamento e ipoteche dei fondi, aggiunge che il negoziante Angelo Bilich di Knin é uno dei principali autori di tali disastrose contrattazioni.

Conclude, poi, ricercando dei provedimenti per impedire che nel tempo del raccolto si rechino li creditori sul campo onde esigere le corisponsioni, e che siano a giornate le giudiziarie esecuzioni per non esinanire lo stato dei depauperati morlacchi; ed aggiunge che nello stato di rozzezza e barbarie il morlacco non cesserà di essere improvido, inerte dissipatore.

Il capitanato, poi, propone di incaricare le preture, di presidiare, per quanto è possibile, li rustici di promuovere la attivazione della patente contro le usure e cosi pure una spezie di moratorio politico; e finalmente di vietare gli scialaqui che fanno li morlacchi nelle feste comuni e private.

Deve osservarsi che la attivazione della patente sopra le usure fu in cadaun anno sollecitate dal governo e dal Tribunale d'Apello; e che in ottobre 1828 sub N.ro 18750 fu dimostrato il bisogno di dette patente uppunto per garantire in questa annata calamitosa li morlacchi da rovinose contrattazioni; e l'E. I. R. Aulica cancelleria con decreto 5 novembre 1828, N.ro 25135 rispose che erano pendenti le trattative per regolare le leggi sulle usure, e che conveniva attendere il risultato.

Il governo non omise però di diramare l'ordine ai Capitanati 14 ottobre 1828 N.ro 18750 per la ripublicazione delli paragrafi del codice civile che fissano i limiti delli interessi invulcando loro d'informarsi sulle consuetudini onde in caso lesion agevolarsi al morlacco di reclamare co assistenza gratuita, ed in caso di dolosa frandolenza, denunziarla seccondo li casi alla autorità giudiziaria o politica".

Qui il decreto parla ancora delle dilazioni verso i creditori e di altre cose analoghe, poi venendo all'argomento scrive:

„Quanto ai scialaqui dei morlacchi si riflette che furono interdetti e puniti come gravi trasgressioni politiche quelle delle confraternite villiche, delle rustiche fabbricerie, e le così dette Braschine, colorite col pretesto di suffragare li defunti.“

Le dissipazioni però private pre nozze, messe novelle, santi protettori e simili, non possono efficacemente elininarsi se non se .... e la organizzazione delle parocchie faciliterà il dirozzamento dei morlacchi facendo loro, contrarre le tranquille abitudini dell'industria dell'economia e della moderazione.

Il decreto conclude col far inculcare la vigilanza da parte dei funzionari politici comunali e territoriali affinche nessun creditore si porti nelle campagne dei villici per indurli a delle somministrazioni e non trova che possano aver luogo altre strade ordinarie che la via civile o la criminale per frode dolosa e nei casi di meno rilevanza si avrebbe dovuto procedere per gravi trasgressioni politiche.

Il rapporto del Giaxich al governo sarebbe stato una buona intenzione come sarebbe stato un'opera di carità l'inculcare ai parochi di rimuovere i loro dipendenti dalla celebrazione di tante festività, che lungi dal coltivare la pietà e la religione fomentavano la crapula, l'ozio e il delitto; ma il decreto ai Capitanati circolari di Zara, Spalato e Ragusa, [1]) credo abbia lasciato lo *statu quo* in argomento benchè si fosse raccomandato al Capitanato circolare di prestarsi nel modo più energico ad opporsi con zelo costante nelle annuali disastrose circostanze onde evitare in ogni modo possibile la rovina della nostra classe rustica.

Anche il decreto agli ordinariati vescovili richiama le antiche ordinanze ed eccita i prelati a secondare gli eccitamenti di sua Eccelenza il Signor Conte di Spano, Cesareo Regio Commissario aulico plenipotenziario incaricandoli di presidiare in ogni modo possibile li rustici dall'ingordigia dei speculatori, trovando pure esenzialissimo di rinnovare il divjeto di gozoviglje per parte di confraternite che fossero, importado pure moltissimo *che vengano distolti gli abitanti delle*

1) 26 maggio 1829, ad N.ro $\frac{9826}{2191}$

campagne dai dissipamenti e scialaqui che sogliono farsi per nozze, messe novelle, santi protettori di famiglia mortorj e ciò mediante cooperazioni dei parrochi, il cui pastorale ministero può colla parola e coll'esnmpio far conoscere ai villici *quanto siauo funeste le conseguenze del dissipamento della inerzia e della improvidenza*, e quanto sieno invece salutari *le abitudini del travalio, dell' industria, dell'economia.*

I rapporti successivi dei Capitani circolari, per quanto essenzialmente siano suppergiù gli stessi, variano negli apprezzamenti e in alcuni particolari, per cui trascrivo anche questo rapporto, del 1829:

„Nel mentre questo Capitanato Circolare con tutta la sollecitudine diede esaurimento all'ossequiato Decreto dei 26 maggio passato N.o 9826-2191 relativo agli abusi che alcuni avidi speculatori in tempo del raccolto delle biade esercitano sopra la rustica popolazione, si trova in dovere parimente riguardo all'ultima parte del prelodato Decreto di fare delle nuove rimostranze ad Esso Eccelso Governo umilmente esponendo.

È di troppo inveterato il costume e tenuto quasi per sacro dovere presso tutte le famiglie Morlache tanto del Cattolico rito, quanto più ancora del Greco non unito, di celebrare ogni anno in una data giornata il nome del santo protettore della famiglia, dai villici chiamato *Kerstnoime*, e questa giornata si festeggia non solamente dalla famiglia che venera un tale santo come p. e. S. Elia, S. Giorgio, Pentecoste, S. Gregorio, S. Pietro ed altre, ma la stessa ancora invita dei prossimi parenti, ed amici, in modo che ordinariamente si radunano per banchettare da 20 e presso li più opulenti anche sino a 60 persone, e questo trattamento non dura soltanto una giornata sola presso i meglio stanti villici, ma anco 3 e 4 giorni consecutivi, in modo che a positiva conoscenza di questo Capitanato la spesa di simile solennità presso li meglio stanti si può calcolare oltre a 200 fiorini di spesa effettiva, consumando ordinariamente di otto, in dodici barille di vino, un bove almeno, con una dozzina di animali minuti, qualche maiale, e poi la quantità proporzionata del pane, e questo comunemente di formento, e li più miserabili, che non possono sostenere tale spesa incontrano bensì minore però sempre di 40 in 50 fiorini

incirca, e l'opinione è tanto inveterata riguardo a queste feste, che il Morlacco al quale dai suoi antenati fu tramandato questo costume si crederebbe in certa maniera avvilito e disonorato in faccia ai proprii convillici, se non festeggiasse tale giornata; e perciò, a positiva conoscenza di questo Circolare Ufficio, quelli che non hanno del vino ed altri occorrenti cibi in famiglia fanno il possibile per acquistarli, alienando degli animali, delle biade, ed ipotecando anche de' terreni perchè secondo il loro pensare, possono soddisfare a questo impegno, e far così splendida, e decente figura dinanzi alla popolazione, e non sono che li realmente miserabili, che per assoluta impotenza si astengono da tali funzioni.

Li Commissari Circolari nei giri ufficiosi hanno potuto assicurarsi dai più estenuati villici, alli quali facevano conoscere gl'inconvenienti che commettevano a danno delle proprie famiglie, che questi ben volentieri desisterebbero da queste costumanze, se le medesime fossero realmente e rigorosamente vietate, giacchè in questo modo verrebbero sollevati dalla taccia, e dal rossore in faccia alla popolazione.

L'altro tripudio che assai sconcerta la domestica sussistenza de' Morlachi, è la celebrazione dei matrimoni, poichè, a meno che non siano assolutamente miserabili, presso le famiglie ove si celebrano le nozze si radunano gli amici, e prossimi parenti la sera di sabbato, e continuano a banchettare dalla mattina fino a mezza notte per tutta la settimana, ordinariamente sino al venerdì venturo, e siccome il grado di parentela presso i Morlacchi viene assegnato in troppo largo senso, così siegue che vengono invitati li parenti e congiunti fino al quinto e sesto grado, e si raduna ordinariamente una società da 40 fino a 60 persone non ad altro fine, che per tripudiare in una continuazione, anzi non sono rari gli esempj presso le famiglie Morlache, che le spese di un Matrimonio in famiglia non soltanto assorbono tutti li prodotti di un anno della stessa, ma che anzi li debiti in tale incontro contratti pagano ancora li Nipoti e Pronipoti.

Terza ed ultima occasione in cui li villici malamente profondono e consumano quello che entro l'anno raccolgono, sono le visite di condoglianza nell'occasione della morte di qualcheduno della famiglia e specialmente poi del Capo famiglia da essi così dette *Kermine*,

nelle quali in egual numero a quello degli sponsali presso l'addolorata famiglia si radunano li prossimi parenti, e gli amici ai quali la famiglia poi somministra almeno per un giorno, e qualche volta anche per due, e tre giorni, da mangiare e da bere; e l'umilmente sottoscritto ne' suoi giri ufficiosi poteva convincersi, che in simili incontri le famiglie rustiche meglio stanti arrivano a consumare sino a otto barille di vino, oltre la quantità vistosissima della carne e del pane ed anche questo costume si tiene per sacro dai Morlachi; essendo inveterata massima tra di essi stabilita che gli amici, e parenti debbono riconoscersi specialmente in queste due ultime circostanze dei matrimonj, e delle morti.

Tutto ciò esposto — conclude il commissario regio — si degnerà d'osservare esso Eccelso Governo, che uno dei principali motivi per i quali le famiglie Morlacche cadono in miseria ed ogni anno verso il fine dell'inverno devono cercare dei sussidj presso li privati speculatori e qualche volta presso le pubbliche Autorità, sono per appunto le accennate festività e tanti convivi; e siccome nulla si deve calcolare sulle persuasive che loro potranno suggerire li Capi Comunali gli ufficiali territoriali, e li parochi, giacchè sino ad ora anche queste persuasive non riportarono verun effetto giacchè li Capi Ville per appunto per non restare al loro modo di pensare disonorati, fanno li più splendidi annui banchetti, e giacchè li Parrochi son per appunto li primi convitati nelle accennate circostanze, e che volentieri compariscono parte per approffittare del trattamento del quale una porzione anche viene loro spedita a casa, e parte per non disgustarsi coi parrochiani, e specialmente coi megliostanti, giacchè da queste ritraggono le loro sussistenze, così questo Capitanato Circolare si trova in dovere di pregare Esso Eccelso Governo, onde per il pubblico bene di questa popolazione dai vizi, e dagli abusi di troppo bersagliate, fossero invocate auliche risoluzioni, e rinnovate quelle normali proibizioni che esigevano sotto il regime di Sua Maestà Imperatore Giuseppe II di gloriosa memoria, e che inibivano ai Villici la celebrazione delle nozze in altre giornate fuori di quella di giovedì, giacchè di venerdì a motivo del digiuno la bevente ciurma da se stessa si sciolge, per impedire poi la celebrazione dei santi protettori, e quella dei defunti

converebbe stabilirne una sanzione penale di alquanti giorni d'arresto personale tanto per quello che facesse gli inviti e dasse banchetti, quanto per li convitati, onde in questo modo sia estirpata tra la plebe l'accennata prodigalità.

Dall'I. R. Capitanato Circolare. Zara, 2 giugno 1829. In mancanza dell'I. R. Consigliere Capitanale Circolare l'I. R. Commissario".

Nel decreto 9 giugno 1829 [1]) stilizzato dal Giaxich, egli osserva:

Le *braschine* dovevano per lo passato venir interdette per metter argine agli scialaqui delle famiglie, in occasione di nozze, morti, ecc.

Si scrisse ai capitanati e ordinariati onde col mezzo dei sindici e capi sociali e parrochi si tentasse ovviare a simili dissipazioni economiche delle villiche famiglie.

Quanto alla proposta del capitano di Zara, che si proibisca la celebrazione delle nozze fuori delle giornate di giovedì e di interdire con comminatorie di arresti, li conviti per mortorj e nozze e santi protettori, *seguano per ora per un sol giorno.*

Incaricava il capitano di far pubblicare il decreto e di invigilare.

Ed ecco un'altra specialità:

„N.o 160. All'I. R. Sig. Colonnello Territoriale in Zara.

La *duxevina,* è un ideato trastullo, che non à altro scoppo che quelo di mangiare, e bere dal giorno di S. Steffano fino l'ottava delli tre Rè a spese di una famiglia alla quale promettono li Capivllla l'esenzione reale e personale per un anno intero a tutte le famiglie e Barca dell'eletto, ad andando intorno tutta la famiglia cadè più delle volte a li infelici, li quali a forza di minaccie devono soggiacervi.

Da più anni prima della caduta dell'ex veneto Dominio furono abbolitte tali ellezioni, ma nascostamente e sotto altro colore veniva mantenuto non in tutti i villaggi tale abbuso, ma però anco sotto gli altri governi a cui andò soggetta la Dalmazia sino a quest'epoca furono abbolite, io non ò presente gl' ordini emanati su di tall'argomento, ma l'obbiezione di qualunque unione di popolo e di gozzo-

[1]) Num. 10318-2293.

viglie vanno anco presentemente con replicati supremi comandi soppresse.

Non tutte le Comuni sono sepparate una dall'altra, mentre una chiesa Parrocchiale serve a due vilagi; come Neviane e Mergliane, nel circondario comunale di Zaravecchia; di Sant'Eufemia e Pogliana nel circondario comunale di Zara; Sale e Zaglava, Boxava e Soline nel circondario comunale di Sale e Melada con Berguglie in quello di Selve, ove unendosi la popolazione che accompagna il Duxe con strepiti di tamburi e fuccilate possono nascer dei disordini, ed in specialità in questi tempi che la gioventù è più ardita. Anco nell'interno possono nascer li disordini, perchè ubriachi non conoscono raggione. Dovendo l'eletto Duxe ossia Gospodin satolar di vino, aquavite, frittole, fruta, l'intera popolazione; dar pranzo alli Capovilla e forsi anco a Parochi che volontieri vi concorrono, a Capi di famiglia, e per più volte nel corso de' giorni che durano tali feste, per lo più deggiono vendere non solo le derate che possono bastare per viver l'invernata, ma vendono anco li migliori pezzi di terreno, e diventano miserabili in seguito".

Nel 1848 dal dipartimento luogotenenziale di polizia, nella sessione del 19 aprile tenuta dai consiglieri barone de Ghetaldi, del consiglier Rossi Sabatini, del dottor Menis, protomedico, del canonico dottor Vitezich e del barone de Fluck, presieduta dal governatore cavalier de Turszky, si rimanda il capitano circolare di Zara alle osservanze di quanto sulle sagre delle campagne, *in occasione di festività particolari* era stato disposto col governiale numero 12405-2450, del 24 luglio 1821. [1])

Dopo gli atteggi del 1848 ci imbattiamo in un rapporto, sull'argomento, firmato il capitano circolare di Cattaro, rapporto che io

---

[1]) L'archivista Böttner informava il governo che per l'epoca veneta non si rinvenne in archivio che soltanto una copia della Terminazione 10 maggio 1749 dei Sindici inquisitori, pubblicata colla stampa. Asseriva non essersi trovate altre disposizioni per l'epoche dei precedenti governi austriaco, italico e francese. Univa gli atti, riferibili al governo austriaco, degli anni 1821, 1822 e 1824, contenenti *alcune parziali provvidenze* emesse per l'abolizione di certe dispendiose festività che erano solite a celebrarsi nei circoli di Zara e Cattaro.

qui riassumerò per sommi capi; dopo del quale, le misure di repressione su tale proposito vanno quasi del tutto affievolendosi, non so se perchè le autorità erano stanche della loro missione poco efficace o perchè i villici, coll'andare degli anni, attenuassero la pompa delle gozzoviglie. Il rapporto è del 1856:

„Pressochè in tutte le comuni montane del Circolo esiste la consuetudine dei pranzi, in occasione di morte in famiglia, pranzi che si tengono nel giorno della tumulazione e nel successivo, ovvero nel primo sabato e talvolta nel quarantesimo dì dalla morte.

A questi pranzi conosciuti sotto il nome di *caritadi* (sedmine) oltre ai parenti vengono invitati tutti quelli che prendono parte al corteo funebre, non solo, ma quante altre persone in quel giorno arrivano alla casa del trapassato.

Le portate sono poche, ma generose in relazione all'appetito pei convitati, e consistono in *riso* e *carne bollita*, non dovendo mancare il *vino in abbondanza*.

Le famiglie quasi sempre mancando di mezzi per far fronte, si indebitano e si privano spesso del bove o animali minuti.

A ciò si aggiungono dissidî o discordie fra convitati circa la preminenza dei primi posti e succedono spesso ferimenti.

Altra usanza è il tripudio alla festa del santo patrono di famiglia, che si festeggia con lauti pranzi o *cene*, con molti ospiti. La cosidetta *prislužba* o *festa secondaria di famiglia* dura ancora, e non è per cessare, e vi sono famiglie che tengono annualmente due di queste feste secondarie.

Ancora nel '53 i villici vennero ammoniti da me, personalmente.

Nell'occasione di una mia gita nei principali comuni ottenni *qualche* felice risultato; feci che gli ospiti non si trattenessero alla gozzoviglia più di ventiquattro ore. Non trovai valido appoggio nei parrochi.

I vecchiardi, i capovilla, i capo-comune mi fecero comprendere che, senza una legge repressiva, nulla si farebbe.

Siffatto maluso vige a Zuppa e Pastrovicchio, cioè fra greci.

Propongo si vietino le *caritadi*, del tutto, in secondo luogo che nel *kerstnoime* gli ospiti non si lascino trattenere nella casa, dopo il trattamento; in terzo luogo, che nel giorno della *prislužba* non si ammettano ospiti.

È da preferirsi l'arresto (e non l'arrosto), e credo sia da chiamarsi responsabile il capofamiglia". [1])

Codesto rapporto del capitano circolare di Cattaro fu portato in seduta, nella sessione del 9 dicembre, anno stesso, composta dal luogotenente baron Mamula, quale preside, e dal consigliere aulico Roszner, presenti i consiglieri luogotenenziali Bervaldi, Seifert e Crespi; ma il voto del consigliere Mery credo sia rimasto, anche stavolta, lettera morta.

A questo atteggio si trova unita una lettera da indirizzarsi *a monsignor vescovo cattolico Calogerà* e una consimile *al vescovo di rito greco, Knesevich.*

In questa lettera si dice che, a correggere la usanza semi-religiosa, si era stabilita *ad un solo giorno* la crapula nella durata di nozze. Il vescovo influisca *col consiglio* e *coll'istruzione*, se non a togliere, per *correggere* tali usanze. — Per le misure di rigore s'era già scritto all'autorità politica.

Riassumendo questi incompleti cenni sulle gozzoviglie villiche, non sarà male vedere, un po' più precisamente, il significato intimo di varie terminazioni slave, adoperate dal popolo specie del montano, per denotare le seguenti speciali dizioni.

Le denoto colla vecchia grafia e colla moderna:

Le *sedmine* (il *convivium funebre)*, sono i pranzi funebri che si tengono nel giorno della tumulazione, o nel giorno successivo o nel primo successivo sabbato. Sarebbe l'agape dell'ottava del funerale.

Il *salandar (sarandar)* è un lascito perpetuo, a sacerdoti e in ispecialità ai monasteri, per la recitazione di preci, senza specificarle, nelle esequie di defunti. Tali preghiere si fanno dopo la messa, e

---

[1]) Cattaro, N.o 2986, del 26 luglio 1856. — N.o 14381-2270, luogotenenziale.

consistono comunemente, oggi, in una commemorazione che fa la chiesa al defunto, per la durata di un giorno.

Pomen è semplicemente una preghiera commemorativa per defunti.

Scialovagne (o *žalovanje)* è la condoglianza che fanno gli amici del defunto recandosi alla di lui casa, probabilmente in massa.

Ceterdesnizza (četerdesnica) è il quarantesimo giorno d'anniversario di un funerale. Si celebra una messa da morto, commemorativa e si tiene in famiglia del defunto un pranzo, abbastanza commemorativo.

Proscomedia (proskomidija) del greco *pros-komizein*, significa la prima parte della liturgia, e da quel significato è rimasto oggi il vocabolo. È la preparazione delle particole per la consecrazione. Si usava portare dai fedeli prima della messa le offerte di pane e vino: il sacerdote sceglie ciò che è necessario per l'uso della messa, il rimanente va distribuito al popolo che vi assiste.

Prisluzba è la festa secondaria nella famiglia. Certe famiglie, oltre al *kerstnoime*, che è il nome di battesimo, mantengono la celebrazione un altro santo. Il motivo di tale celebrazione è causato dall'unione di due famiglie; sia per vincoli di sangue, sia perchè la seconda famiglia si sia recata a riabitar una casa dove in precedenza essa abitava. La festa è di minore importanza, perchè festa secondaria.

Posluzba è la festa annuale in onore di un santo.

Le *vrazde* (*vražde)* anticamente *vraxde*, sono le inimicizie di sangue fra due famiglie. Tali ostilità, che fanno scontare il fio per crimini, e la *krvna osveta*, o vendetta di sangue, si risolvono spesso con un pranzo di pacificazione.

Perussia (parusia, da *para — istemi)* è la commemorazione dei morti che fa la chiesa, per l'epoca di un anno, verso una data corresponsione in denaro.

Duxevina (duševina) è la commemorazione dei morti, che si fa in chiesa tre volte all'anno, detta anche *zadusnice*, come i cattolici li commemorano il due novembre.

Naustavche son le merende del dì seguente alla festa.

Preustavche, le merende fatte con gli avanzi delle crapule festive.

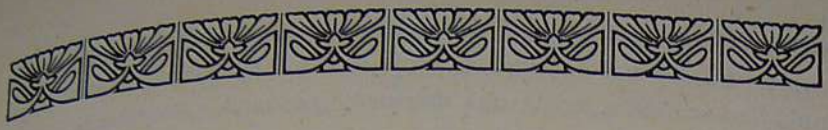

LE MERETRICI.

All'epoca del dominio francese in Dalmazia, colla cessazione del commissariato generale di polizia, gli affari risguardanti tale referato venivano trattati da sua eccellenza il provveditore, che teneva un apposito registro, riservato e segreto. [1])

Tale registro, che principia col 15 settembre 1810 e termina il 23 gennaro del 1812, contiene dei curiosi oggetti risguardanti disposizioni in materia d'ordine pubblico e di polizia in genere, e, specie, minute di lettere private, indirizzate dal Dandolo a personaggi eminenti di Zara.

Nella nostra città, causa le turbolenze dei tempi torbidi, le scorrerie dei malviventi nelle vicine campagne, l'agglomeramento di truppe ed altre disgrazie, si era reso necessario il freno benefico della giustizia punitiva; e già qualche esecuzione capitale, eseguita con la ghigliottina, in Campo Castello, aveva ottenuto dei buoni effetti, per la mano del boia, carica che allora era coperta da certo Giambattista Traversa, il quale disimpegnava anche il torbido ufficio di vuotacessi.

Sembra, però, che cotesto Traversa avesse forzato un po' la mano, e forte del proprio ufficio, o poco edotto della precisa sfera delle proprie attribuzioni, fosse andato alquanto oltre i limiti, trasgredendo agli ordini avuti dall'alto.

La seguente lettera, che il Dandolo indirizza al procuratore generale d'appello, Nicolò Giaxich, ci spiega meglio la cosa, informandoci

---

[1]) Registro delle lettere secrete del Provveditore Vincenzo Dandolo. Archivio luogotenenziale. — Zara.

dettagliatamente su tutti i particolari curiosi della scena, occorsa sulla nostra *Piazza dei Signori*, a proposito di certe male femmine, ree di pubblico scandalo, scena che degenerò poscia in pettegolezzo, visti i tempi, vista la città e visti i tipi ciarlieri che componevano la cittadinanza e che costituivano la nota piccante della vita zaratina d'allora, tutta satira e tutta malignità.

La lettera porta, nel registro segreto del Dandolo, il numero sei, ed io lo ricopio testuale, colle sgrammaticature del copista e anche cogli svarioni ortografici di cui va irta.

Per chi fosse, poi, curioso di conoscere più da vicino codesto personaggio, che funse da esecutor di giustizia nella nostra città sotto il dominio francese, dirò ch'egli era un *ancien executeur*, *residant dans le departement du Po*, come lo denota il duca di Massa, in una sua lettera al Giaxich, scritta il 6 novembre del 1812.

Ma per conoscere il boia, si leggano i dettagli nel mio studio: *La pena di morte e gli esecutori di giustizia.*

„Non le saranno certamente del tutto ignote, signor Procuratore gen. imp. le circostanze che accompagnarono il fatto dell'esecuzione verificata la domenica 7 corrente. Pure per condurmi all'oggetto, che precisamente forma lo scopo del presente mio foglio debbo premetterne lo Storico che servirà d'altronde per presentarle un quadro esattissimo in mezzo alla diversa opinione dell'errore disseminata sull'origine dell'avvenimento.

Un continuo ammasso di feminacce forestiere prostitute, che o esiliate da questa comune, o non sicure di arrivarvi senza l'immediata espulsione pella conosciuta loro turpe condotta cercavano ed ottenevano asilo nel vicino Borgo Erizzo, commettevano quivi ogni sorte di prostituzione, ed attraevano ogni notte parecchi soldati della Guarnigione, i quali cercavano ogni mezzo per sortire clandestinamente dalla Piazza. Le frequenti misure di Polizia che prendevansi, giammai hanno potuto sradicare affatto il disordine, ma anzi dal più al meno era esso sempre al medesimo confine; e tantoppiù ne fui convinto allorchè nel giorno 5 corrente ebbi a ricevere dal sig. Comandante d'Armi una forte lagnanza contro Margarita Martinovich dalla Brazza

e Teresa Major da Gorizia, che egli avendo fatto arrestare dopo averle sorprese appunto al Borgo Erizzo ove per loro colpa era nata una forte rissa tra alcuni soldati della Guarnigione ed alcuni di quegli abitanti.

Conveniva certamente esperimentare de' nuovi mezzi per porre finalmente un riparo alle troppe serie conseguenze che dalla continuazione di un tal disordine erano inevitabili, e far cessare le continue lagnanze dell' autorità militare che spesse volte reclamava forti provvedimenti.

M' occupai tosto di quest' oggetto, e volli che le femmine succitate prima di sortire dalla Città per essere scortate alla loro patria fossero poste sopra un' animale da somma, e tinte la faccia di nero, fatte girare col mezzo dell' esecutore di giustizia alle ore dieci della Domenica 7 corrente *la piazza dei Signori*, e nel giorno innanzi diedi gli ordini opportuni al Capo Custode delle carceri alla presenza di tutti gl' impiegati del commissariato Generale e del Sergente di Polizia Filippelli.

Nel giorno dell' esecuzione il mio ordine fù affatto invertito. — Il primo a formar di ciò conoscenza tra i miei Impiegati fù il Signor Segretario Aggiunto Sanfermo, che prima d' arrivare all' Ufficio incontratosi nel Signor Procuratore Imperiale Benvenuti fù assicurato che si era permesso l' esecutore di giustizia di flagellare le due femmine. Egli inorridì a questo racconto, e dopo aver dichiarato al Signor Procuratore che si agiva totalmente in opposizione alle misure prestabilite ed ai precisi miei ordini, velocemente ridottosi all' Ufficio per informarmi del fatto, feci comparire il Capo Custode Covaz a render conto della trasgressione. Il Covaz dichiarò che comparso alle Carceri quella mattina il Sergente Filippelli aveva detto all' esecutore di Giustizia *di toccar colla frusta* di tanto in tanto le due femmine: Il Sergente chiamato al confronto confermò tale asserto.

Tanto bastò perchè portata a mè la conoscenza del delitto che si era commesso dall' Esecutore dovessi scorgere qual reo di non lieve arbitrio anche il Sergente Filippelli, e quindi ordinai tosto la di lui Carcerazione, insieme con quella dell' Esecutore. Contemporaneamente diedi esatta conoscenza del fatto con tutte le sue precedenze

al Signor Procuratore Imperiale presso il Tribunale Civile e Criminale di prima Instanza, e rimettendo a Sua disposizione i prevenuti lo invitai a far costruire regolare procedura a rilevazione del grado della colpa d'ognuno pella conseguente ben meritata punizione.

Spedita la mia Lettera al Signor Procuratore suddetto al più un'ora dopo seguito il fatto, sarà certamente a Lui ricapitata molte ore dopo forse pella dificoltà di ritrovarlo in giornata festiva motivo per cui fu ricevuta da suo fratello Leonardo giacchè mi arrivò poi alla sera una di lui domanda per ottenere dichiarazione *scritta sull'ordine da me dato circa l'Esecuzione sudetta onde porla al confronto del fatto ed eruire la prova* legale del commesso abbuso prevenendomi di aver ordinato l'arresto dell'Esecutore tostochè fù istrutto dal sumentovato mio Signor Aggiunto che si avevano oltrepassati arbitrariamente i miei ordini. — Questa mi venne consegnata dal di lui usciere, il quale avvisato da mè che avevo scritto al Signor Procuratore suo superiore una Lettera fin dalla mattina sul medesimo argomento rispose che credeva l'avesse già ricevuta.

Visto che non si chiedeva che quanto avevo già effettuato molte ore prima non mi restò che la compiacenza di sentire compreso il Signor Procuratore Imperiale della medesima mia indignazione contro la crudeltà, ed arbitrio comessi.

Fu ordinata la costruzione del processo al Giudice di Pace locale: quivi se ne demandò l'incarico al supplente Signor Pellegrini ed al cancelliere Crivellari: Non andò guari che il discorso della piazza, e delle Botteghe di Caffè versò su tale inquisizione, giacchè questi soggetti avevano cominciato dallo spargere (lo dico a tutta prova) che l'informazione prendevasi piuttosto contro di mè che contro i prevenuti che avevo rimessi alla giustizia. Ridicola la proposizione, erroneo e delittuoso il progetto, mi sarebbe forse stato facile il frenare l'audacia d'individui troppo noti anche pella rispettiva condotta politica e morale ma volli lasciar loro libero il campo d'agire seguendo il principio prefissosi per veder fin dove spinger volessero la tracotanza.

Interogazioni suggeste, confronti inopportuni, assunzioni improprie, che offrivano origine a mille dicerie autorizzata maggiormente dalle loro medesime voci, presentar devono nell'incamminato processo un

ammasso di assurdilà, di personali tendenze, e di rei fini per cui la minor e più piana rivelazione stia sul vero esenziale oggetto della di lui costruzione.

Ora che l'Inquisizione di cui si tratta, partita dai sleali concetti dei succitati funzionari, s'attrova al Tribunale di prima Instanza porto i miei reclami alla di Lei Autorità. Signor Procuratore Generale Imperiale, contro la condotta nel caso concreto delli Signori Pelegrini e Crivellari. Domando quindi a Lei come immediato loro Superiore una soddisfazione che basti a farmi abbandonare il progetto che mi ero formato d'innalzare i miei lagni al Signor Commissario Generale di Giustizia, e la domanda anche sull'appoggio delle leggi, contro funzionari che si sono permessi di agire in contravvenzione allo spirito delle medesime, contro il loro dovere e persino contro i principi di taciturnità imposti a qualunque Impiegato.

Non bastava forse la dichiarazione del fatto da me con tutte le circostanze avvanzate al Signor Procuratore Imperiale a base dell'Inquisizione e per allontanar chiunque da ogni dubbiezza sull'ordine da mè dato, se per eccesso di delicatezza ò voluto anche in essa dichiarire che *tutti i miei* Impiegati erano presenti? No la sapienza e lo zelo veramente singolare degl'Istruttori del Processo volevano ritrar delle conoscenze, o piutosto estorquere delle falsità dalla voce dell'Esecutore, del Carceriere, del Sergente, e simili.

Ella, Signor Procuratore Generale Imperiale, che deve almeno in parte aver udite le fatte disseminazioni, e che nella sua saviezza, e nel posto che cuopre non vi sarà potuto sottrarre dal riguardare con indignazione la condotta delle persone che sono l'oggetto del presente mio scritto, abbastanza palesateci, sono certo non esiterà punto a prendere le necessarie misure relativamente al mio reclamo.

Rifletterò poi che sarebbe utile all'essenza dell'oggetto dell'Inquisizione, che il processo prima di essere prosseguito dal Tribunale, fosse esaminato per decidere se meritar potessero retificazione gli atti assunti dalla giudicatura di pace, nel qual caso dovrebbesi precisamente incaricare altri funzionarij non lasciando alcuna parte o ingerenza alli suddetti Pellegrini e Crivellari.

Attenderò, Signor Procuratore Generale Imperiale, che Ella si compiacerà di riscontrarmi la presente (che la prego di ritenere riservata a Lei solo) e di avvertirmi di quanto conseguentemente avesse operato.

Ho l'onore."

Foris

Al sig. Procuratore Imp. Gen.
Riservata a lui solo.

APPENDICE

COMMERCIO.

PROCLAMA
degli Illustrissimi et Eccellentissimi Signori
Cinque Savi alla Mercanzia.

Incaricatò questo Magistrato dal riverito Decreto dell'Eccellentissimo Senato 7 Settembre corrente a rinnovare colle prescritte dichiarazioni il Proclama dell'Eccellentissima Deputazione al Commercio 12 Gennaro 1744 M. V. approvato con Decreto del giorno stesso, fanno perciò pubblicamente intendere, e sapere.

Che essendo pubblica volontà di allienare risolutamente le vendite alla minuta delle Forastiere Manifatture consistenti in Tela, Calze, Sette, Fazzoletti, Grembiali, Manifatture a Telaro, e Gucchia di Bombace, Cottone, e Filato, e Merci somiglianti, che si continuano a praticare per le Città, Territori dello Stato da Uomini, Donne, e Ragazzi Esteri con Zerletti, o con Fagotti, e con la Misura detta Brazzolajo a gravissimo danno de' Mercanti, e Bottegai sudditi, che socombono ai dovuti pesi; Perciò si fa universalmente noto, che dopo il periodo di giorni quindici dalla pubblicazione del presente Proclama, tempo, che caritatevolmente li accorda, quantunque si tratti di repubblicazione di legge, tutti i sopradetti Forastieri venditori, ed altre Persone benchè suddite Agenti per quelli (salve però quelle, che per particolari privilegi potessero ascriversi nelle Arti della Terra Ferma, e dello Stato) che ardiranno di praticare le vendite in poca, ò minima quantità di verune delle sopradescritte, o somiglianti Merci nelle Città, Vicariati, Terre, Giurisdizioni, e Ville dello Stato, incorreranno nella perdita irremissibile delle loro robe, e saranno in appresso soggetti a quegli ulteriori castighi, che saranno dalla Pubblica Giustizia considerati adattati alle trasgressioni: Dichiarandosi egualmente proibite sotto la suddetta pena a' Forastieri, e loro Agenti ancorchè sudditi, le vendite predette anche sopra le Fiere tutte, e Mercati dello Stato, cosicchè non possano giammai eseguirle in qualunque tempo, e luogo dello Stato medesimo.

Resta perciò eccitato il zelo dei N. N. H. H. Capi di Provincia, e gli

altri Pubblici Rappresentanti, onde, mentre faranno batter dai Ministri loro Uffiziali la Campagna per altre occorrenze, facciano invigilare perchè non solo nelle Città, ma nemmeno nei Territori, e su i Mercati, e Fiere non abbiano più a continuare pratiche si dannose. Dovendo essere le Merci, che fossero in contraffazion del presente fermate, prodotte ai N. N. H. H. suddetti Capi di Provincia per esser giudicate a tenor delle Leggi, e del presente Proclama, salvi però i Legali Diritti, che dovranno appartenere sopra li fermi medesimi ai N. N. H. H. Rappresentanti Subalterni, ed altri, che avessero eseguito il fermo.

Si eccitano per fine li rispettivi Capi delle Arti della Terra Ferma, e dello Stato ad invigilare, onde sia il presente Proclama puntualmente eseguito, portando in caso di scoperte di trasgressioni le di loro indolenze ai rispettivi N. N. H. H. Pubblici Rappresentanti per il dovuto compenso.

Ed il presente approvato che sia dall' Eccellentissimo Senato, sarà stampato, e spedito ai N. N. H. H. Capi di Provincia della Terra Ferma ed altri luoghi dello Stato, per la sna diffusione o pubblicazione, onde riporti pontual osservanza.

Data dal Magistrato de' Cinque Savi alla Mercanzia li 18 Settembre 1771.

Bertucci Dolfin, Savio alla Mercanzia, m. p.
Domenico Michiel, Savio alla Mercanzia, m. p.
Francesco Tron, Savio alla Mercanzia, m. p.
Prospero Valmarana, Savio alla Mercanzia, m. p.
Andrea Giulio Corner, Savio alla Mercanzia, m. p.
Sebastian Zocchi Nod.

Approvato con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 29 Settembre 1771.

Stampato per li Figliuoli del Qu. z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali.

(Archivio Luogotenenziale Fascicolo I. delle „Stampe" I raccolta N. 133).

DIVIETI PEL PORTO D' ARMI.

Noi Francesco Falier per la Serenissima Repubblica di Venezia Provveditore Generale in Dalmazia et Albania.

Hanno giustamente commossa la Carica li recenti rapporti di essersi avvanzato a tal segno il libertinaggio, e la scandalosa impertinenza d'alcuni sfacendati di mala vita, che vagando in tempo di notte per le strade di questa Piazza muniti di armi, si fanno a turbare non solo la tranquillità Comune colle loro trascendenze ma fino ad attentare con temerarie soprafazioni contro le stesse sentinelle dei Posti delle Pubbliche mura, facendo uso di maschere nel viso per non essere conosciuti.

Mentre però si estendono le opportune indaggini affine di rilevare li colpevoli per il dovuto loro esemplare castigo ci siamo anco determinati di rendere nota col presente la risoluta nostra volontà nel proposito onde arrestare il corso agl' indicati gravi disordini rimosse restino le cause di ulteriori perniciose conseguenze.

Richiamandosi quindi alla più pontuale osservanza sopra lo stesso interessante argomento il provido proclama 6 novembre 1780 dell' Eccellentissimo Precessore nostro Boldù faciamo pubblicamente intendere e sapere.

Che Alcuno non ardisca sotto qualsisia colore o pretesto di portar Armi curte e lunghe da fuoco in qualunque ora e neppure armi bianche proibite, principalmente di notte entro li ricinti della Piazza medesima a riserva di quegli individui ai quali sono assentite dalle leggi, e ciò in pena di bando, priggione, Corda, e Galera, ed anco di pecuniarie ad arbitrio della Carica a misura de Capi, e delle circostanze delle respettive trasgressioni.

S' incaricano pertanto l' Uffiziali direttori delle Patuglie solite di andar in giro per la Piazza suddetta particolarmente di notte, di riconoscere in modi convenienti le persone che incontrassero nelle strade, ò sulle mura, perchè ravvisandole di condizione onesta e civile e di notoria proibità abbiano da lasciarle proseguire il loro camino, ma qualora ritrovassero qualche individuo solo, o accompagnato con altri sconosciuti, ed anco conosciuti, ma che per la loro condizione, figura, e di portamento si rendessero sospetti, dovranno arrestarsi, e visitati diligentemente saranno condotti nelle forze della Carica per gli opportuni esami, ed incontri affinchè abbiano luoco li dovuti effetti di Giustizia.

Quelli, che si rinvenissero provisti d'armi da fuoco, e bianche proibite tanto di notte quanto di giorno soggiaceranno irremissibilmente alle respettive pene suespresse, siccome vi anderanno soggetti con estremo rigore coloro che osassero opporsi o fare resistenza benchè minima alle pubbliche armi o avvanzarsi in qualsisia forma ad alcun insulto, e attentato verso le medesime, pronta altresì la Carica stessa d' ascoltare ogni instanza contro qualunque figura militare, che nell'occasione preaccenate abusasse della forza pubblica.

Traspirandosi poi, che un qualche numero delle indicate persone possa aver ricetto col trattenersi la maggior parte della notte in alcune Botteghe specialmente di Caffè, donde sortono, e ritornano di tratto in tratto standò apperte le stesse per li intiero corso della notte resta espressamente comandato tali Botteghieri di dover chiudirle immancabilmente un ora doppo la mezzanotte, ne da quel tempo in poi dare ricetto a qualsisia persona in pena di f. *100* m. c.te d'applicarsi ad arbitrio per cadauno contrafazione al divietto.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Piazza per la sua pontuale esecuzione risservandosi la Carica di aggiungere in appresso il di più che occorresse sopra lo stesso importante proposito. In quorum.

Dal Forte di Zara, 27 Luglio 1784.

(Archivio Luogotenenziale. Atti del Provveditore Generale Francesco Falier. 1784-1776 Libro II, Carte 331-372).

BELLE LETTERE E DIRITTO CIVILE.

N. 2689.

Zara 18 Maggio 1802.

Datato e presentato 16 Maggio 1802.

Francesco Clemente Iureconsulto Napoletano volendo aprire in questa Città una Scuola di Belle Lettere, e far prelezioni del Gius di Natura, e del Gius Civile, implora che gli sia permesso di poter per l'effetto esporre i relativi Manifesti.

INDORSATO

Da rimettersi alla I. R. Superiorità di Zara.

Questo Governo discende ad accordare al Ricorrente Francesco Clemente graziosamente il permesso di esternare li Manifesti inserti nel suo ricorso, esibiti per aprir le da lui proposte Scuole. Come non vi è ragione di dubitare sopra il costume del Ricorrente, così dovrà essere ad ogni buon fine avvertito, che al caso di qualunque sua proposizione, che fosse contraria alla religione, alla Costituzione Sovrana o a buoni costumi, la pubblica Autorità sospenderebbe le Scuole e prenderebbe le misure opportune non risparmiando la di lui medesima persona.

Rinna, m. p. *Stratico*, m. p.

(Archivio Luogotenenziale Governiale N. 2689 Anno 1802 fascicolo V).

FUNZIONI SACRE.

PROVINCIE ILLIRICHE.

Zara 3 Luglio 1813.

L'Arcivescovo di Zara Co: Cavaliere
Al Signor Presidente di Appello Cavaliere della Legion d'onore.

In riscontro della pregiatissima Sua lettera del giorno d'oggi sono assicurarla Signor Presidente Cavaliere, che tutto ciò che potrà dipendere da me per la Funzione di domani sarà apprestato perchè abbia luogo alle ore 12 in punto.

Per ciò che riguarda le sedie ed altri ornamenti della Chiesa, questi

non sono nè furono giammai a carico degli Arcivescovi, e se anco il volessi non saprei come provvedervi. Questo pensiere se lo dovrà dare il Signor Procurator Generale Imperiale a cui è diretta la lettera del Signor Intendente, e che le rimetto sul punto stesso. Egli potrà far capo coi Signori Consiglieri della Fabbrica che in unione alle Autorità Superiori hanno sempre provveduto Simili Funzioni.

Ho l'onore Signor Cavaliere Presidente di ripeterle i sensi della più alta Considerazione.

Il Co. Cavaliere della Corona di Ferro,
Arcivescovo di Zara
Scotti, m. p.

Al Signor Cavaliere della Legion d'onore
Primo Presidente della Corte di Appello
ZARA.

(Archivio Luogotenenziale. N. 5232 Anno 1813 dell' Intendenza francese).

Signore! Zara li 11 Agosto 1813.

In relazione al di Lei foglio 2 corrente; mi feci sollecito di prevenire il Consiglio della Fabbrica Metropolitana, affinchè a tempo fosse previsto, e proveduto a quanto occorrer potesse per la Funzione, e Cerimoniali da eseguirsi nella mattina delli 15 corrente. — In oggi ebbi in risposta.

I. Che il Consiglio è tenuto di eseguire, ed eseguirà a quanto è di sua attribuzione; ma che da quanto le Autorità Civili e Militari occupano luogo distinto nel seno del Coro, e della Chiesa, furono sempre per parte del Governo, somministrati i mobili occorrenti: che al Caso lo si volesse tenuto a questa Somministrazione, non potrebbe altro esibire che delle semplici banche, essendogli impossibile di provvedere altrimenti sì per le ristrettezze Economiche della chiesa, che per la mancanza in questa Città di tal sorta di mobili: che in altre occasioni il Signor Direttor del Demanio fece la prestanza dei mobili del Palazzo Pubblico, e che anche nella presente si potrebbe fargliene la ricerca per parte del Governo medesimo.

II. Che in quanto riguarda la distribuzione dei Posti, le Cerimonie, e l'Etichetta, furono sempre per inveterata consuetudine esaurite le incombenze di concerto fra il Cerimonista Arcivescovile, ed il Cerimoniere del Governo, che da prima si conosceva nella figura d'un Impiegato della Provveditoria indi da uno di questa Intendenza.

Perchè quindi, signore, il tutto proceda con il buon ordine, e sia a

tempo proceduto ogni cosa, la rendo consapevole di questi obbietti, e la prego di interessarsi pel loro scioglimento, in modo che le misure presenti servino di permanente norma anche nelle occasioni avvenire.

Aggradirò un sollecito di Lei riscontro su di questo proposito, e le protesto i sensi della più distinta mia Stima

Scotti Arcivescovo, m. p.

(Archivio Luogotenenziale. N. 4583. Anno 1813 dell' Intendenza francese).

FRANCHIGIA PER LE FIERE.

Copia. N.o 244 Decreto che accorda alla Dalmazia Fiere con Franchiggia ed alcuni mercati. 24 Decembre 1806.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Imperiale Francese, a tutti quelli che vedranno le seguenti, salute.

Noi in virtù dell'Autorità che c' è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, e nostro Onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. I. Sono accordate alla Dalmazia fiere con franchiggia ed alcuni mercati.

II. Le Città di Spalato, di Sebenico, di Macarsca e di Zara avranno ogni anno una fiera.

III. Per la Città di Zara il tempo della fiera sarà quello degli anni antecedenti.

IV. Per le altre Città, il Provveditore Generale ne fissa il tempo e la durata secondo le circostanze locali.

V. Lo stesso Provveditore Generale fissa i luoghi più opportuni pei mercati e ne stabilisce le discipline.

VI. Queste disposizioni saranno attivate dal giorno in cui cesseranno gli attuali rispettivi abboccatori.

VII. Il Ministro dell' Interno é incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato in Treviso li 24 Decembre 1806.

Eugenio Napoleone m. p.

Per il Vice Re
Il Consigliere Segretario di Stato
Segnato *L. Vaccari*, m. p.

LA FIERA DI SAN SIMEONE.

Provincie Illiriche. — Dalmazia. Zara li 2 ottobre 1812. N. 1780.

Il Cavaliere Andrea Borelli de Wrana membro della Legion d'onore Podestà della Comune di Zara

Al Signor Intendente Interinale della Dalmazia.

Fin dalli tempi li più remoti e sotto li Governi tutti che precedettero questa Comune godette una Fiera annuale con franchiggia assoluta per otto giorni continui incomincianti dopo l'ora di Vespero del giorno Sette Ottobre.

Un tale diritto di questa Comune venne anche conservato e sancito con venerato decreto di Sua Altezza Imperiale il Vice Re d'Italia.

Questo Decreto sussiste: Annullato esser non può che espressamente dalla Sovrana Autorità in cui nome fu esonerato.

Mi credo in dovere come rappresentante questa Comune e nell'obbligo di garantire li Suoi diritti, d'implorare, acciocchè siano estesi gli ordini onde da chi si sia non venga impedita la esecuzione del Sovrano Decreto.

Urge l'epoca del suo incominciamento; occorre predisporle notizie a regola del commercio, quindi sono a Supplicarla di solleciti suoi rescritti all'effetto.

Ad una tale Franchiggia lo spirito pubblico attacca una massima importanza. La privazione di un diritto posseduto per secoli, continuato a godersi anche dopo l'arrivo dell'Armi Francesi, e di cui fu fatta godere da questo Governo la popolazione anche in posticipazione di data nell'anno 1809, poichè nell'epoca della fiera agli 8 ottobre il nemico occupava col blocco le venute di terra e di mare, di una franchiggia sancita e sostenuta dal Succitato Decreto, o che viger deve all'ombra del Decreto stesso tutt'or sussistente, e tale privazione, dico, od anche la sola sospensione di una tale franchiggia porterebbe la maggior amarezza sugli animi, ed il più sentito universale scontento.

Io mi credo in dovere e per il bene della Comune che devo procurare e garantire, e per ogni altro rapporto nell'impiego che la Sovrana fiducia fidommi di farle tutto presente, e lo fo con fiducia poichè mi trovo assistito dalla Giustizia e dalla Convenienza.

Ho l'onore Signor Intendente, di protestarmi con verace stima e rispettosa considerazione

Il Podestà
Andrea Borelli de Wrana m. p.

L'Uditore al Consiglio di Stato, Intendente della Dalmazia.

Al Signor Podestà di Zara.

Vista la di Lei domanda, Signor Cavaliere Podestà, in data 2 corrente, e considerando che si tratta di conciliare il bene di questa Co-

mune, acconsento che abbia luogo la solita fiera in questo anno, purchè questa non abbia a ledere minimamente gli interessi delle Dogane pei sussistenti diritti di Navigazione ecc. Su cui non mi trovo autorizzato a fare veruna innovazione.

Ho il bene di riverirla con stima.

Zara 7 Ottobre 1812. *De la Bergerie* m. p.

(Archivio Luogotenenziale. N. 5638. Anno 1812 dell' Intendenza francese).

PESCA DI PERLE IN ZARA.

L'anno 1202 Mica, di Andrea, cittadino di Zara, comunemente sopranominato *Perlario*, essendo passato con le galere zaratine in Oriente al ricupero di Terrasanta, infermatosi in un piede, s' imbarcò di ritorno sopra un naviglio francese, ma questo naufragato, si salvò in un' isoletta dell'Arcipelago detta Cugnas, dove onde procacciarsi il mantenimento, si accompagnò ad alcuni pescatori di conchiglie, dai quali apprese l'arte, e provveduti gli ordigni occorrenti, con qualche denaro che aveva guadagnato passa a Cipro, indi a Genova e finalmente dopo 5 anni alla patria si ricondusse. Qui egli insegnò ai suoi fratelli l'arte, e cominciarono a pescare verso le Isole grosse, nel Canale della Morlacca e nei gòlfi di Novegradi e Obbrovazzo.

Il mangiativo che ricavavano facevano vendere sulla piazza di S. Luca (ora dell' Erbe) ed il prodotto bastava per le spese della pescagione, la vendita poi delle perle a guadagno dei lavoratori. Fatta così in pochi anni ricca la sua famiglia, cominciò, come d'ordinario suole addivenire, ad annoiarsi del mestiere, ed essendo morti i suoi fratelli senza figliuoli, insegnò il modo di pescare le perle ad un amico detto Marino e quello di nettarle a due monache (?) di s. Maria piccola, le quali poi insegnarono il segreto a quelle di s. Nicolò é s. Demetrio. Queste mandavano le barche a loro spese, però essendo nati degl' inconvenienti, ed avendo anche gli scogliani cominciato a pescar e trovar perle senza saperle purgare, andò verso il 1385 mancando tal pesca, non senza che fosse attribuito a castigo di Dio per l'annegamento che allora dicevasi avvenuto nel Canale di Novegradi della Regina Elisabetta per opera dei Templari di Vrana. Così a poco a poco si è perduta in Zara questa arte, il cui prodotto per un secolo e mezzo si faceva ascendere all'annua somma di 26,000 reali.

Le perle più grosse passavano a sovrani e famiglie agiate, e le altre venivano adoperate per gli apparati ecclesiastici e raccolte nei vari monasteri.

(Da una pergamena dell' Archivio di s. Grisogono).

QUESTIONI DI PREMINENZA.

Fra le carte del nostro archivio antico generalizio si rinvengono spesso scritture riferibili a questioni di preminenza in occasioni di processioni pubbliche, di funzioni ecclesiastiche e tumulazioni.

La terminazione seguente, trovata fra gli atti del Provveditore Querini, si riferisce alle tumulazioni dei confrati della famosa nostra Scuola dei bombardieri e la pubblichiamo a titolo di curiosità.

Addì 10 settembre 1796. Presentate in mano di Sua Eccellenza Provveditore Generale, ed ordine Suo in Segrettaria dalli Mattio Pavatz, Vincenzo Roncali, ed Andrea Ugrinovich, Capi delle confraternite del Santissimo Rosario, Carmine e Santissima Annunciata.

Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Veneziarum, Nobili et Sapienti Viro Andrea Quirino Provvisori Nostro Generali in Dalmatia et Albania, Fideli dilecto Salutem et dilectionis affectum.

Diretta all'oggetto d'impedire e togliere le questioni di precedenza che insorgono nell'occasione di condur alla Sepoltura il cadavere di qualche Individuo della Scuola de' Bombardieri, vi riconosce l'instanza che col fondamento di quanto fu stabilito per questa Capitale, vi è stata rassegnata da codeste tre confraternite della Beata Vergine del Rosario, del Carmine, e dell'Annunciata, e che voi accompagnata ci avete con le diligenti Vostre Lettere 18 Luglio decorso. Significandovi per tanto il Tribunale nostro de Capi che nelle suriferite occasioni abbia ad essere osservato il metodo prescritto per la Capitale medesima dalla terminazione 1625, 25 febbrajo della quale si unisce il relativo articolo, in modo che le tre confraternite suddette debbano avere il posto di precedenza in confronto della Scuola de' Bombardieri, e delle altre arti, v'incarica di divenire a quelle disposizioni, e annotazioni che con la nota esperienza Vostra riconoscerete adattato ad assicurarne l'effetto.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XXV Augusti Indictionem XIV. — 1796.

(Archivio Luog. — Atti del Provveditore Generale Andrea Querini. — 1795-97. Libro I, Carte 146.)

AI TEMPI DELL' OCCUPAZIONE.

Quell'emporio farraginoso ch'è il librone dell'Anonimo di casa Filippi, intitolato *Notizie istoriche della città di Zara*, contiene interessanti descrizioni riguardanti i nostri solenni avvenimenti cittadini.

Nella prima occupazione austriaca, del 1797, quando Venezia cedette per sempre la Dalmazia, sbarcarono a Zara tante e tante milizie che ne

andarono pieni anche i conventi, soppressi e non soppressi e ne fu pieno anche il palazzo arcivescovile.

È curioso, fra altro, leggere le seguenti righe:

Li, 5 Luglio 1797.

Questo benemerito Cavaliere Generale Baron Ruckavina di buon mattino con tiri di artiglieria sbarcatosi andò tosto a visitare il Corpo di S. Simeone Giusto, ed in genocchioni per terra ascoltato il Divin Sacrifizio con estraordinaria devozione ascese li gradini ove bacciò l'Arca che era apperta e con candela in mano osservò minutamente l'incorruttibilità del Sacro Deposito.

Le Millizie sbarcate ascesero al N.o di 6000, che furono alloggiate nei Conventi de Regolari, ed in Case Particolari oltri li Luoghi liberi de Pubblici Palazzi, o cortesemente fu a distribuire il fu Prov. Gen. Andrea Querini, che continua ad abitare nel Generalizio Palazzo, essendo andato il Ruckavina ad alloggiare nella Casa Calceniga.

La sera stessa giunse per terra la cavalleria di più di 400 soldati, per li quali, in Spianata, in Forte ed al Castello furono piantati più di 100 Padiglioni, ed a detto Generale Ruckavina furono fatti gli omaggi di sudditanza dal Clero secolare e Regolare e da Capi della Città e da Primarij militari.

E, poi che siamo sull'argomento del passaggio da un dominio all'altro, ecco quanto si legge in un nostro documento inedito a proposito della caduta della veneta repubblica:

Laus Deo -- 1797 — Zara.

Omissis.

9 detto Giugno 1 7cento e 9nta sette. Sino dalli 7 Maggio prossimo passato, essendo stata esposta con Processione Generale la Immagine della B. V. Maria detta del Castello in questa nostra Chiesa Metropolitana, con l'intervento di Mons. Arcivescovo Gio. Carsana, Provv. General Andrea Querini, Pubb.che Rapresentanze, Corpi Nobile, Civico, Militare, Popolare, Littorale, e Scogli, ad oggetto dell'invazione (?) delli Francesi nella Nostra Italia, ed in sequella della decadenza spontanea della Nostra SS.ma Repubblica Arcostatica (sic) che passò il dominio nel Popolo li 12 detto maggio, e rimessa con egual pompa Essa Immagine li 14 corrente giugno, si è consumato l'Oglio provisto con tener accese quotidianam.te tutte le Lampade sino le scorse due ore della notte, oltre ventiquattro continui lumi di Cera all'Altar Magg.e ove era collocata con continuo intervento di Popolo; talchè ho provvisto Oglio Secchi

sette dal Sig.r Antonio Arvatini, pagato a l. 3-4 al Quartuzzo; col trasporto . . . . . 337.—

Omissis.

12 Settembre. Traslata nuovamente in oggi qui in Duomo l'Immagine veneranda della B. V. Maria detta del Castello, ed esposta sino li 4 detto in rendimento di grazia per averci liberati dall'inaudite sciagure, a quali sogiacque Venezia e la povera Veneta Italia; nonchè dalle straggi seguite nell'Interregno nella nostra Provinzia, sino l'occupazione dell'invocate Armi di Francesco II Imperatore e Re; essa Immagine fu rimessa in detto giorno con Processione Generale ed intervento del solo Corpo Civico, che si accompagnò nella sinistra mano con il Ven.bile Capitolo, e Clero con Lumi accesi; qual Corpo ha soggiaciuto alla metà della spesa per le Cere non solo dell'accompagnamento, ma anco della Benedizione del Ven.bile Sacramento effettuata nella Chiesa di essa V. SS.ma, e l'altra metà a peso di questa S.ra R.da Fabbrica; ed ho speso per far campanizar ed altre occorrenze Lire dodici . . . . . 12.—

Omissis.

(Dal Libro di Cassa della Fabbriceria della Basilica Metropolitana di S. Anastasia, anni 1774-1808.)

SOCIETÀ SEGRETE.

Le società segrete, che diedero, nei passati tempi, tanto da fare al governo dell'Austria, offrirono motivo alla seguente notificazione, diffusa nelle provincie italiche e specie nel Lombardo-Veneto.

La presente circolare diramata nelle nostre provincie non è che una copia conforme di quella, e noi la pubblichiamo per averla trovata fra le carte della cessata polizia, custodite nel nostro archivio comunale:

N.o 13073—4057.

Alla i. r. Direzione di Polizia in Zara.

Si è formata ne' tempi più recenti una Società segreta sotto la denominazione: *Giovine Italia* che colle pericolose sue mire non solo viene ad uguagliare a quelle dei *Carbonari* ma dimostra inoltre un ancor più alto grado di malvagità nell'applicazione de' mezzi.

Onde a tempo siano avvertiti i sudditi di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica a guardarsi dalle dottrine di detta Setta, dall'ingresso nella medesima, e dalle relative conseguenze, si è degnata la prelodata Maestà Sua di ordinare con veneratissimo Sovrano Viglietto del 18 Luglio p.o p.o la pubblicazione della Notificazione a stampa, che in bastante numero di Esemplari si trasmette ad essa Direzione di Polizia poichè presa conoscenza delle dette ritenutivi providissime Sovrane in-

tenzioni, voglia diligentemente invigilare, onde, dopo portata a pubblica universale notizia ottengano il loro pieno effetto.

Zara li 3 Agosto 1833.

In assenza di S. E. il Sig. Co. Governatore:
Chlumezky.

NOTIFICAZIONE.

Quando la setta dei Carbonari, dodici anni sono, minacciava la rovina di ogni ordine civile degli Stati d'Italia, SUA MAESTÀ Imperiale Reale Apostolica all'oggetto di premunire i suoi sudditi contro le perniciose dottrine, e la seduzione di quella setta, si era clementissimamente degnata di ordinare, che con Notificazione a stampa del 1. settembre 1820 N.o 15732-2252 fossero fatte conoscere le mire della detta setta, quanto criminose, altrettanto perniciose pello Stato, onde le persone inesperte, e leggiere, alle quali i capi della setta sapevano destramente occultarle, ne fossero informate, e quindi trattenute dal prender parte alla setta dei Carbonari.

Ora la stessa paterna Sovrana sollecitudine ha determinata la MAESTÀ SUA ad ordinare una simile disposizione anche in riguardo dell'associazione denominata la *Giovine Italia* formatasi in mezzo alle vicende di questi ultimi tempi, la quale non meno pericolosa, spiega anzi una iniquità più grande ancora di quella della setta dei Carbonari. Lo scopo di questa società è il rovesciamento degli attuali Governi, e di tutto l'ordine civile.

I mezzi che adopera sono la seduzione, e perfino l'assassinio decretato dai capi occulti a forma degli antichi Tribunali segreti.

Siccome da ciò ne consegue, che chiunque conoscendo quelle mire di alto tradimento, siasi non ostante aggregato alla Società della *Giovine Italia,* a tenore del del § 52 del Codice de' delitti si è fatto reo del delitto di alto tradimento, e che a tenore dei §§ 54 e 55 dello stesso codice si rende complice di tale delitto, ed incorre la pena inflitta dalla legge anche chi avendo già conoscenza di tali mire della setta, non ne abbia impediti i progressi, od abbia ommesso di svelarne i membri, così dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione nessuno potrà più scusarsi col pretesto di non aver conosciuto lo scopo preciso della società della *Giovine Italia.*

Però chi d'ora in avanti entra nella predetta società, e che ommette d'impedire i progressi della medesima, od anche di denunziare i membri sarà punito a norma dei §§ 52, 53, 54 e 55 del Codice pei delitti, che vengono riportati qui appresso nel loro preciso tenore.

E' applicabile alla società della *Giovine Italia* anche il § 56 del Codice stesso, che risguarda i casi ne' quali viene ai delatori assicurata-

piena impunità e il secreto del nome, come è dichiarato nel § stesso, pure qui appresso riferito per intelligenza di ognuno.

Tutto ciò si deduce a pubblica universale notizia in conseguenza dell'ossequiato presidenziale dispaccio dell'eccelsa c. r. Aulica Cancelleria unita 20 luglio p. p. N.o 17739-1803.

Dall' I. R. Governo della Dalmazia
Zara li 3 agosto 1833.

Conte di Lilienberg, governatore.

Antonio Nobile di Chlumezky
I. R. Consigliere Aulico.

Dott. Nicolò Giaxich
I. R. Consigliere di Governo

§ 52. — Commette un delitto di *alto tradimento:*

a) chi offende la personale sicurezza del Capo supremo dello Stato;

b) chi intraprende qualche cosa tendente a far una violenta rivoluzione del sistema dello Stato, o ad attirare contro lo Stato un pericolo da fuori, o ad accrescerlo; sia che ciò venga fatto in pubblico, o in segreto; da persone separate, o collegate insieme; colla macchinazione, col consiglio, o col proprio fatto; colla forza delle armi, o senza; colla comunicazione di segreti conducenti a tal fine, o di trame ad esso rivolte; coll'istigazione, leva di gente, spiagione, soccorso, o con qualunque altra azione diretta a simil intento.

§ 53. — Questo delitto è punito colla pena di morte, ancorchè sia rimasto senz'alcun effetto, e tra i limiti d'un mero attentato.

§ 54. — Chi deliberatamente ommette di frapporre ostacoli ad una impresa diretta all'alto tradimento, potendo facilmente, e senza suo pericolo impedirne il progresso, si fa correo di questo delitto, ed è punito col carcere durissimo in vita.

§ 55. — Anche colui, che consideratamente tralascia di denunciare alla magistratura un reo d'alto tradimento a lui noto, si fa correo di questo delitto, a meno che dalle circostanze non risulti, che non ostante l'intralasciata denunzia non era più a temersi alcuna perniciosa conseguenza. Tale correo è punito col duro carcere in vita.

§ 56. — Chi si è aggregato a segrete combriccole tendenti all'alto tradimento, accennate nel § 52 *b)*, ma poscia mosso dal pentimento, ne scopre alla magistratura i membri, gli statuti, le mire, gli attentati, mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire il danno, è assicurato della piena sua impunità, e del segreto della fatta denuncia.

POESIE D' OCCASIONE.

I nostri vecchi poeti costumavano grattar la cetra per ogni occasione, anche la più frivola: onomastici, compleanni, nascite, battesimi, matrimonî, promozioni, arrivi o partenze di personaggi illustri; tutto era argomento di odi o di sonetti.

Ma le più propizie occasioni erano le messe novelle, le monacazioni e le lauree.

E nella laurea del nostro nobile concittadino Girolamo Ponte furono diffusi i seguenti sonetti, parto di due vati d'Italia e stampati nel 1624 *in Padua, per il Martini, stampatore camerale, con licenza de' superiori.*

Le *composizioni,* su foglietti volanti di pagine otto, furon dedicate all'illustrissimo signor Alvise Moresini, dell'illustrissimo signor Zvane, con due facciate di dedica dello stampatore Giovanni Battista Martini.

L'originale si trova nella biblioteca dei Pappafava:

NEL DOTTORATO

D'AMBE LE LEGGI

DEL MOLTO ILLUSTRE ET ECCELLENTISS. SIG.

GIROLAMO PONTE

Del Signor Bartolamio Bianchi.

PONTE tù, che di chiaro almo splendore
Adorno hai di virtù la lingua, e 'l petto;
Che fuste dal Rettor superno eletto
Per far sublime al secol nostro honore;

Gran desio di mostrar m' ingombra il core,
Come dal vostro angelico intelletto,
Da l' acciar tocco del divino affetto,
Opre accese di gloria escono fuore.

Ma, quando poi m' accingo al bel lavoro,
Nel medesmo principio ognihor m' intrico,
E 'l mio debole stil veggio esser parco:

Così il vostro valor tacito honoro,
E meco stesso ragionando dico,
Che 'l lodar voi è d' altra lingua incarco.

Come Febo; co' raggi almi, e lucenti
Penetrando là, dove alluma meno;
Spirti imprime d'amor tanto possenti,
Che di frutti, e di fior s'empie il terreno:

Così voi; co' facondi, e saggi accenti
Toccando l'huom dentro al rinchiuso seno;
Stampate in lui sì bei desiri ardenti,
Che d'illustri virtù diventa pieno.

Et; perchè son sublimi i merti vostri,
E splendon quasi mille accesi lumi;
Ciascun spirto gentil v'ammira, e cole;

Dicendo: Mentre al mare andranno i fiumi,
L'eccelse imprese, che tu, PONTE, mostri
Vivran chiare, et eterne a par del Sole.

UNA CONDANNA CAPITALE.

Del terribile malandrino Kutlaccia, che funestò per molto tempo tutte le ville del nostro contado, i vecchi zaratini conservano ancora vivissima memoria.

La celebre esecuzione capitale, ch' ebbe luogo nel '44 sulla nostra Spianata, su quel lembo dov' era il campo della condanna infame, trasse sullo spiazzato tutto il popolo di Zara e c'è chi notò perfino delle donne gravide.

Fra gli atti della cessata polizia, conservati nell' archivio nostro comunale, si trova la sentenza a stampa, che qui, a titolo di curiosità, pubblichiamo:

Sentenza di morte pronunciata contro Giovanni Kutlaccia del fu Simeone qual reo dei delitti d'omicidio semplice, d'omicidio proditorio, d'attentato omicidio, nonchè di pubblica violenza mediante opposizione alla pubblica forza, mediante minaccie pericolose, e mediante restrizione della personale libertà, di ferimento, di rapina, e della grave trasgressione di polizia contro la sicurezza personale, ed eseguita in Zara il 6 luglio 1844.

SUNTO DEGLI ATTI D'INQUISIZIONE.

Giovanni Kutlaccia del fu Simeone, nato a Ivoscevzi, villaggio del distretto di Knin li 20 gennaio 1809, di religione greca non unita, ammogliato, padre di due figli, e dedito all' agricoltura, appalesava fin dall'a-

dolescenza un carattere protervo, violento, e proclive alla vendetta e cupidigia; ma fornito d'altronde di straordinaria svegliatezza d'ingegno e rara intrepidezza d'animo, seppe coprirsi per modo da conseguire e disimpegnare per più anni la carica di panduro nel corpo della Forza Territoriale. Se non che smascherato dai proprî superiori e resosi sospetto in linea di furto, fu non pur dimesso dalla carica stessa, ma eziandio assoggettato nell'anno 1832 a criminale procedura per correità in una rapina; procedura che rimase sospesa per difetto di prove legali.

Anzichè emendarsi per la sofferta prigionia, continuando a mostrarsi avido della roba altrui, esternava nell'anno 1834 pretesa sopra alquante terre legittimamente possedute da un suo cugino, e non contento della cessione d'una parte delle stesse spontaneamente fattagli, nella primavera dell'anno 1835 volle con violenza impadronirsi d'un'altra di dette terre, ferendo in pari tempo la figlia del cugino, che più colla voce che colla forza voleva opporvisi. Fu allora, che per tema di soggiacere a una nuova inquisizione si diede alla fuga, ed associatosi ad altri delinquenti fuggiaschi si creò loro capo, ed in breve, aggregando altri fuorusciti, mise in piedi una banda d'assassini, che, con estorsioni, rapine, pubbliche violenze, appiccati incendî ed altri gravi delitti, sparse il terrore nel Circolo di Zara, o specialmente nei distretti di Knin, Scardona ed Obbrovazzo.

Troppo lungo sarebbe il tessere la storia di tutti questi delitti, ed è forza limitarla agli omicidî di cui si è macchiato Giovanni Kutlaccia.

Trovavasi egli in una casa di Dazline, distretto di Sebenico, unitamente ai suoi compagni Giovanni Chiachich e Michele Jurich, soprannominato Tomassevich, la sera del 15 febbraio 1838, in attesa della cena che per suo imperioso comando veniva approntata dai rustici abitanti della medesima, quando il Chiachich e Jurich impegnatisi in acre contesa per meschina somma di denaro, e discesi dalle parole ai fatti, scaricaronsi reciprocamente le armi. Cadde all'istante estinto il Jurich, ma rimastone illeso il Chiachich stava questi per guadagnare la porta onde darsi alla fuga. Il Kutlaccia peraltro, che aveva conservato perfetto silenzio durante tale conteso, estrasse dalla cinta una pistola, e scaricatala con somma maestria contro il fuggente Chiachich lo stese morto sul suolo, esprimendosi d'aver avuto pien diritto d'uccidere il Chiachich quand'esso aveva ucciso un proprio compagno.

Nè andò guari che il Kutlaccia commettesse un secondo più tremendo omicidio. Nutriva egli odio implacabile contro le famiglie Biedov di Mocropoglie, perchè un individuo di queste in novembre 1837, tentando di privare lui di vita, aveva invece ucciso il suo compagno Gabriele Ughercich. E quest'odio ei rendeva palese col diffondere pubbli-

camente la voce che avrebbe su taluno d'essi presa tremenda vendetta. Giunto, non si sa come, in cognizione d'un viaggio per Scardona intrapreso da diversi individui di tali famiglie, pensò di tender loro un'insidia al ritorno, e quindi appiattatosi dietro il muro d'un terreno boschivo appresso la strada che dovevano percorrere, ve li attese la mattina dei 4 maggio 1838.

Quando i viandanti gli furono di contro, alzò il capo Giovanni Kutlaccia dal proprio nascondiglio, e nell'atto stesso che i primi lo adocchiarono e pensarono confusi al come salvarsi, il secondo appostò al viso lo schioppo di cui era munito, e scaricandolo colpì Giorgio Biedov surnomato Rainovich per modo che senza proferire parola trapassò.

L'enormità di questi due fatti successi nel breve giro di pochi mesi, ed il numero sempre crescente di altri delitti che il medesimo Kutlaccia commetteva in appresso, determinarono le autorità della provincia ad adottare le più energiche misure pel di lui arresto. Per lunga pezza seppe il medesimo deludere la vigilanza della Forza pubblica, e più volte sostenendo con questa dei conflitti potè sottrarsi colla fuga.

Riuscito però pel fiero suo carattere insopportabile persino ai propri compagni, ed abbandonato a gradò a grado del maggior numero di essi, nella sera dei 24 aprile 1843, dopo aver sostenuto uno scontro colla Forza Territoriale, erasi nascosto in una caverna situata nelle tenute d'Ivoscevzi, con un solo di detti compagni, ed altro individuo resosi pochi giorni prima girovago perchè sospetto d'omicidio. Venuto a sapersi ciò dalla Ronda d'Ivoscevzi, penetrò questa nella caverna, ma il Kutlaccia sempre ferace di risorse e freddo calcolatore ne' pericoli, pensò di servirsi del novello suo compagno come d'istrumento il più sicuro onde procurare a sè lo scampo, e perciò il persuase di presentarsi alla forza, e d'assicurarla che altri non si trovavano nell'oscurità della spelonca. La Ronda prestando fede alle assicurazioni di questo, allontanavasi da quel sito seco conducendo l'arrestato; ma siccome il Kutlaccia, per tema d'essere dal suddetto individuo tradito, usciva col suo compagno poco appresso dalla caverna onde cercare altro luogo più sicuro, così venne scoperto dalla stessa Ronda, che, inseguendololo, potè circondarlo in un campo cinto di muro ov'erasi col compagno ricoverato.

All'allarme della Ronda comparvero più colonne di panduri, che intimarono la resa ai due assassini. Questi per altro, protetti da grossi ed alti macigni dietro cui eransi barricati, cominciarono un vivo fuoco contro la Forza pubblica, che sulle prime indarno rendeva loro lo scambio. Già due panduri erano rimasti feriti dagli assassini, quando al prode Arambascè civile Giovanni Battista Lombardi venne il pensiero di porre termine a questo conflitto assaltando il loro nascondiglio. Salì quindi

sopra un muricciuolo per dare l'ordine relativo ai panduri, ed animarli all'impresa; ma scortolo il Kutlaccia, e credutolo altro ufficiale territoriale contro cui nutriva odio implacabile, perchè sorvegliava con rigore i suoi passi, e quelli dei suoi famigliari, com'ebbe a confessare stragiudizialmente, concepì il progetto d'ucciderlo, e mandandolo tosto ad effetto gli diresse un'archibugiata, che colpendolo al capo lo privò all'istante di vita.

Rimasti per altro poco appresso feriti lo stesso Kutlaccia ed il suo compagno, dovettero arrendersi.

Comechè il Kutlaccia siasi mantenuto costantemente negativo nei suoi costituti, pure mercè le deposizioni giurate di più testimoni, fornite di tutti i requisiti proscritti dai §§ 403 e 409 parte prima Codice penale, rimase convinto di reità in tutti tre gli omicidî, che furono constatati a legge, essendo risultato dall'autopsia medico-legale dei cadaveri di Giovanni Chiachich, Giorgio Biedov e Giambattista Lombardi, che le ferite loro recate erano state l'unica ed assoluta causa della soccombenza. Emerse poi in confronto dello stesso Kutlaccia la prova legale di reità per attentato omicidio, per dieci rapine, cinque delle quali per la loro enormità erano punibili col duro carcere in vita, per sei pubbliche violenze, per due gravi ferimenti, e per una grave trasgressione di polizia contro la sicurezza personale.

Erano pure a suo carico emersi indizi legali relativamente ad altro omicidio semplice, ad altro attentato omicidio, ad una uccisione, ad altre dieci rapine, a tre appiccati incendî, a due furti, e ad altre dodici pubbliche violenze, relativamente ai quali delitti non si è potuto ottenere la prova legale di sua reità.

Fu quindi pronunciata la seguente

SENTENZA:

A finale evasione della consulta dell'I. R. Tribunale d'Appello della Dalmazia dei 23 marzo 1844 n.o 477, con cui furono rassegnate le sentenze di morte proferite dall'I. R. Tribunale di prima Istanza in Zara, li 10 gennaio 1844 n.o 2427 e dal predetto Tribunale d'Appello addì 20 marzo 1844 n.o 477, contro Giovanni Kutlaccia qm. Simeone da Ivoscevzi, imputato dei delitti d'omicidio proditorio, d'omicidio semplice, d'uccisione, di rapina, di pubblica violenza mediante opposizione alla pubblica Forza, mediante pericolose minaccie, mediante restrizione della libertà personale, di ferimento, e della grave trasgressione di Polizia contro la sicurezza personale, nonchè dei delitti d'appiccato incendio, di pubblica violenza per danni maliziosi alla proprietà altrui, e di furti; e sopra umilissimo rapporto del Supremo Tribunale di giustizia rassegnato in conformità alle vigenti prescrizioni, Sua Maestà Imp. Reale Apostolica,

con Sovrana risoluzione 17 giugno 1844 ha ordinato al Supremo Tribunale di giustizia di fungere il proprio uffizio contro l'inquisito Giovanni Kutlaccia.

In conseguenza di ciò il Supremo Tribunale di Giustizia ha trovato di pronunciare:

Che Giovanni Kutlaccia, qual reo dei delitti d'omicidio semplice, d'omicidio proditorio, e d'attentato omicidio, nonchè di pubblica violenza mediante opposizione alla pubblica Forza, mediante minaccie pericolose, e mediante restrizione della personale libertà, di ferimento, di rapina, e della grave trasgressione di Polizia contro la sicurezza personale sia condannato alla pena di morte da eseguirsi colla Forca; che contro lo stesso Kutlaccia sia sospeso il processo per difetto di prove legali pei delitti di pubblica violenza mediante danno malizioso, d'uccisione, d'appiccato incendio, e di furto; che sia però desso tenuto a pagare al Sovrano Erario entro i limiti del § 537 Parte Prima Codice Penale, fiorini 12 per la tassa della Sentenza, le spese di esecuzione della medesima, le cibarie percette in carcere, e le spese della sua scorta agli arresti di criminale inquisizione, nonchè le spese erogate pei testimonî e per competenze supplite ai periti, che intervennero alla constatazione dei diversi pelitti imputatigli.

Locchè viene intimato al condannato Giovanni Kutlaccia, in esecuzione dell'ossequiato Aulico Decreto 19 giugno 1844 n.o 4309, contenuto nel riverito Appellatorio Decreto 1 luglio 1844 n.o 2954, con dichiarazione, che dopo tre giorni la Sentenza sarà sopra di lui eseguita.

Dall'I. R. Tribunale Civile e Criminale di Prima Instanza.

Zara 3 luglio 1844.

L'Imp. Reg. Preside
SIRK.

DOMENICO MILANOVICH
Attuario.

CARICHE CITTADINE DEI TEMPI ANDATI.

Dal voluminoso libro compilato dall'Anonimo e intitolato: *Notizie storiche della città di Zara,* togliamo anche queste curiose indicazioni circa alcune cariche cittadine coperte da persone venute dalla vicina Italia e da soggetti eruditi della nostra città, nominati dal nostro Consiglio:

Medici di Zara.

1370 Francesco Chase
1380 Francesco Circumcello
1-91 Giovanni .....
1408 Antonio da Conegliano
1442 Pietro Evangelista
1446 Francesco da Imola
1485 Francesco q.m Carino
1490 Antonio Code
1515 Francesco Bonaccis
1522 Antonio Grisogono
1566 Luca de Tucis

1569 Ludovico .....
1590 Valerio Catalan
1602 Cesare de Marchetti
1620 Stefano Cortese
1631 Cesare Dolfin
1640 Francesco a Costa
1644 Girolamo Melamede
1670 Giovanni Battista Bonfiglio

Protomedici in Dalmazia.

1700 Domenico Castelli
1730 Orazio Pinelli
1770 Paolo Pinelli

Chirurghi condotti in Zara.

1420 Antonio Ioanes da Fermo
1470 Francesco da Taranto
1495 Francesco Stupich
1498 Francesco Stapsich
1500 Bortolo Puteolano
1533 Giovanni da Missina
1547 Antonio Camulio
1550 Battista da Venezia
1552 Bortolo da Venezia
1556 Giorgio Restich
1558 Paolino Raymondo
1559 Giorgio Adianti
1561 Andrea Camalia
1563 Giorgio Adijnatis
1569 Pietro Agresta
1592 Domenico Buonomo
1595 Tommasino . . . .
1598 Pellegrin da Verona
1600 Francesco Scissa
1603 Silvio Benedetti
1606 Antonio Cameglia
1619 Antonio Petropoli
1628 Pietro Doria
1631 Costantino Moro
1632 Bortolo Tempesta
1635 Martino Harbocich
1670 Ercole Mazza
1679 Giacomo Gravieri
1684 Giuseppe Morandi
1686 Nicolò Mistachielli
1690 Angelo Fiorini
1730 Girolamo Cavazina
1748 Giuseppe Girlanda
1756 Giovanni Crivellari

Avvocati fiscali per la Dalmazia.

1660 Girolamo Cortese
1681 Gregorio K.r Calcina
1689 Lorenzo Fondra
1700 Antonio Gherardin Calcina
1717 Giov. Pellegrini
1750 Nicolò Pasquali
1770 Trifone Pasquali
1616 Gioanni Grisogono

Avvocati fiscali di Zara.

1629 Girolamo Giraldini
1719 Antonio Fanfogna
1728 Antonio Girardin Calcina
1730 Antonio Begna
1753 Biaggio Soppe
1774 Gioanni Fanfogna

Ragionati revisori per la Dalmazia.

1716 Antonio Giusti
1737 Gio. Battista Stratico
1764 Antonio Dallacqua
1789 Ventura Benvenuti

Archivisti generalizi in Zara.
(Archivio in quest' anno 1687 stabilito.)

1687 Sebastiano Drasoni
1699 Nicolò Lomazzi
1722 Francesco Bonicelli
1730 Pietro Cupilli
1750 Domenico Carazia
1796 Antonio Lanfranchi

Cancellieri alla sanità.

1600 Donato Cortese
1616 Alberto Canova
1630 Stefano Cortese
1651 Francesco Sorini
1652 Pietro Bonicelli
1680 Zuane Sfacchiotto
1714 Paolo Coltelli
1730 Costantin Sfacchiotto
1749 Alvise Salomoni

Scontri di scrittura di camera.

1740 Giovanni Battista Zapich
1780 Francesco Pasini
1797 Vicenzo Caserta

Serie dei Cancellieri della Comunità al Criminale.

1240 Alberto Bono
1262 Francesco di Giovanni Bentivoglio da Bologna
1264 Pietro de Fratta
1377 Pietro Civalelli Cancelliere criminale della Comunità
1380 Paolo de Sorba
1398 Marino Calcina
1399 Lauro de Cesena
1402 Luca Riminio
1402 Francesco de Grizzamora (potrebbe essere anche 1462)
1409 Georgio Longini
1412 Francesco de Iacto (che potrebbe essere anche Facto
1420 Girolamo Ravgnaco
1430 Gio. Batta da Venezia
1436 Marco Longini
1440 Franc. Giacomo da Venezia
1446 Teodoro Prandini
1451 Antonio Capolongo
1453 Francesco Sedalibrich
1455 Antonio de Prandini e Battista de Marco
1474 Gioanni de Salodio
1480 Mauro Marchis
1486 Girolamo Camuzzo
1517 Marco Sansonio
1521 Bortolo Giraldo
1527 Alessandro Remondino
1530 Antonio de Zandonatis
1534 Gio. Mazzarello
1556 Simon Pasini
1559 Marco Mazzarello
1566 Andrea Zon
1570 Emilio Pellegrini
1574 Matteo Izaro
1585 Mattio Slavro
1587 Francesco Ligniceo
1588 Bortolo da Salò
1590 Zorzi Difnico
1596 Simon Papali
1626 Simon Mazzarello
1627 Simeone Giordani
1651 Egidio Mazzaracchi
1664 Nicolò Mircovich
1668 Luca Monari
1670 Giovanni Ligniceo
1682 Sebastian Mattiazzi
1698 Andrea Torri
1720 Antonio Guerini
1748 Giulio Guerini
1765 Antonio Calogerà
1772 Domenico Castelli

UN SONETTO.

Ecco un altro sonetto, di data un po' più recente, il 1782, quando il nostro Giurovich, uno dei più illustri prelati della diocesi zaratina, che fu arcidiacono del nostro capitolo e poscia vicario generale dell'arcivescovo Carsana, e poi dello Scotti, fu, dalla veneta repubblica, chiamato a reggere i destini del nostro seminario Florio, ove insegnò letteratura, filosofia e teologia. Vicario generale e capitolare per ben due volte durante le sedi arcivescovili vacanti e poscia vicario arcivescovile ai tempi del Nowak, scrittore forbito, esperto nel canto ed oratore facondo, fu preside di tutti gl'istituti di beneficenza; non ottenne l'infula che gli spettava e subì la cattura sotto il governo francese. Morì il 1828: era nato nel 1752.

I suoi funerali furono solenni quanto mai e fra le molte composizioni poetiche spiccavano alcune epigrafi latine del padre Urbano Appendini delle scuole pie, che ricordavano le virtù e le gesta dell'illustre defunto zaratino, il quale durante il tempo che governò la metropolitana, ed in parte tutta la diocesi, fu ammirato sempre per la disciplina e per l'ar-

monia ch'ei seppe mantenere nel clero e pei modi mansueti che adoperò in sì delicato e difficile ministero.

ALL'ECC.MO E REVEREND.MO SIGNORE

D. GIOVANNI D.R GIUROVICH

ELETTO RETTORE DEL SEMINARIO FLORIO DI ZARA

DALLA ECC.MA PROCURATIA DI SUPRA

SONETTO.

Ne' più verd' anni Te Loreto [1]) *accolse,*
Onde apprendessi l' alte scienze arcane,
Ma tue prove d'ingegno fur sì strane,
Che a te per istupor ognun si volse.

Rapidamente Fama il volo sciolse
Alle piene d'onor Scuole Romane,
E a celebrar con laudi non umane
Prese il tuo Nome; e l'invido si dolse.

Di sì prezioso suon, di tanta luce
Si accorse l'immortal Veneto Impero
De' grandi ingegni estimator sagace

Presieda, ei disse, qual esperto Duce
Giurovich or di Zara al Magistero:
Suo ingegno, suo saper non è fallace.

In contrassegno di sincera stima e verace amicizia
Li Fratelli Pasquini.

UN PO' D'ANAGRAFE.

Quando la nostra Zara non accoglieva il numero di abitanti che oggi la popolano, e le case non arrivavano neppure al migliaio, le cifre anagrafiche della popolazione erano un'irrisione. Appena nel 1813 una tabella statistica, elaborata sotto il dominio francese e riportata dal Lago, fa ascendere la popolazione di Zara a 12340 abitanti, senza contare gli Scogli e varî circondarî. In altri tempi le guerre e molto le

[1]) Alludesi il seminario illirico di Loreto ove il Giurovich fece i suoi studi.

pestilenze fecero sensibilmente discendere il numero delle anime, e pel 1695 troviamo questi curiosi dati statistici: [1])

L. D. — 1695 — 20 Maggio — Zara.

Descrittione Mascolina

Fuochi di Case al p.nte habitate N.o 704.

Huomini d'Arme amogliati dalli 18 sino agli anni n.o 50	N.o 250
detti liberi della medema età	„ 163
detti dalli 60 sino li 70	„ 76
detti dalli 70 sino li 90	„ 26
Putti dalli 12 sino li 18	„ 103
Puttelletti dalli 8 sino li 12	„ 90
Fantolini dalli 3 sino li 7	„ 120
Bambini dalle fascie sino li 2	„ 52
Servitori nati quasi tutti fuori dalla Città	„ 84
	N.o 964

Religiosi:

Preti Sacerdoti		N.o 49	N.o 64
Chierici		„ 15	
San Grisogono: Monaci Sacerdoti		„ 5	„ 7
Serventi		„ 2	
San Domenico: P.i Sacerdoti		„ 15	„ 27
Chierici		„ 6	
Laici		„ 6	
San Francesco: P.i Zoccolanti Sacerdoti		„ 14	„ 24
Chierici		„ 4	
Laici		„ 6	
San Giovanni: P.i Scarpanti Sacerdoti		„ 7	„ 11
Chierici		„ 3	
Sacerdoti		„ 1	
Sant' Elia, rito Greco: Monaci		„ 1	„ 1
Seminario: Sacerdoti		„ 1	„ 1

Ospidali:

San Marco:	Poveri	N.o 8	„ 9
Madonna del Castello:	Poveri	„ 1	
			N.o 144
			Maschi in tutto N.o 1108

[1]) Biblioteca comunale „Paravia". — Miscellanea II. — N.o 22.

Descrittione Femenina:

Donne maritate dalli 18 sino gl' anni n.o 50	N.o	298
Vedove, e Cittelle della medema età	„	300
Vecchie dalli 55 sino li 90	„	240
Putte dalli 12 sino li 18	„	117
Puttellotte dalli 8 sino li 12	„	92
Fantoline dalli 3 sino li 7	„	134
Bambine dalle fascie sino li 2	„	68
Serve nate nel Territorio	„	318
	N.o	1567

Religiose ne' Monasterj:

Santa Maria:	Monache	N.o 4	N.o	17
	Cittelle	„ 6		
	Serventi	„ 7		
Santa Cattarina:	Monache	„ 5	„	19
	Cittelle	„ 6		
	Serventi	„ 10		
San Dimitri:	Monache	„ 3	„	9
	Serventi	„ 6		
San Nicolò:	Monache	„ 9	„	23
	Cittelle	„ 4		
	Serventi	„ 10		
Santa Marcella:	Monache	„ 7	„	14
	Cittelle	„ 5		
	Serventi	„ 2		
Pizzoccare, delle suore cioè:				
	Domenicane	„ 2	„	7
	Francescane	„ 5		

Ospidali:

Santa Maria:	Povere	N.o 18	„	40
San Giacomo:	Povere	„ 13		
Madonna del Castello:	Povere	„ 9		
			N.o	129

Femmine in tutto N.o 1696

Summario:

Maschi	N.o 1108
Femmine	„ 1696
Anime in tutto	N.o 2804

Nota del numero dell' anime che s' attrovano nelle sottostante Pertinenze, formata per ordine dell' Ill.mo et eccl.mo sig. Daniel Dolfin, Kavl. Provd.e Gen.al in Dalmazia et Albania; come segue:

Adì 29 settembre 1695 — Zara.

SOMMARIO:

	Huomini	Vecchi	Donne	Putti	Putte	in tutto
Zaravecchia	N. 117	12	140	110	100	479
Pacoschiane	„ 81	4	60	50	74	269
S. Filippo e Giacomo	„ 38	2	40	31	24	135
Torrette	„ 70	5	59	43	78	255
Crencina	„ 13	2	14	20	15	64
Bolazza	„ 36	3	27	15	11	92
Vrana	„ 135	6	155	80	60	436
Giagodna superiore .	„ 41	4	30	22	18	115
Giagodna inferiore .	„ 15	1	10	8	11	45
Tign	„ 50	8	65	16	35	174
Gorizza	„ 40	3	36	15	15	109
	N. 636	50	636	410	441	2173

DUE DOCUMENTI SU *SAN DEMETRIO.*

Quando il nostro vetustissimo monastero di san Demetrio, per esser stato ridotto ad ospitare una sola priora e una conversa, doveva venir convertito, per voler della repubblica, a quartiere od ospital militare e, per voler dei nobili zaratini, soppresso, fondandovi colle sue rendite un istituto d'educazione per la nostra gioventù patrizia, accadde, il 2 aprile 1779, il funesto incendio che lo distrusse tutto.

I due documenti che qui si pubblicano si riferiscono appunto a quest'epoca e a questi argomenti; e sono del marzo e dell'aprile 1779.

PAULUS RAINERIUS DEI G.RA DUX VENETIARUM ETC.

Nobilibus, et Sapientibus Viris Aloysio Foscari Provisori N.ro Generali in Dalmatia et Albania, et Succesoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

Prestò la Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas con quell' impegno, ed esattezza, con cui in ogni affar si distingue le più mature sue considerazioni sopra quanto fù esposto dal Benemerito Precessor V.ro intorno alla costituzione di Cotesto Monastero di S: Demetrio di Religiose dell' ordine Nobile, che in presente stà per mancare, perchè sostenuto da una Sola Monaca d' Offizio, ed una Conversa. Per questo dunque non più suscettibile essendo egli, nè di Osservanza, nè di discipline conventuali, reputa ora conveniente al Senato di dichiararlo soppresso, e riflettendosi poi all' abbandono lagrimevole d' educazione de Fanciulli Nobili, in cui si ritrova cote-

sta Città, opportuno comparisce di sostituirlo ad un' altro uso pio, di eguale importanza nella Cattegoria di Famiglie, col prescriver, che abbia ad esser Convertito in un Colleggio d' Educazione per la gioventù Nobile della Città, colla Marca di Jus Patronato Publico, ed amministrato dal Consiglio de Nobili della Città medesima. In relazione di questo per tanto, subito che manchino le due Attuali Professe, ò col cessar naturale della lor vita, ò col volontario passaggio in qualche altro Ritiro, che previj gl' assensi della V.ra Carica fosse loro concesso dall' Ordinario Diocesano, dovrà codesta Carica Generalizia farne seguir la consegna del Monastero med.mo al Consiglio de Nobili, perchè abbia ad aver luogo la Pubblica Massima, che resta stabilita in presente; Ed anzi coll' oggetto, che sin al tempo della di lei verificazione non venghino inferiti pregiudizj nè alle Fabriche, nè agl' effetti, nè alle Rendite, dovrà in ora dal predetto Consiglio de Nobili assumersi la sopraintendenza, elleggendo à tal oggetto una Deputazione d' alcuni del loro Corpo, onde abbiano ad invigilare, ed à rendere al mede.mo esatto Conto d' ogni risultanza che fosse per succedere.

In questo fratempo non lascierà altresi il sudetto Consiglio de Nobili di estendere per esibirlo all' approvazione Pub.a il piano de studj, de Precettori, e di Economia, col quale trovasse conveniente d' instituirsi il Colleggio, che avrà ad essere collocato sotto l' Inspezione, e Sopraindenza de Refformatori dello studio di Padova, e tutto questo per altro doverà restar eseguito con l' avvertenza, che fermi rimaner abbiano anche in progresso gl' oblighi Pij, che vi fossero dipendenti da Testamentarie disposizioni, e preservate altresi le retribuzioni convenienti alle persone di Servizio.

Dat: in N.ro Ducali Palatio die 18. Martij Indct.e XV. 1779.

Fabio Lio Segret.rio

Adi 29. Marzo 1779. Zara Recep.te.

INFORMAZIONE.

Hà con Sovrano Specioso Decreto di 18. Marzo decorso l' Ecc.mo Senato inerentemente al Riverito Dispaccio del fù Proveditor Generale Giacomo Gradenigo in Dalmazia beneficato il Consiglio Nobile di Zara delle rendite e prodotti del Monastero di S: Demetrio, coll' oggetto di essere convertito in uso di Collegio per l' Educazione della Gioventù Nobile di questa Città; Verificandosi uno dei Casi dalla Publica Sapienza Contemplati nel Decreto medesimo, cioè, ò col finir naturale delle due Professe, ò col loro volontario retiro in altro Convento.

Accaduto il fatale infortunio dell' orribile Incendio li 2. del mese d' Aprile dell' Anno stesso, onde avvampò quasi tutto il Monastero: costrette furono la or defunta Priora, la vivente conversa, e sua Serva lungi da quello cercare un sicuro ricovero nel Monastero di Sta: Marcella.

Tre giorni dopo dell' inattesa sciagura, fù convocato il Magnifico Consiglio, ove colla pluralità de voti venne presa la massima di Creare una Deputazione, composta di cinque Individui del Corpo Nobile, la

quale avesse à norma delle Sovrane Prescrizioni del Principe Serenissimo à sopraintendere, e invigilare sulle rendite dell' arso Monastero, coll' obligo di rendernelo ben inteso nello Spirare del suo Biennio di tutte le facoltà, e rendite del medesimo; onde à tenore di quelle, formare il conveniente Piano d' un Collegio, da essere umiliato alla Sapienza del Magistrato Ecc.mo de' Reformatori allo Studio di Padova per la sua approvazione.

Corrono mesi otto, dacchè ritrovasi nell' interinale possessò dei detto Pio luogo il Consiglio di Zara in forza dell' Ossequiate Lettere di questa Ecc.ma Suprema Carica, che ben persuasa essersi verificato senza dubbio uno de casi nell' Ossequiato Decreto contemplati col passaggio Volontario dell' estinta Priora, e Suor Conversa vivènte nel ritiro di Sta: Marcella: Imparti facoltà all' or attuale Deputazione d' esigere l' entrate, e di ben usare di quelle nella lite suscitatale dalla Defunta Priora, e sua Compagna Conversa.

Quindi avendo Elleno prodotti i loro riccorsi al Tribunale del Magistrato Ecc.mo sopra Monasteri a fine di essere integralmente ristabilite nel primiero possesso delle rendite del soppresso Monastero, sostenendo essere il caso dell' incendio affatto nuovo, e fuori delli due dalla Sovrana mente contemplati, posero nella necessità la Deputazione di mettersi alla necessaria diffesa.

Recata in appresso la questione al competente Foro di Venezia, dopo lunghe, e cavillose tergiversazioni, nacque un' Atto assente d' accordo le Parti, in cui si stabilì, che provisionalmente, e durante la causa in ordine avessero à conseguire le ricorrenti Priora, e Conversa Zecchini annui 60, per l' intiero loro mantenimento.

Stavan così le cose, quando chiamata fù à vita più felice la q.m Rev.da Priora; per cui restò solo il debito alla Deputazione di eseguire in parte il Riverito Commandò del Magistrato Ecc.mo rispetto la Conversa. Ora giacendo ineseguito, ed ozioso l' Atto assente per colpa solo della predetta Conversa, che è una Serva professa, mai atta al Coro, nè alla minima azione di Monaca: queritur in primo luoco, se convenga ò nò praticare il Deposito delli Zecchini 60, in questo Pretorio Officio col raguaglio di Zecchini 32, all' estinta Priora rapporto al tempo che sopravisse dopo l' incendio, e à contò della Conversa 18, per il tempo passato, e contribuirle quindi sù tale raguaglio tale Somma annua finchè vivera; Così pure in ragione di Zecchini dieci annui per il Salario passato della servente della ora estinta Priora; Giacchè le serve converse non possono avere, nè hanno ne' Monasteri di quella Città serventi di sorte alcuna.

Vuolsi inoltre sapere, se per essere essa Conversa enunziata nel Decreto, e sempre chiamata dalla fù Rev.da Priora per sua Compagna

negli atti già corsi, possa sostenere, sebbene mancante di azione, e di titoli legitimi, perche semplice Serva Conversa della Priora, la pendenza, e involgere in una lite il Consiglio, ò chi rappresenta con giusta ragione le di lui veci, colla mostruosa pretesa del maneggio, appropriazione, e disposizione delle rendite di un Monastero estinto, e poi anche arso.

Resta in fine da sapersi, se stante pendenza con detta Serva Conversa, convenga produrre agli Ecc.mi Rifformatori allo Studio di Padova il piano del Devisato Collegio, e con quali mezzi crederebbe riuscibile la virtù de Sgri. Difensori la sua approvazione.

Quanto al po. quesito sono di parere che q.to non voglia ricevere il Monastero di S. Marcella, in cui si sono ricovrate doppo l'incendio l'ora defunta Priora assieme colla Conversa vivente abbiano à depositarsi à libera disposizione di esso Monastero li Cechini 60, in proporzione del tempo in cui l'una e l'altra sono sopravissute attegò il mantenimento alle med.e prestato dal Monastero med.o e doppo la morte di d.n Priora, q.o non voglia ricever li Cechini 18 che mi sembrano una misura conveniente cessando la vita della prima e rendendosi superflua la Serva Laica, crederei che pur questi si dovessero depositare à libera disposizione della Conversa stessa ò del Monastero che continuasse à somministrarle il suo mantenimento.

Q.to al 2.do quesito riguardante la pendenza promossa in vita della Priora per conseguir unitam.e alla Conversa e Serva Laica l'intero delle rendite del Monastero sopresso e che tuttavia sussiste senza che la Conversa Superstite abbia fatto alcun passo ulteriore, crederei che si potesse cittar per depennatione della dimanda prodotta al Magt. de S.a Monasteri negando e rag.e alla stessa di sostenerla à suo beneficio delationando per il suo vitalizio procedimento ò la Somma stessa delli Cechini 18 à quel più che fosse conveniente dal Magistr. stesso.

Q.to al 3.o quesito non hò difficoltà alcuna che anche in tale pendenza prestar si possa agl'Ecc.mi Refformatori dello Studio di Pad.a il Piano del divisato Colleggio e che il mezzo esser potesse una supplica alli stessi Reformatori, che accompagnasse il Piano ò pure fare accompagnare il Piano stesso con Rescritto del publico Rappresentante.

Carlo Cordelina Avv.o Ven.o. Così sento.

18792

26404